



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 aprile 2014 (30.04)
(OR. en)**

8314/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0253 (COD)**

**CODEC 952
EF 111
ECOFIN 322
PE 227**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 14-17 aprile 2014)

I. INTRODUZIONE

Il 6 febbraio 2014 il Parlamento ha votato in seduta plenaria l'adozione di un emendamento alla proposta della Commissione, ma ha poi posticipato il voto sulla risoluzione legislativa ad una sessione successiva - non completando pertanto la prima lettura del Parlamento. La proposta è stata invece rinviata alla commissione per i problemi economici e monetari, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo¹.

¹ Si veda il doc. 5945/14.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In tale contesto, la commissione ha presentato un nuovo emendamento di compromesso alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra ed era inteso a sostituire – piuttosto che integrare – l'emendamento già adottato dalla plenaria il 6 febbraio 2014.

II. VOTAZIONE

Il 15 aprile 2014 il Parlamento ha votato prima in seduta plenaria l'adozione dell'emendamento di compromesso (sostituendo così l'emendamento adottato in Aula il 6 febbraio 2014) e successivamente ha proceduto all'adozione della risoluzione legislativa (completando pertanto la prima lettura).

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, che figura nella risoluzione legislativa riportata in allegato².

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione. L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

² La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

P7_TA-PROV(2014)0341

Norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese d'investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione e del Fondo unico di risoluzione bancaria *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione e del Fondo unico di risoluzione bancaria e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0520),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0223/2013),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal parlamento svedese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
- visto il parere della Banca centrale europea del 6 novembre 2013¹,
- visto il parere del Comitato economico e sociale del 17 ottobre 2013²,
- visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione giuridica e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0478/2013),

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² GU C 67 del 6.3.2014, pag. 58.

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso¹;
2. prende atto della dichiarazione del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 6 febbraio 2014 (Testi approvati, P7_TA(2014)0095).

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo unico di risoluzione e del Fondo unico di risoluzione bancaria e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² GU C 67 del 6.3.2014, pag. 58.

³ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014.

considerando quanto segue:

- (1) ***Negli ultimi decenni l'Unione ha compiuto progressi nella creazione di un mercato interno dei servizi bancari.*** Per rilanciare la ***crescita*** economica ***nell'Unione e per un adeguato finanziamento dell'economia reale*** è essenziale disporre di un mercato interno dei servizi bancari maggiormente integrato. La **■** crisi finanziaria ed economica ha tuttavia palesato che il funzionamento del mercato interno in questo settore è minacciato e che si sta acuendo il rischio di frammentazione finanziaria. ***Si tratta di una reale fonte di preoccupazione in un mercato interno nel quale le banche devono essere in grado di condurre importanti attività transfrontaliere.*** I mercati interbancari hanno perso liquidità e le attività bancarie transfrontaliere diminuiscono a causa dei timori di contagio e della scarsa fiducia nei sistemi bancari nazionali degli altri paesi e nella capacità degli Stati membri di sostenere le banche.

(1 bis) Il Consiglio europeo del 19 dicembre 2012 ha concluso che "alla luce delle sfide fondamentali che si trova ad affrontare, l'Unione economica e monetaria dev'essere rafforzata per assicurare il benessere economico e sociale, nonché la stabilità e una prosperità duratura" e che "il processo di approfondimento dell'unione economica e monetaria dovrebbe essere basato sul quadro istituzionale e giuridico dell'UE e improntato all'apertura e alla trasparenza nei confronti degli Stati membri che non utilizzano la moneta unica, nonché al rispetto dell'integrità del mercato unico". A tal fine viene istituita un'unione bancaria, supportata da un codice unico sui servizi finanziari (Single Rulebook) completo e dettagliato per l'intero mercato interno. Il processo verso l'istituzione di un'unione bancaria è caratterizzato da apertura e trasparenza verso gli Stati membri non partecipanti e dal rispetto dell'integrità del mercato unico.

(1 ter) Nella sua risoluzione del 7 luglio 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario il Parlamento europeo aveva chiesto alla Commissione di presentargli "sulla base degli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una o più proposte legislative concernenti un quadro UE di gestione delle crisi, un fondo UE di stabilità finanziaria (fondo) e un'unità di risoluzione" e nella sua risoluzione del 20 novembre 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo "Verso un'autentica Unione economica e monetaria" affermava che "l'interruzione del circolo vizioso negativo tra emittenti sovrani, banche ed economia reale è fondamentale per il corretto funzionamento dell'UEM", sottolineando "l'urgente necessità di misure aggiuntive e di ampia portata per risolvere la crisi del settore bancario" e di "dar vita a un'unione bancaria europea pienamente operativa" [assicurando al tempo stesso] "il continuo corretto funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari e la libera circolazione dei capitali".

- (1 quater) Come primo passo verso un'unione bancaria, è opportuno assicurare, tramite il Meccanismo di vigilanza unico (SSM) istituito con regolamento (UE) del Consiglio n. .../...¹, che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata con coerenza ed efficacia, che il Codice unico (Single Rulebook) sui servizi finanziari sia applicato in ugual modo agli enti creditizi degli Stati membri partecipanti e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo.*
- (2) La sfiducia e l'instabilità dei mercati sono alimentate anche dalle divergenze che separano le norme di risoluzione dei vari Stati membri e le connesse pratiche amministrative e dalla mancanza *nell'unione bancaria* di un processo decisionale unificato sulla risoluzione, perché si tratta di elementi che non garantiscono la prevedibilità riguardo al possibile esito di un dissesto bancario.

¹ *Regolamento (UE) n. .../... del Consiglio, del ..., che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.*

- (3) In particolare, *la varietà degli incentivi e delle* prassi degli Stati membri nel trattamento dei creditori delle banche soggette a risoluzione e nel salvataggio delle banche in dissesto *con il denaro dei contribuenti* influiscono sulla percezione del rischio di credito, della solidità finanziaria e della solvibilità delle banche di ciascuno di essi, *creando disuniformità di condizioni competitive*. Ne risulta, da un lato, minata la fiducia dei cittadini nel settore bancario e, dall'altro, ostacolato l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel mercato interno perché, se le pratiche degli Stati membri non divergessero, i costi di finanziamento sarebbero inferiori.
- (4) Le divergenze che separano le norme nazionali di risoluzione dei vari Stati membri, e le collegate pratiche amministrative, possono determinare per le banche e la clientela un costo del denaro superiore esclusivamente a causa del luogo di stabilimento, a prescindere dall'effettivo merito di credito. In alcuni Stati membri, inoltre, la clientela delle banche deve pagare tassi di interesse passivo superiori a quelli applicati in altri, a prescindere dal merito di credito del singolo cliente.

(4 bis) *La maggiore efficienza dei meccanismi di risoluzione è essenziale per evitare i danni provocati in passato dai fallimenti delle banche.*

(5) La frammentazione del mercato interno è destinata a perdurare fintantoché le norme in materia di risoluzione, le pratiche e la linea seguita per la ripartizione degli oneri manterranno dimensione nazionale e fintantoché i fondi necessari per finanziare la risoluzione saranno reperiti e spesi a livello nazionale. Inoltre, le autorità nazionali di vigilanza sono fortemente incentivate a minimizzare l'impatto potenziale delle crisi bancarie sull'economia del rispettivo paese adottando unilateralmente interventi per circoscrivere le operazioni bancarie, tramite ad esempio la limitazione delle cessioni e della concessione di prestiti all'interno del gruppo oppure l'imposizione di requisiti patrimoniali e di liquidità più severi alle filiazioni operative nella loro giurisdizione di imprese madri potenzialmente in dissesto. Vengono così limitate le attività transfrontaliere delle banche e, quindi, eretti ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali e falsata la concorrenza nel mercato interno. ***Le controversie Stato d'origine/Stato ospitante, pur in corso di esame in ambito SSM e BRRD, possono ancora ridurre l'efficienza dei processi di risoluzione su scala transfrontaliera.***

- (6) ***Per risolvere tali problematiche è stato necessario intensificare l'integrazione del quadro di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento, al fine di rafforzare l'Unione, ripristinare la stabilità finanziaria e porre le basi per la ripresa economica. La direttiva [] del Parlamento europeo e del Consiglio¹ rappresenta un passo decisivo verso l'armonizzazione delle norme in materia di risoluzione bancaria in tutta l'Unione; essa prevede la cooperazione tra le autorità di risoluzione in caso di dissesto di banche transfrontaliere. Tuttavia, la direttiva introduce regole di armonizzazione minime e non stabilisce la centralizzazione del processo decisionale in materia di risoluzione. Essenzialmente, infatti, la direttiva [] prevede strumenti e poteri comuni di risoluzione che sono messi a disposizione delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro, alle quali lascia tuttavia una certa discrezionalità nell'applicazione degli strumenti e nel ricorso ai meccanismi di finanziamento nazionali a sostegno delle procedure di risoluzione. Le autorità potranno ora disporre degli strumenti per intervenire tempestivamente e rapidamente in un ente creditizio in crisi o in dissesto in modo da assicurare la continuità delle sue funzioni finanziarie ed economiche critiche limitando al massimo l'impatto del dissesto sul sistema finanziario.***

¹ ***Direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L...).***

A dispetto delle funzioni di regolamentazione e mediazione attribuite all'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea – ABE) dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, la direttiva [] non esclude completamente l'eventualità che gli Stati membri adottino, riguardo alla risoluzione dei gruppi transfrontalieri, decisioni distinte e potenzialmente incongruenti che possono incidere sui costi complessivi della procedura. Inoltre, prevedendo meccanismi di finanziamento nazionali, non affranca sufficientemente le banche dal sostegno dei bilanci nazionali né esclude la possibilità che i vari Stati membri seguano una linea diversa riguardo all'impiego di tali meccanismi.

(6 bis) *Il Meccanismo unico di risoluzione (SRM) garantirà un approccio neutro per il trattamento delle banche in dissesto e pertanto rafforzerà la stabilità delle banche degli Stati membri partecipanti e impedirà alle crisi di produrre ricadute negli Stati membri non partecipanti, agevolando in tal modo il funzionamento del mercato interno nel suo complesso.*

¹ *Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).*

(6 ter) *L'introduzione di un potere di risoluzione centralizzato (il Meccanismo unico di risoluzione), affidato per gli Stati membri partecipanti al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione, forma parte integrante del processo di armonizzazione in materia di risoluzione realizzato dalla direttiva [BRR] e dal complesso di disposizioni uniformi dettate al riguardo dal presente regolamento. L'applicazione uniforme del regime di risoluzione negli Stati membri partecipanti risulterà rafforzata dal fatto di essere stata affidata a un'autorità centrale come l'SRM. Inoltre, l'SRM si innesta nel processo di armonizzazione nel campo della vigilanza prudenziale, portato avanti con l'istituzione dell'Autorità bancaria europea, il Codice unico sulla vigilanza prudenziale (regolamento 575/2013 e direttiva 2013/36) e, negli Stati membri partecipanti, con l'introduzione di un Meccanismo unico di risoluzione cui è affidata l'applicazione delle regole di vigilanza prudenziale dell'Unione. Vigilanza e risoluzione sono due aspetti complementari dell'instaurazione del mercato interno per i servizi finanziari, la cui applicazione allo stesso livello è considerata reciprocamente determinata.*

- (7) Il completamento del mercato interno dei servizi finanziari presuppone necessariamente l'uniformità effettiva nell'Unione delle decisioni di risoluzione adottate per le banche in dissesto, anche relativamente all'impiego dei finanziamenti reperiti a livello di Unione. Nel mercato interno il dissesto di banche in uno Stato membro può compromettere la stabilità dei mercati finanziari in tutta l'Unione: l'efficacia e l'uniformità delle norme in materia di risoluzione e la parità di condizioni nel finanziamento della risoluzione nei diversi Stati membri sono nell'interesse superiore non soltanto dello Stato membro in cui le banche operano, ma anche, in generale, in quello di tutti gli altri, perché costituiscono un mezzo per salvaguardare la concorrenza e migliorare il funzionamento del mercato interno. I sistemi bancari sono estremamente interconnessi nel mercato interno, i gruppi bancari hanno dimensione internazionale e le banche detengono attività estere in percentuali elevate: senza un meccanismo unico di risoluzione, le crisi bancarie che si verificassero negli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico (SSM) avrebbero un più forte impatto sistemico negativo anche negli Stati membri che non vi partecipano. Con l'istituzione dell'*SRM* si aumenterà la stabilità delle banche degli Stati membri partecipanti e si impedirà alle crisi di produrre ricadute negli Stati membri non partecipanti, agevolando così il funzionamento del mercato interno nel suo complesso. ***Occorre che i meccanismi di cooperazione tra gli enti stabiliti negli Stati membri partecipanti e non partecipanti siano chiari e che nessuno Stato membro o gruppo di Stati membri sia direttamente o indirettamente discriminato come luogo di prestazione di servizi finanziari.***

- (7 bis) Al fine di ristabilire la fiducia e la credibilità nel settore bancario, la Banca centrale europea (BCE) effettuerà una valutazione globale del bilancio di tutte le banche poste sotto la sua vigilanza diretta. Tale valutazione dovrebbe assicurare a tutti i portatori di interesse che le banche aderenti all'SSM e dunque rientranti nell'ambito di applicazione dell'SRM siano fundamentalmente sane e affidabili.*
- (8) Dopo che il regolamento (UE) n. .../... del Consiglio¹ ha istituito l'SSM, in virtù del quale le banche degli Stati membri partecipanti sono soggette alla vigilanza *centrale* della BCE o *alla vigilanza dalle competenti autorità nazionali nel quadro dell'SSM*, si è venuta a creare un'incongruenza tra la vigilanza unionale su tali banche e il trattamento nazionale cui le disposizioni della direttiva [] le assoggettano nelle procedure di risoluzione, *che sarà sanata dall'introduzione dell'SRM.*

¹ Regolamento (UE) n. .../... del Consiglio, del ..., che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

(8 bis) *Il regolamento si applica unicamente alle banche la cui autorità di vigilanza centrale (Home Supervisor) è la BCE o l'autorità nazionale competente negli Stati membri la cui moneta è l'euro e negli Stati membri la cui moneta non è l'euro che abbiano instaurato una cooperazione stretta a norma dell'articolo 7 del regolamento del Consiglio sull'SSM. L'ambito di applicazione del regolamento è legato a quello dell'SSM. Tenendo anzi presente l'elevato livello di interazione fra i compiti di vigilanza attribuiti all'SSM e l'azione di risoluzione, l'introduzione di un sistema centrale di vigilanza attivato a norma dell'articolo 127, paragrafo 6 TFUE assume per gli Stati membri partecipanti un'importanza fondamentale nel processo di armonizzazione della risoluzione. Il fatto di essere soggette alla vigilanza dell'SSM è un elemento specifico che colloca le entità rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento in una posizione oggettivamente distinta e ben caratterizzata ai fini della risoluzione.*

- (9) Laddove negli Stati membri che non partecipano all'SSM le banche *sono soggette alle disposizioni in materia di* vigilanza, risoluzione e *meccanismi finanziari di ultima istanza (backstop) allineate a livello nazionale*, negli Stati membri partecipanti all'SSM le banche sono soggette a un regime unionale per la vigilanza e a un regime nazionale per la risoluzione e i *meccanismi di backstop*. Dato che negli Stati membri partecipanti all'SSM la vigilanza e la risoluzione si situano a due livelli diversi, l'intervento sulle banche e la risoluzione delle loro crisi vi possono risultare meno rapidi, coerenti ed efficaci degli interventi analoghi effettuati negli Stati membri che non vi partecipano. Ne consegue che un meccanismo centralizzato di risoluzione valido per tutte le banche che operano negli Stati membri partecipanti all'SSM è essenziale perché si possano garantire pari condizioni di concorrenza.

- (10) ■ Finché in un dato Stato membro la vigilanza *resta al di fuori dell'SSM*, tale Stato membro dovrebbe mantenere anche la responsabilità delle conseguenze finanziarie dei dissesti bancari. Occorre pertanto che l'SRM si applichi soltanto alle banche e agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti all'SSM e sottoposti in tale quadro alla vigilanza della BCE *e delle autorità nazionali*. È opportuno escludere dall'SRM le banche stabilite negli Stati membri che non partecipano all'SSM. Inserendo tali Stati membri nell'SRM si darebbero loro incentivi inopportuni: in particolare, le autorità di vigilanza potrebbero aumentare la tolleranza nei confronti delle banche presenti nella loro giurisdizione, perché non dovrebbero farsi carico dell'integralità del rischio finanziario legato ad un loro dissesto. Per assicurare il parallelismo con l'SSM, l'SRM dovrebbe quindi applicarsi agli Stati membri partecipanti all'SSM. Via via che aderiscono all'SSM gli Stati membri dovrebbero essere automaticamente inseriti anche nell'SRM. L'SRM *potrebbe potenzialmente arrivare a* coprire l'intero mercato interno.

(10 bis) Per garantire condizioni di parità nel mercato interno nel suo complesso, il presente regolamento è coerente con la direttiva BRR. Esso pertanto adatta i principi di tale direttiva alle specificità dell'SRM e assicura che quest'ultimo disponga di adeguate risorse finanziarie. Quando il Comitato, la Commissione e il Consiglio esercitano i poteri loro conferiti dal presente regolamento, dovrebbero essere soggetti agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione e di esecuzione nonché alle linee guida e alle raccomandazioni adottate dall'ABE rispettivamente sulla base degli articoli 10-15 e dell'articolo 16 del regolamento ABE nell'ambito della direttiva [...]. E' opportuno che il Comitato, il Consiglio e la Commissione, nelle rispettive capacità, cooperino anche con l'ABE conformemente agli articoli 25 e 30 del regolamento ABE e rispondano alle richieste di informazioni dall'ABE loro indirizzate ai sensi dell'articolo 35 dello stesso regolamento. Si rammenta che, come indicato al considerando 32, ultima frase del regolamento ABE "nei casi in cui la pertinente normativa dell'Unione attribuisca potere discrezionale alle autorità competenti [...], le decisioni adottate dall'Autorità non possono sostituire l'esercizio, conforme al diritto dell'Unione, di tale discrezionalità." E' opportuno che lo stesso principio si applichi al presente regolamento, nel pieno rispetto dei principi sanciti dal diritto primario dell'Unione. Alla luce di queste importanti premesse, occorre che l'ABE sia in grado di assolvere i propri compiti in modo efficace e di garantire la parità di trattamento fra il Consiglio, la Commissione, il Comitato e le autorità nazionali quando i compiti svolti sono simili.

- (11) Il Fondo unico di risoluzione delle banche (di seguito "Fondo") è un elemento essenziale senza il quale l'SRM non potrebbe funzionare adeguatamente. ***Se il finanziamento della risoluzione rimanesse nazionale per lungo tempo, il legame tra emittenti sovrani e settore bancario non si romperebbe del tutto e gli investitori continuerebbero a fissare le condizioni di prestito basandosi sul luogo di stabilimento delle banche piuttosto che sul loro merito di credito.*** Il Fondo dovrebbe concorrere ad assicurare una prassi amministrativa uniforme riguardo al finanziamento della risoluzione e a evitare che pratiche nazionali divergenti ostacolino l'esercizio delle libertà fondamentali o falsino la concorrenza nel mercato interno. E' opportuno che il Fondo sia finanziato **■** ***mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale e*** che le sue risorse siano messe in comune a livello unionale, ***come previsto dall'accordo sul trasferimento e la progressiva mutualizzazione dei contributi in questione,*** **■** aumentando così la stabilità finanziaria e attenuando il legame tra la posizione di bilancio percepita di un dato Stato membro e i costi di finanziamento delle banche e delle imprese che vi operano. ***Per allentare ulteriormente detto legame è opportuno che le decisioni adottate in ambito SRM non interferiscano direttamente con le competenze in materia di bilancio degli Stati membri. In tale ambito, dovrebbero essere considerati interferenze con la sovranità e le competenze di bilancio degli Stati membri solo gli aiuti finanziari pubblici a carattere eccezionale. In particolare, le decisioni che richiedono il ricorso al Fondo o al Sistema di garanzia depositi (DGS) non dovrebbero essere considerati interferenze con la sovranità o le competenze di bilancio degli Stati membri.***

(11 bis) Il presente regolamento e la direttiva [BRR] stabiliscono le modalità di ricorso al Fondo e i criteri generali per fissare e calcolare i contributi ex ante ed ex post. Gli Stati membri partecipanti restano competenti per la riscossione dei contributi dalle entità stabilite nei rispettivi territori, in base alle disposizioni della direttiva [BRR] e del presente regolamento. Gli Stati membri partecipanti stipulano un Accordo con il quale si assumono l'obbligo di trasferire al Fondo i contributi raccolti a livello nazionale secondo le disposizioni della direttiva BRR e del regolamento SRM. Nel corso di un periodo transitorio i contributi saranno assegnati a comparti distinti corrispondenti ai vari Stati membri partecipanti (comparti nazionali). Detti comparti saranno progressivamente unificati fino a scomparire al termine del periodo transitorio. L'Accordo detterà le condizioni alle quali le parti accettano di trasferire i contributi al Fondo raccolti a livello nazionale e di unificare progressivamente i comparti. L'entrata in vigore dell'Accordo è necessaria affinché il Fondo possa iniziare a essere alimentato dai comparti nazionali sulla base dei contributi raccolti dalle parti. Il presente regolamento definisce i poteri del Comitato relativi all'utilizzo e alla gestione del Fondo. L'Accordo stabilirà le modalità con cui il Comitato potrà disporre dei comparti nazionali progressivamente unificati.

- (12) È pertanto necessario adottare misure relative all'istituzione di un meccanismo unico di risoluzione valido per tutti gli Stati membri che partecipano *all'SSM*, al fine di agevolare un funzionamento adeguato e stabile del mercato interno.
- (13) Affinché un'autorità unionale unica di risoluzione bancaria possa assicurare l'applicazione centralizzata delle norme sulla risoluzione bancaria previste dalla direttiva *[BRR]* negli Stati membri partecipanti, occorre che le norme che disciplinano l'istituzione e il funzionamento dell'SRM siano direttamente applicabili negli Stati membri in modo da scongiurare divergenze interpretative. Il mercato interno nel suo complesso trarrebbe beneficio da tale situazione, che contribuirà ad assicurare la libera concorrenza e a impedire che si erigano ostacoli al libero esercizio delle libertà fondamentali non soltanto negli Stati membri partecipanti, ma anche nel mercato interno nel suo complesso.

- (14) Rispecchiando l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. .../... del Consiglio, l'SRM dovrebbe interessare tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti. Per non inserire nel mercato interno asimmetrie di trattamento tra enti in dissesto e creditori nel corso della procedura di risoluzione della crisi, dovrebbe tuttavia essere possibile, nell'ambito dell'SRM, risolvere direttamente la crisi di qualsiasi ente creditizio degli Stati membri partecipanti. È opportuno includere nell'ambito d'applicazione dell'SRM le imprese madri, le imprese di investimento e gli enti finanziari su cui la BCE esercita la vigilanza su base consolidata. Sebbene non eserciti la vigilanza individuale su tali enti, la BCE sarà comunque l'unica autorità ad avere una percezione globale del rischio cui è esposto il gruppo e quindi, indirettamente, i suoi singoli membri. Escludendo dall'ambito d'applicazione dell'SRM entità che rientrano nella vigilanza su base consolidata della BCE s'impedirebbe di pianificare la risoluzione a livello di gruppo bancario e di adottare una strategia di risoluzione a livello di gruppo, e si sminuirebbe l'efficacia di qualsiasi decisione assunta in materia di risoluzione.

- (15) Nel quadro dell'SRM le decisioni dovrebbero essere assunte al livello più appropriato. ***In sede di adozione di decisioni a norma del presente regolamento è opportuno che il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione applichino le stesse norme sostanziali.***
- (15 bis) ***considerando che solo le istituzioni dell'Unione possono stabilire la politica di risoluzione dell'UE e che l'adozione di ogni specifico programma di risoluzione lascia un margine di discrezionalità, è necessario prevedere un'adeguata partecipazione del Consiglio e della Commissione in quanto istituzioni che, a norma dell'articolo 291 TFUE, possono esercitare competenze di esecuzione. La valutazione degli aspetti discrezionali delle decisioni di risoluzione assunte dal Comitato dovrebbe essere operata dalla Commissione. Stante il notevole impatto delle decisioni di risoluzione sulla stabilità finanziaria degli Stati membri e sull'intera Unione nonché sulla sovranità di bilancio degli Stati membri, è importante che al Consiglio siano conferiti i poteri di esecuzione necessari all'adozione di determinate decisioni in materia di risoluzione. Dovrebbe pertanto essere il Consiglio, su proposta della Commissione, ad esercitare un controllo efficace sulla valutazione fatta dal Comitato della sussistenza di un interesse pubblico e a valutare eventuali importanti modifiche dell'ammontare delle risorse del Fondo da utilizzare per un dato intervento di risoluzione. Inoltre, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che determinino ulteriori criteri o condizioni di cui il Comitato dovrà tenere conto nell'esercizio delle sue varie prerogative.***

L'attribuzione di tali compiti di risoluzione non dovrebbe ostacolare in alcun modo il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari. L'ABE deve pertanto mantenere il suo ruolo e conservare gli attuali poteri e compiti: sviluppare e contribuire all'applicazione coerente delle legislazione unionale applicabile a tutti gli Stati membri e rafforzare la convergenza delle prassi di risoluzione in tutta l'Unione.

Si rammenta che, come indicato al considerando 32, ultima frase del regolamento ABE "nei casi in cui la pertinente normativa dell'Unione attribuisca potere discrezionale alle autorità competenti [...], le decisioni adottate dall'Autorità non possono sostituire l'esercizio, conforme al diritto dell'Unione, di tale discrezionalità." E' opportuno che lo stesso principio si applichi al presente regolamento, nel pieno rispetto dei principi sanciti dal diritto primario dell'Unione. Alla luce di queste importanti premesse, occorre che l'ABE sia in grado di assolvere i propri compiti in modo efficace e di garantire la parità di trattamento fra il Consiglio, la Commissione, il Comitato e le autorità nazionali quando i compiti svolti sono simili.

(15 ter) Per conformità con i principi sanciti dall'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva [BRR], nell'assolvimento dei compiti loro conferiti dal presente regolamento le istituzioni dell'Unione dovrebbero provvedere a che siano poste in essere adeguate previsioni organizzative.

- (16) In quanto autorità di vigilanza nel quadro dell'SSM, la BCE, ***come pure il Comitato, deve essere in grado di*** valutare se un dato ente creditizio sia in dissesto o a rischio di dissesto e se non si possa ragionevolmente prospettare che un'alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitarne il dissesto in tempi ragionevoli. ***Se ritiene che siano soddisfatti tutti i criteri per far scattare l'intervento di risoluzione, il Comitato dovrebbe adottare il programma di risoluzione.***

L'iter di adozione del programma di risoluzione, che coinvolge sia la Commissione che il Consiglio, rafforza la necessaria autonomia operativa del Comitato, nel rispetto del principio della delega di poteri alle agenzie così come interpretato dalla Corte di giustizia. Pertanto il presente regolamento prevede che il programma di risoluzione adottato dal Comitato entri in vigore solo se, nelle 24 ore successive all'adozione non vi siano obiezioni da parte del Consiglio o della Commissione, o se il piano venga approvato dalla Commissione. I motivi per i quali il Consiglio può muovere obiezioni, su proposta della Commissione, al programma di risoluzione del Comitato sono strettamente limitati alla sussistenza di un pubblico interesse e a modifiche di una certa importanza apportate dalla Commissione all'ammontare delle risorse del Fondo che il Comitato propone di utilizzare.

Si considera "di una certa importanza" una modifica dell'ammontare del 5% o più rispetto alla proposta originaria del Comitato. Il Consiglio dovrebbe approvare o opporsi alle proposte della Commissione senza modificarla. In quanto osservatore alle riunioni del Comitato la Commissione dovrebbe costantemente verificare che il programma di risoluzione adottato dal Comitato rispetti pienamente il presente regolamento, assicuri un opportuno equilibrio delle varie finalità e interessi in gioco, rispetti il pubblico interesse e permetta di preservare l'integrità del mercato interno. Considerando che l'azione di risoluzione richiede un processo decisionale estremamente rapido, il Consiglio e la Commissione dovrebbero instaurare una stretta cooperazione reciproca; il Consiglio dal canto suo non dovrebbe duplicare lavori preparatori già intrapresi dalla Commissione.

Il Comitato dovrebbe dare opportune istruzioni alle autorità nazionali, alle quali spetta adottare tutte le misure necessarie per l'attuazione del programma di risoluzione.

(16 bis) L'elaborazione di un programma di risoluzione dovrebbe agevolare una risoluzione coordinata, che ha più probabilità di produrre i migliori risultati per tutte le entità di un gruppo. Il Comitato o, se del caso, le autorità di risoluzione dovrebbero avere il potere di applicare lo strumento dell'ente-ponte a livello di gruppo (che può eventualmente comportare meccanismi di ripartizione degli oneri) per stabilizzare un gruppo nel suo insieme. La proprietà delle filiazioni potrebbe essere trasferita all'ente-ponte in vista di una vendita successiva delle filiazioni, nel loro insieme o singolarmente, quando le condizioni del mercato siano adeguate. Inoltre, il Comitato o, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione, dovrebbe avere il potere di applicare lo strumento del bail-in a livello di impresa madre.

- (17) Occorre, *in particolare*, abilitare il Comitato ad assumere decisioni *relativamente a entità o gruppi di una certa importanza posti sotto la diretta vigilanza della BCE o in relazione a gruppi transfrontalieri*. È opportuno che le autorità nazionali di risoluzione assistano il Comitato nella pianificazione della risoluzione e nell'elaborazione delle decisioni di risoluzione. *Per le entità e i gruppi di non rilevante importanza e non transfrontalieri, le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero in particolare essere responsabili per la pianificazione della risoluzione, per la valutazione della sua fattibilità e la rimozione degli ostacoli che vi si frappongono, per le misure che le autorità di risoluzione sono abilitate ad adottare in occasione dell'intervento precoce e per le azioni di risoluzione. In determinate circostanze esse dovrebbero assolvere i propri compiti sulla base e in conformità del presente regolamento, servendosi dei poteri loro conferiti dalla legge nazionale di recepimento della direttiva [BRR] alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali, se e in quanto non incompatibili con le disposizioni di merito del presente regolamento.*

- (18) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno è opportuno che le stesse regole si applichino a tutte le misure di risoluzione, siano esse adottate dalle autorità nazionali di risoluzione a norma dell'omonima direttiva o nel quadro dell'SRM. Le misure saranno valutate dalla Commissione a norma dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). ■

(18 bis) Quando l'azione di risoluzione comporta la concessione di un aiuto di Stato ex articolo 107, paragrafo 1 del TFUE o di un aiuto a titolo del Fondo, una decisione di risoluzione può essere adottata dopo che la Commissione abbia emanato una decisione positiva o condizionale riguardo alla compatibilità del ricorso a tale aiuto con il mercato interno. La decisione della Commissione sull'aiuto a titolo del Fondo può imporre condizioni, impegni o obbligazioni nei confronti dell'entità beneficiaria. Le condizioni che la Commissione può imporre comprendono, ma non esaustivamente: obblighi di ripartizione degli oneri, con perdite ripianate ricorrendo innanzitutto al capitale; obblighi in merito ai contributi da parte di detentori di capitale ibrido, creditori subordinati e creditori di rango superiore, anche in base ai requisiti previsti dalla direttiva [BRR]; vincoli al versamento di dividendi su azioni o di cedole su strumenti di capitale ibrido, al riacquisto di azioni proprie o di strumenti di capitale ibrido, a operazioni di gestione del capitale; vincoli all'acquisizione di partecipazioni in imprese mediante trasferimenti di azioni o altri attivi; divieto di pratiche o strategie commerciali aggressive o di pubblicizzazione del sostegno da aiuti pubblici; obblighi relativi a quote di mercato, pricing, caratteristiche del prodotto e condotta professionale; obblighi in materia di piani di ristrutturazione; requisiti di governance; requisiti in materia di reporting e di informativa, nel rispetto delle condizioni eventualmente precisate dalla Commissione; obblighi relativi alla vendita dell'entità beneficiaria o alla vendita anche parziale delle sue attività, diritti e passività; obblighi concernenti la liquidazione dell'entità beneficiaria.

- (19) Ai fini della rapidità e dell'efficacia del processo decisionale nella risoluzione, è necessario che il Comitato si configuri come agenzia specifica dell'Unione dotata di struttura propria, corrispondente alle specifiche funzioni attribuitele, e atipica rispetto al modello di tutte le altre agenzie dell'Unione. Occorre che la sua composizione tenga adeguatamente conto di tutti i pertinenti interessi che entrano in gioco nelle procedure di risoluzione. Il Comitato dovrebbe lavorare in sessione esecutiva e sessione plenaria. Nella sessione esecutiva dovrebbe essere composto da un **presidente e da quattro membri indipendenti a tempo pieno che agiranno in modo autonomo e obiettivo nell'interesse dell'Unione tutta e dagli osservatori permanenti** nominati dalla Commissione e dalla BCE. In considerazione delle funzioni del Comitato, **il presidente e il vicepresidente** dovrebbero essere nominati **in base al merito, alle competenze, alle conoscenze in ambito bancario e finanziario nonché all'esperienza in materia di vigilanza/regolamentazione finanziaria e risoluzione bancaria. Il presidente e il vicepresidente** dovrebbero essere scelti **mediante una procedura di selezione aperta sulla quale il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere tenuti opportunamente informati. La procedura di selezione dovrebbe basarsi sul principio dell'equilibrio di genere oltre che sull'esperienza e le qualifiche possedute.**

La Commissione dovrebbe fornire alla commissione competente del Parlamento europeo l'elenco dei candidati selezionati per le posizioni di presidente e vicepresidente. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo per approvazione una proposta relativa alla nomina del presidente e vicepresidente. A seguito dell'approvazione della proposta da parte del Parlamento, il Consiglio dovrebbe adottare una decisione di esecuzione per la nomina del presidente e vicepresidente. Quando delibera sulla risoluzione della crisi di una banca o di un gruppo stabilito in un unico Stato membro partecipante, il Comitato riunito in sessione esecutiva dovrebbe convocare e coinvolgere nel processo decisionale anche il membro che tale Stato ha nominato in rappresentanza dell'autorità nazionale di risoluzione. Quando il Comitato riunito in sessione esecutiva delibera su un gruppo transfrontaliero, occorre convocare e coinvolgere nel processo decisionale anche i membri nominati, in rappresentanza delle rispettive autorità nazionali di risoluzione, dallo Stato membro d'origine e da tutti gli Stati ospitanti in questione. ■

(19 bis) In sede di assunzione di decisioni o interventi nell'esercizio dei poteri contemplati dal presente regolamento si dovrebbe tener debitamente conto dell'importanza per il mercato interno dell'esercizio del diritto di stabilimento sancito dal TFUE e in particolare, laddove possibile, degli effetti sulla prosecuzione delle attività transfrontaliere.

(19 ter) Quando è riunito in sessione esecutiva il Comitato dovrebbe preparare e, per quanto possibile, adottare tutte le decisioni concernenti la procedura di risoluzione. Vista la specificità per l'ente delle informazioni contenute nei piani di risoluzione, le decisioni concernenti la predisposizione, valutazione e approvazione dei piani di risoluzione dovrebbero essere adottate dal Comitato in sessione esecutiva. In merito all'utilizzo del Fondo è importante che non vi sia il "vantaggio della prima mossa" e che gli esborsi del Fondo siano soggetti a monitoraggio. Al fine di assicurare una corrispondente presa di decisioni da parte del Comitato, quando si richiede un intervento di risoluzione oltre la soglia di 5 miliardi di EUR, ogni membro della plenaria può, nel rispetto di un termine rigoroso, richiedere che la plenaria si pronunzi. Quando il sostegno alla liquidità non comporta alcun rischio o il rischio è significativamente inferiore rispetto ad altre forme di sostegno (specie nel caso di proroghe di credito di breve periodo e non rinnovabili a favore di enti solvibili contro adeguate garanzie collaterali di alta qualità), è giustificabile l'attribuzione a questa forma di sostegno di una ponderazione inferiore (di appena lo 0,5). Non appena la somma cumulativamente erogata dal Fondo nei 12 mesi consecutivi precedenti raggiunga la soglia di 5 miliardi di EUR l'anno, la plenaria dovrebbe valutare l'applicazione degli strumenti di risoluzione, fra cui il ricorso al Fondo, e fornire linee guida cui la sessione esecutiva dovrebbe attenersi nelle successive decisioni di risoluzione. Le linee guida per il presidente dovrebbero in particolare vertere sulla opportunità di assicurare un'applicazione non discriminatoria degli strumenti di risoluzione, di evitare l'esaurimento del fondo e di differenziare opportunamente fra liquidità a rischio basso/nulla e altre forme di sostegno.

(19 quater) Poiché i partecipanti al processo decisionale del Comitato in sessione esecutiva sono teoricamente diversi a seconda dello o degli Stati membri in cui opera l'ente o il gruppo, i partecipanti permanenti dovrebbero garantire la coerenza, l'adeguatezza e la proporzionalità delle decisioni adottate dalle diverse formazioni delle sessioni esecutive del Comitato.

(19 quinquies) Il Comitato dovrebbe poter invitare osservatori alle sue riunioni. L'attribuzione di compiti di risoluzione al Comitato dovrebbe iscriversi coerentemente nel quadro del SEVIF ed essere in linea con il suo obiettivo di fondo di definire un corpus unico di norme e di migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza e risoluzione in tutta l'Unione. In particolare l'ABE dovrebbe valutare e coordinare iniziative in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010 riguardanti i piani di risoluzione al fine di promuovere la convergenza in tale ambito. Pertanto, come regola generale, il Comitato dovrebbe sempre invitare l'ABE quando si discutano questioni per le quali, in base alla direttiva BRR, l'ABE deve elaborare norme tecniche o emanare orientamenti. Laddove opportuno possono essere invitati alle riunioni del Comitato anche altri osservatori, ad esempio un rappresentante del Meccanismo europeo di stabilità (MES).

(19 sexies) Gli osservatori dovrebbero essere vincolati agli stessi obblighi di segreto professionale validi per i membri e il personale del Comitato nonché per il personale addetto a compiti di risoluzione scambiato o distaccato dagli Stati membri partecipanti.

(19 septies) Il Comitato dovrebbe avere la facoltà di istituire équipes di risoluzione interne - composte da personale proprio e da personale delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti, se opportuno con osservatori provenienti da Stati membri non partecipanti guidati da coordinatori nominati dal personale direttivo del Comitato, che potrebbero essere invitati a presenziare alle sessioni esecutive del Comitato.

(19 octies) Il Comitato e le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti dovrebbero concludere memorandum d'intesa che descrivano i termini generali della loro cooperazione nello svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva [BRR]. I memorandum d'intesa potrebbero, tra l'altro, chiarire la consultazione attinente alle decisioni del Comitato che incidono su filiazioni o succursali stabilite negli Stati membri partecipanti, la cui impresa madre ha sede in uno Stato membro partecipante. I memorandum dovrebbero essere riesaminati periodicamente.

(19 nonies) Il Comitato dovrebbe agire in modo indipendente, avere la capacità di trattare con i grandi gruppi bancari e di agire rapidamente e in modo imparziale; dovrebbe fare in modo che si tenga debito conto della stabilità finanziaria nazionale, della stabilità finanziaria dell'Unione e del mercato interno e rispondere del proprio operato al Parlamento europeo e al Consiglio. I membri del Comitato dovrebbero disporre delle competenze necessarie in materia di ristrutturazioni e insolvenza in ambito bancario;

- (20) In considerazione delle funzioni del Comitato e degli obiettivi della risoluzione, fra cui la tutela dei fondi pubblici, il funzionamento *dell'SRM* dovrebbe essere finanziato con contributi versati dagli enti degli Stati membri partecipanti.
- (21) Il Comitato, la Commissione e *il Consiglio*, dovrebbero se del caso subentrare alle autorità nazionali di risoluzione designate a norma della direttiva [BRR] relativamente a tutti gli aspetti del processo decisionale di risoluzione. Le autorità nazionali di risoluzione designate a norma della direttiva [BRR] dovrebbero continuare a provvedere all'attuazione dei programmi di risoluzione adottati dal Comitato. Ai fini della trasparenza e del controllo democratico, così come a tutela dei diritti delle istituzioni dell'Unione, è opportuno che il Comitato risponda al Parlamento europeo e al Consiglio di qualsiasi decisione assunta in base al presente regolamento. Ai medesimi fini occorre conferire ai parlamenti nazionali determinati diritti ad essere informati delle attività del Comitato e a dialogare con esso.

(21 bis) Il parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante o la sua commissione competente dovrebbero poter invitare il presidente a partecipare a uno scambio di opinioni concernente la risoluzione di enti di detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale di risoluzione. Tale ruolo dei parlamenti nazionali risulta opportuno alla luce del potenziale impatto delle misure di risoluzione sulle finanze pubbliche, sugli enti e i rispettivi clienti e dipendenti, nonché sui mercati degli Stati membri partecipanti. Il presidente e le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero rispondere positivamente a tali inviti onde permettere uno scambio di vedute con i parlamenti nazionali.

- (23) Per garantire che sia seguita una linea omogenea nei confronti degli enti e gruppi, occorre, **previa consultazione delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione nazionali**, abilitare il Comitato ad elaborare piani di risoluzione per detti enti **e gruppi**. **Si applica la norma generale secondo cui i piani di risoluzione di un gruppo sono elaborati per il gruppo nel suo complesso e individuano misure in relazione a un'impresa madre e a tutte le singole filiazioni appartenenti al gruppo. I piani di risoluzione di gruppo devono tenere conto della struttura finanziaria, tecnica e commerciale del gruppo interessato. Se sono elaborati piani di risoluzione individuali per entità appartenenti a un gruppo, è opportuno che il Comitato o, laddove pertinente, le autorità nazionali di risoluzione cerchino di conseguire, per quanto possibile, la coerenza di tali piani con i piani di risoluzione del resto del gruppo. Il Comitato o, laddove rilevante, le autorità nazionali di risoluzione, dovrebbero trasmettere i piani di risoluzione e ogni modifica agli stessi all'autorità competente al fine di tenerla costantemente informata.** Il Comitato dovrebbe valutare la possibilità di risoluzione della crisi dell'ente o gruppo e adottare misure volte a eliminare gli eventuali impedimenti che la ostacolano. **Per assicurare la coerenza e garantire la** possibilità di **procedere alla risoluzione** dell'ente, il Comitato dovrebbe imporre alle autorità nazionali di risoluzione l'applicazione delle misure atte a eliminare tali impedimenti. **Vista la delicatezza delle informazioni che contengono, i piani di risoluzione dovrebbero essere soggetti alle disposizioni sulla riservatezza stabilite dal presente regolamento.**

(23 bis) Nell'applicare strumenti di risoluzione e nell'esercitare i relativi poteri è opportuno tenere conto del principio di proporzionalità e delle specificità della forma giuridica dell'ente.

- (24) La pianificazione è essenziale ai fini dell'efficacia della risoluzione. Il Comitato dovrebbe pertanto avere il potere di imporre modifiche alla struttura e all'organizzazione dell'ente o gruppo per eliminare gli impedimenti pratici all'applicazione degli strumenti di risoluzione e garantire la possibilità di risoluzione delle entità interessate. Dato che, in potenza, tutti gli enti hanno natura sistemica, per preservare la stabilità finanziaria è essenziale che le autorità siano in grado di procedere alla risoluzione riguardo a qualsiasi ente. Nel rispetto della libertà d'impresa sancita all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, occorre limitare il margine di manovra del Comitato alle misure necessarie per semplificare la struttura e le operazioni dell'ente al solo fine di migliorare la possibilità di risoluzione. Le misure imposte a tale proposito dovrebbero inoltre essere conformi alla legislazione dell'UE. E' opportuno che le misure non comportino discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di nazionalità e siano giustificate dalla ragione superiore di applicarle nell'interesse pubblico della stabilità finanziaria. Per stabilire se un'azione è intrapresa nell'interesse pubblico generale, il Comitato dovrebbe, agendo nell'interesse pubblico generale, poter realizzare gli obiettivi di risoluzione senza incontrare ostacoli all'applicazione degli strumenti di risoluzione o alla capacità di esercitare i poteri conferitigli. Inoltre, l'intervento dovrebbe limitarsi al minimo necessario per il conseguimento degli obiettivi.

(24 bis) Data la natura potenzialmente sistemica di tutti gli enti è di importanza cruciale che il Comitato, eventualmente in cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, sia in grado di procedere alla risoluzione di qualsiasi ente. A tal fine il Comitato, eventualmente in cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, possono adottare piani di risoluzione, valutare la possibilità di risoluzione di ogni ente e gruppo e, se necessario, adottare misure per sormontare o rimuovere gli ostacoli alla possibilità di risoluzione degli enti dello Stato membro partecipante. Gli enti di rilevanza sistemica, compresi gli enti ex articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, potrebbero in caso di fallimento mettere gravemente a rischio il funzionamento dei mercati finanziari e produrre ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria. Il Comitato, fermo restando il suo obbligo di pianificare e di valutare la possibilità di risoluzione di tutti gli enti su cui esercita con indipendenza le sue prerogative, dovrebbe prioritariamente e con opportuna diligenza definire piani di risoluzione e valutarne la fattibilità adottando ogni iniziativa necessaria a sormontare o rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono alla possibilità di risoluzione degli enti di rilevanza sistemica.

(24 ter) Laddove opportuno, i piani di risoluzione dovrebbero includere procedure d'informazione e di consultazione dei rappresentanti dei dipendenti nel corso di tutto il processo di risoluzione. Ove applicabile, vanno rispettati i contratti collettivi o altri accordi previsti tra le parti sociali, come pure le disposizioni di diritto nazionale e unionale in materia di partecipazione dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori ai processi di ristrutturazione aziendale.

(24 quater) In relazione all'obbligo di predisporre piani di risoluzione è opportuno che il Comitato - o laddove pertinente le autorità nazionali di risoluzione - nel contesto dei piani di risoluzione e in sede di ricorso ai vari poteri e strumenti a loro disposizione, tengano conto del tipo di attività, della struttura azionaria, della forma giuridica, del profilo di rischio, delle dimensioni, dello status giuridico e delle interconnessioni dell'entità con altri enti o con il sistema finanziario in generale, nonché dell'ambito e complessità delle sue attività, della sua appartenenza a un sistema di tutela istituzionale o ad altri sistemi di solidarietà cooperativa, dell'eventuale esercizio da parte dell'ente di attività o servizi di investimento e della probabilità che il suo dissesto e la sua successiva liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza possano avere un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull'economia in generale, accertandosi che il regime sia applicato in modo appropriato e proporzionato e che gli oneri amministrativi inerenti agli obblighi di predisposizione del piano di risoluzione siano il più possibile ridotti.. Considerato che il contenuto e le informazioni specificati nell'allegato A della direttiva [BRR] definiscono le norme minime per le entità di chiara rilevanza sistemica, è consentito porre in essere, in modo specifico per ente, piani di risoluzione diversi o sostanzialmente ridotti e obblighi di informativa, da aggiornare a intervalli inferiori a un anno. Il piano di risoluzione potrebbe essere ridotto per le entità di piccole dimensioni, poco interconnesse e poco complesse. Inoltre, è opportuno che il regime sia applicato in modo da non compromettere la stabilità dei mercati finanziari. In particolare, in situazioni caratterizzate da problemi più generali o anche da dubbi circa la resilienza di molte entità, è essenziale considerare il rischio di contagio derivante dalle azioni intraprese in relazione a ogni singola entità.

(24 quinquies) Nei casi in cui la direttiva [BRR] offre alle autorità nazionali di risoluzione la possibilità di applicare obblighi semplificati o di accordare deroghe all'obbligo di elaborare piani di risoluzione, occorre predisporre una procedura in virtù della quale il Comitato - o se pertinente le autorità nazionali di risoluzione - può autorizzare l'applicazione di obblighi semplificati.

(24 sexies) In linea con la struttura patrimoniale delle entità affiliate a un organismo centrale, ai fini del presente regolamento tali entità non sono tenute a redigere ciascuna un piano di risoluzione distinto per il solo motivo che l'organismo centrale cui sono affiliati è soggetto alla supervisione diretta della Banca centrale europea. Nel caso di piani di risoluzione di gruppo, nella stesura dei piani si dovrebbe tenere conto specificamente del potenziale impatto delle misure di risoluzione in tutti gli Stati membri nei quali il gruppo opera.

- (25) L'SRM *si dovrebbe basare* sui quadri giuridici delineati dalla direttiva **[BRR]** e dall'SSM. Il Comitato dovrebbe quindi essere abilitato a intervenire in una fase precoce in caso di deterioramento della situazione finanziaria o della solvibilità di **un'entità**. Le informazioni che il Comitato riceve in questa fase dalle autorità nazionali di risoluzione o dalla BCE gli servono per poter determinare le azioni da avviare per predisporre la risoluzione della crisi **dell'entità**.
- (26) Per assicurare la rapidità dell'azione di risoluzione allorquando ne emerge la necessità, occorre che il Comitato sorvegli attentamente, in cooperazione **con la BCE o con** l'autorità competente pertinente, la situazione **delle entità interessate** e ne controlli la conformità alle misure di intervento precoce adottate nei loro confronti. **Nel determinare se un intervento del settore privato è suscettibile di prevenire, in un lasso di tempo ragionevole, il dissesto di un'entità, l'autorità interessata dovrebbe tener conto dell'efficacia delle misure d'intervento precoce intraprese durante il periodo predeterminato dall'autorità competente.**

- (26 bis) Il Comitato, le autorità di risoluzione e le autorità competenti nazionali nonché la BCE dovrebbero all'occorrenza concludere un memorandum d'intesa che descriva i termini generali della reciproca cooperazione nello svolgimento dei rispettivi compiti previsti dalla legislazione dell'Unione. Il memorandum deve essere riesaminato periodicamente.*
- (26 ter) Nell'adottare decisioni o intraprendere azioni, in particolare in relazione ad entità stabilite negli Stati membri partecipanti e in quelli non partecipanti, occorre prendere in considerazione anche i possibili effetti avversi su tali Stati membri, come le minacce alla stabilità finanziaria dei loro mercati finanziari e sulle entità in essi stabilite.*

- (27) La procedura di risoluzione dovrebbe concludersi in tempi brevi per perturbare il meno possibile i mercati finanziari e l'economia. ***È opportuno che i depositanti abbiano garantita la possibilità di accedere almeno ai depositi garantiti quanto più rapidamente possibile, e comunque entro le scadenze previste dalla direttiva [DGS].*** Occorre che, in qualsiasi fase della procedura di risoluzione della crisi, la Commissione abbia accesso a tutte le informazioni che reputa necessarie per adottare una decisione con cognizione di causa nel quadro di tale procedura. ■

(27 bis) È opportuno che la decisione di assoggettare un'entità finanziaria alla risoluzione sia adottata prima che l'entità divenga insolvente a termini di bilancio (balance-sheet insolvent) e che l'intero capitale sia esaurito. La risoluzione dovrebbe essere avviata dopo aver determinato che l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto e che nessuna misura alternativa del settore privato eviterebbe tale dissesto in tempi ragionevoli. Il fatto che un'entità non soddisfi i requisiti per l'autorizzazione non giustifica di per sé l'avvio della procedura di risoluzione, soprattutto se essa è ancora economicamente sostenibile o se sussistono i presupposti perché lo sia. Un'entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una delle situazioni seguenti: quando viola o è probabile che violi in un prossimo futuro i requisiti per il prosieguo dell'autorizzazione; quando le sue attività sono o è probabile che siano in un prossimo futuro inferiori alle passività; quando non è o è probabile che non sia in grado in un prossimo futuro di pagare i debiti in scadenza oppure quando necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario e non ricorrano le circostanze particolari menzionate nel presente regolamento. La mera circostanza che l'entità necessiti dello strumento di sostegno di emergenza alla liquidità fornito da una banca centrale non costituisce prova sufficiente del fatto che essa non è, o in un prossimo futuro non sarà, in grado di pagare le obbligazioni in scadenza. Se questo strumento fosse garantito da uno Stato, un'entità che vi accede sarebbe soggetta alle norme che disciplinano gli aiuti di Stato. Per preservare la stabilità finanziaria, specialmente in caso di carenza sistemica di liquidità, è opportuno che la prestazione di garanzie statali su strumenti di liquidità forniti da banche centrali o di garanzie statali sulle passività di nuova emissione per rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro non facciano scattare la procedura di risoluzione quando siano soddisfatte determinate condizioni. È opportuno, in particolare, che le misure di garanzia dello Stato ottengano l'approvazione a titolo di aiuti di Stato e non facciano parte di un pacchetto di aiuti più ampio, e che il ricorso alle misure di garanzia sia rigorosamente limitato nel tempo. È opportuno che le garanzie degli Stati membri sugli utili azionari siano vietate.

Quando fornisce una garanzia, uno Stato membro dovrebbe assicurare che essa sia sufficientemente remunerata dall'entità. Inoltre, la fornitura del sostegno finanziario pubblico straordinario non dovrebbe far scattare la procedura di risoluzione quando, a titolo di misura cautelare, uno Stato membro rileva una quota di partecipazione azionaria di un'entità, anche di proprietà pubblica, che soddisfa i suoi requisiti patrimoniali. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando un'entità deve raccogliere nuovo capitale a causa dell'esito di prove di stress basate su determinati scenari o di un esercizio equivalente svolto da autorità macroprudenziali che comprenda il requisito di preservare la stabilità finanziaria in un contesto di crisi sistemica, ma l'entità non è in grado di raccogliere capitale sui mercati privati. Un'entità non è considerata in dissesto o a rischio di dissesto per il semplice fatto di aver ricevuto sostegno finanziario pubblico straordinario prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Infine, l'accesso a strumenti di liquidità, compreso il sostegno di emergenza alla liquidità da parte di banche centrali, può costituire un aiuto di Stato ai sensi della pertinente normativa.

- (28) La liquidazione di **un'entità** in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di servizi essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti. In tal caso si configura un interesse pubblico ad applicare strumenti di risoluzione, con l'obiettivo di garantire la continuità dei servizi finanziari essenziali, mantenere la stabilità del sistema finanziario, limitare l'azzardo morale riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico per **le entità** in dissesto e tutelare i depositanti.
- (29) Si dovrebbe comunque vagliare sempre l'ipotesi della liquidazione **dell'entità** insolvente con procedura ordinaria di insolvenza prima di prendere la decisione di **mantenerla** in attività. **L'entità** insolvente dovrebbe essere mantenuta in attività ai fini della stabilità finanziaria, ricorrendo, per quanto possibile, a fondi privati, attraverso la vendita o la fusione con un acquirente del settore privato o previa riduzione delle passività **dell'entità** ovvero previa conversione del suo debito in capitale **a fini di** ricapitalizzazione.

- (30) *Nell'adottare o preparare decisioni concernenti i poteri di risoluzione, il Consiglio e il Comitato dovrebbero provvedere a che l'azione di risoluzione sia adottata nel rispetto di taluni principi, ad esempio che azionisti e creditori sostengano una quota adeguata delle perdite, che la direzione sia in linea di massima sostituita, che i costi della risoluzione dell'ente siano ridotti il più possibile e che i creditori di pari rango siano trattati in modo equo. In particolare, qualora creditori di pari rango siano trattati in maniera diversa nel contesto di un'azione di risoluzione, le differenze dovrebbero essere proporzionate e giustificate dal pubblico interesse e non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di cittadinanza.*

- (31) Occorre che le limitazioni dei diritti di azionisti e creditori siano conformi all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali. Gli strumenti di risoluzione dovrebbero pertanto essere applicati esclusivamente alle entità in dissesto o a rischio di dissesto e solo quando ciò risulta necessario per perseguire l'obiettivo della stabilità finanziaria nell'interesse generale. In particolare, dovrebbero essere applicati laddove *l'entità* non possa essere liquidata con procedura ordinaria di insolvenza senza destabilizzare il sistema finanziario e siano necessarie misure intese a garantire il rapido trasferimento e la prosecuzione di funzioni importanti a livello sistemico, e laddove non si possa ragionevolmente prospettare una soluzione alternativa che coinvolga il settore privato, neanche sotto forma di un aumento del capitale, da parte degli azionisti esistenti o di terzi, sufficiente a ripristinare la piena sostenibilità economica *dell'entità*.

- (32) L'interferenza nei diritti di proprietà non dovrebbe essere eccessiva. Di conseguenza, gli azionisti e creditori interessati non dovrebbero subire perdite superiori a quelle che avrebbero sostenuto se *l'entità* fosse stata liquidata nel momento in cui è stata decisa la risoluzione della crisi. Qualora le attività di *un'entità* soggetta a risoluzione della crisi siano parzialmente cedute ad un acquirente privato o a una banca-ponte, è opportuno liquidare la parte residua di *tale entità* con procedura ordinaria di insolvenza. Per tutelare gli azionisti e creditori *dell'entità* nel corso della procedura di liquidazione, occorre sancirne il diritto a ricevere, in pagamento dei loro crediti, una somma non inferiore a quella che, secondo le stime, avrebbero recuperato se *l'entità* nella sua integralità fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

- (33) ***Per tutelare il diritto di azionisti e creditori è opportuno stabilire obblighi chiari riguardo alla valutazione delle attività e delle passività dell'entità soggetta a risoluzione e, ove richiesto dal presente regolamento, alla valutazione del trattamento che tali azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l'entità fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Dovrebbe essere possibile avviare una valutazione fin dalla fase di intervento precoce. Prima di qualsiasi azione di risoluzione della crisi si dovrebbe effettuare una valutazione equa e realistica delle attività e delle passività dell'entità. Un ricorso giurisdizionale avverso la stima effettuata dovrebbe essere possibile soltanto se verte anche sulla decisione di risoluzione. Ove richiesto dal presente regolamento dovrebbe inoltre essere effettuato un raffronto a posteriori, dopo l'applicazione degli strumenti di risoluzione, fra il trattamento effettivamente ricevuto da azionisti e creditori e quello che sarebbe stato riservato loro in una procedura ordinaria di insolvenza. Se risulta che, in pagamento dei loro crediti, azionisti e creditori hanno ricevuto una somma inferiore a quella che avrebbero recuperato in una procedura ordinaria di insolvenza, è opportuno sancire il loro diritto a incassare la differenza ove richiesto dal presente regolamento. L'eventuale differenza dovrebbe essere versata dal Fondo istituito a norma del presente regolamento.***

- (34) *E' importante che le perdite siano rilevate al momento in cui si verifica il dissesto dell'entità. La valutazione delle attività e passività dell'entità in dissesto dovrebbe fondarsi su ipotesi prudenti e realistiche riferite al momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione. Nella valutazione, il valore delle passività non dovrebbe però essere influenzato dalla situazione finanziaria dell'entità. Il Comitato dovrebbe poter procedere, per motivi di urgenza, a una valutazione rapida delle attività e passività dell'entità in dissesto. Tale valutazione dovrebbe essere provvisoria e mantenersi valida fino al momento in cui sia condotta una valutazione indipendente.*
- (35) A tutela dell'obiettività e certezza della procedura di risoluzione occorre stabilire l'ordine di riduzione o conversione dei crediti non garantiti nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione. Per limitare il rischio che i creditori subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero subito se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, tale ordine dovrebbe valere sia nella procedura ordinaria di insolvenza sia nella procedura di riduzione o conversione nel quadro della risoluzione, anche per agevolare la quantificazione del debito.

(35 bis) La Commissione dovrebbe controllare l'applicazione del presente regolamento onde valutarne l'impatto sul mercato interno e stabilire se siano necessarie modifiche o innovazioni per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'SRM, in particolare se l'Unione bancaria debba essere completata dall'armonizzazione a livello unionale delle procedure di insolvenza per gli enti in stato di dissesto.

(36) ■ Il Comitato dovrebbe stabilire il programma particolareggiato di risoluzione. I pertinenti strumenti di risoluzione dovrebbero comprendere la vendita dell'attività d'impresa, l'entente, il bail-in e la separazione delle attività, strumenti previsti anche dalla direttiva [BRR]. Il **programma** dovrebbe permettere altresì di valutare se sono soddisfatte le condizioni di riduzione di valore e di conversione degli strumenti di capitale.

- (36 bis)** *Quando intraprende azioni di risoluzione, il Comitato dovrebbe tenere conto delle misure previste nel piano di risoluzione e applicarle, a meno che non ritenga, alla luce delle specifiche circostanze, che gli obiettivi di risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in detto piano.*
- (36 ter)** *Gli strumenti di risoluzione dovrebbero comprendere la vendita dell'attività d'impresa o delle azioni dell'entità soggetta a risoluzione, la costituzione di un'entità-ponte, la separazione delle attività non in sofferenza dell'entità in dissesto da quelle deteriorate o in sofferenza, e il bail-in degli azionisti e dei creditori dell'entità medesima.*
- (36 quater)** *Laddove gli strumenti di risoluzione siano stati utilizzati per trasferire i servizi d'importanza sistemica o l'attività economicamente sostenibile di un'entità a un'entità sana, quale un acquirente del settore privato o un'entità-ponte, la parte residua dell'entità dovrebbe essere liquidata.*

- (37) Lo strumento della vendita dell'attività d'impresa dovrebbe consentire la vendita *dell'entità* o di rami della sua attività a uno o più acquirenti senza il consenso degli azionisti.
- (37 bis) *Quando si applica lo strumento della vendita dell'attività d'impresa, i proventi netti derivanti dalla cessione delle attività o passività dell'entità soggetta a risoluzione dovrebbero andare a beneficio dell'entità che resta interessata dalla procedura di liquidazione. Quando si applica lo strumento della vendita dell'attività d'impresa, i proventi netti derivanti dalla cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi dall'entità soggetta a risoluzione dovrebbero andare a beneficio dei titolari delle azioni o altri titoli di proprietà dell'entità che resta interessata dalla procedura di liquidazione. I proventi sono calcolati al netto dei costi generati dal dissesto dell'entità e dal processo di risoluzione.*
- (38) Lo strumento della separazione delle attività consente alle autorità di cedere *attività, diritti o passività di un'entità soggetta a risoluzione* a una società veicolo distinta. Questo strumento dovrebbe essere utilizzato solo unitamente ad altri strumenti per impedire un indebito vantaggio competitivo a favore *dell'entità* in dissesto.

- (39) *Un regime di risoluzione efficace dovrebbe ridurre al minimo i costi della risoluzione di un'entità in dissesto sostenuti dai contribuenti e assicurare che anche la risoluzione di entità di rilevanza sistemica sia possibile senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria. Con lo strumento del bail-in si consegue tale obiettivo garantendo che gli azionisti e creditori dell'entità in dissesto sostengano una congrua quota di perdite e si facciano carico di una quota adeguata dei costi derivanti dal dissesto dell'entità. Ciò darà agli azionisti e ai creditori delle entità un maggiore incentivo a vigilare sul buon funzionamento dell'entità in circostanze normali. Ciò è conforme alla raccomandazione del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) che i poteri di riduzione del debito e di conversione previsti per legge siano inclusi in un quadro normativo di risoluzione come opzione aggiuntiva, unitamente ad altri strumenti di risoluzione.*
- (40) *Al fine di garantire la necessaria flessibilità nel ripartire le perdite tra i creditori in una serie di circostanze, è opportuno che lo strumento del bail-in possa applicarsi sia quando l'obiettivo è procedere alla risoluzione dell'entità in dissesto mantenendola attiva – purché se ne possa ragionevolmente prospettare il ripristino della sostenibilità economica – sia quando servizi importanti a livello sistemico sono trasferiti a un'entità-ponte e la parte residua dell'entità cessa di operare ed è liquidata.*

- (41) Quando lo strumento del bail-in è applicato con l'obiettivo di ripristinare il capitale *dell'entità* in dissesto per consentirgli di continuare la propria attività, la risoluzione della crisi tramite bail-in dovrebbe essere accompagnata dalla sostituzione della direzione, *salvo nei casi in cui il suo mantenimento sia opportuno e necessario per conseguire gli obiettivi di risoluzione*, e dalla successiva ristrutturazione *dell'entità* e delle sue attività in modo da eliminare i motivi del dissesto. La ristrutturazione dovrebbe essere realizzata mediante l'attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale. *Laddove applicabile, tale piano dovrebbe essere compatibile con il piano di ristrutturazione che le entità sono tenute a presentare alla Commissione a titolo del quadro normativo dell'Unione per gli aiuti di Stato. Il piano dovrebbe in particolare includere, oltre alle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'entità, misure che limitino l'aiuto alla ripartizione degli oneri minima e misure che arginino le distorsioni di concorrenza.*

- (42) Non è opportuno applicare lo strumento del bail-in a crediti garantiti, siano essi assistiti da garanzia reale o da altri tipi di garanzie. Tuttavia, per assicurare che lo strumento sia efficace e raggiunga gli obiettivi è ***auspicabile che si possa applicare*** a una gamma quanto più ampia possibile di passività non garantite di ***un'entità*** in dissesto. È nondimeno opportuno escludere determinate categorie di passività non garantite dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in. ***Per tutelare i titolari di depositi coperti***, lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi ai depositi protetti ai sensi della direttiva [DGS]. ***Per garantire la continuità delle funzioni essenziali lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi a talune*** passività nei confronti dei dipendenti ***dell'entità*** in dissesto o ai crediti commerciali relativi a beni e servizi necessari per il funzionamento quotidiano ***dell'entità***. ***Per soddisfare gli obblighi pensionistici e gli importi delle pensioni dovuti a fondi pensionistici e fiduciari di tali fondi***, lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi alle passività ***dell'entità in dissesto nei confronti di un regime pensionistico***, salvo per le passività concernenti benefici pensionistici da attribuire alle componenti variabili della remunerazione non derivate da negoziati collettivi. ***Per limitare il rischio di contagio sistemico lo strumento del bail-in non dovrebbe applicarsi alle passività derivanti dalla partecipazione a sistemi di pagamento con scadenza residua inferiore a sette giorni, o alle passività nei confronti di entità - escluse quelle che fanno parte dello stesso gruppo - con scadenza originaria inferiore a sette giorni.***

(42 bis) Dovrebbe essere possibile escludere, integralmente o parzialmente, le passività in talune circostanze, ad esempio quando non sia possibile applicare lo strumento del bail-in alle passività in tempi ragionevoli, quando l'esclusione sia strettamente necessaria e proporzionata al fine di assicurare la continuità delle funzioni essenziali e delle principali aree di attività o, ancora, quando l'applicazione del bail-in alle passività provocherebbe una distruzione di valore tale che le perdite subite da altri creditori sarebbero più elevate che se le passività non fossero state escluse dal bail-in. Dovrebbe essere possibile anche escludere, integralmente o parzialmente, le passività quando ciò sia necessario per evitare il diffondersi di contagio e instabilità finanziaria suscettibili di perturbare gravemente l'economia di uno Stato membro. Nell'effettuare tali valutazioni, il Comitato o, laddove pertinente, le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero considerare le conseguenze di un eventuale bail-in di passività derivanti da depositi ammissibili detenuti da persone fisiche, da microimprese e da piccole e medie imprese superiore al massimale garantito dalla direttiva [DGS].

Quando si applicano tali esclusioni, il livello di riduzione di valore o di conversione delle altre passività ammissibili può essere aumentato per tener conto delle esclusioni stesse, fatto salvo il rispetto del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto alla procedura di insolvenza. Se le perdite non possono essere trasferite ad altri creditori il Fondo può effettuare conferimenti all'entità soggetta a risoluzione nel rispetto di una serie di rigorose condizioni, tra cui l'obbligo che siano già state oggetto di bail-in perdite almeno pari all'8% delle passività totali - fondi propri compresi - e che le risorse erogate dal Fondo di risoluzione si limitino al 5% delle passività totali - fondi propri compresi - o, se inferiori, ai mezzi finanziari di cui dispone il Fondo e all'importo che può essere raccolto mediante conferimenti ex post nell'arco di un periodo di tre anni.

(42 ter) In casi straordinari in cui le passività sono state escluse e il Fondo è stato usato per il bail-in al posto delle passività in questione a concorrenza del massimale ammesso, il Comitato può tentare di reperire finanziamenti ricorrendo a fonti alternative.

- (42 quater) La percentuale minima del bail-in, pari all'8% delle passività totali di cui all'articolo 24, paragrafo 7 [lettera a)], dovrebbe essere basata sulla valutazione di cui all'articolo 17. Le perdite storiche, già assorbite dagli azionisti riducendo i fondi propri prima della valutazione di cui all'articolo 17, non dovrebbero rientrare nelle percentuali suddette.*
- (43) Essendo la protezione dei titolari di depositi protetti uno degli obiettivi più importanti della risoluzione, ***lo strumento del bail-in non dovrebbe incidere*** sui depositi protetti, anche se il sistema di garanzia dei depositi contribuisce comunque a finanziare il processo di risoluzione ***assorbendo le perdite fino a concorrenza delle perdite nette che avrebbe dovuto sostenere dopo aver indennizzato i depositanti nella procedura ordinaria di insolvenza***. L'esercizio dei poteri di bail-in permetterebbe ai depositanti di continuare ad accedere ai depositi, il che costituisce il principale motivo per cui sono stati istituiti i sistemi di garanzia dei depositi. ***Se non si prevedesse*** d'implicare questi sistemi in tali casi, si configurerebbe un vantaggio indebito rispetto al resto dei creditori nei confronti dei quali l'autorità di risoluzione eserciterebbe i suoi poteri.

(43 bis) Quando, nel contesto della risoluzione di un'entità, i depositi sono trasferiti a un'altra entità, i depositanti non dovrebbero essere assicurati per un importo superiore al livello di copertura previsto dalla direttiva [DGS]. Di conseguenza, i crediti relativi ai depositi rimasti presso l'entità soggetta a risoluzione si dovrebbero limitare alla differenza tra i fondi trasferiti e il livello di copertura previsto dalla direttiva [DGS]. Se i depositi trasferiti sono superiori al livello di copertura, il depositante non dovrebbe avere un diritto di credito nei confronti del sistema di garanzia dei depositi per quanto concerne i depositi rimasti presso l'entità soggetta a risoluzione.

I

- (45) Per evitare che *le entità* strutturino le passività in modo da minare l'efficacia dello strumento del bail-in, *è opportuno* stabilire che *esse devono essere sempre in regola con i requisiti minimi in fatto di fondi propri e passività ammissibili assoggettabili allo strumento del bail-in, espressi* in percentuale delle passività totali *dell'entità* non rientranti nei fondi propri a norma *della direttiva 2013/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio².*

¹ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

² Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag.1).

(45 bis) In sede di determinazione dei requisiti minimi per i fondi propri e le passività ammissibili all'interno di un gruppo è opportuno adottare un approccio "top down". L'approccio riconosce che l'azione di risoluzione si applica a livello di singola entità giuridica e che la capacità di assorbimento delle perdite deve essere imperativamente situata nell'entità all'interno del gruppo nella quale si verificano le perdite, oppure essere a questa accessibile. A tal fine, occorre assicurare che la capacità di assorbimento delle perdite all'interno di un gruppo sia distribuita in tutto il gruppo, in funzione del livello di rischio che presentano le entità giuridiche che ne fanno parte. Il requisito minimo necessario per ogni singola filiazione deve essere valutato separatamente. Occorre anche assicurare che tutti i capitali e tutte le passività computati ai fini del requisito minimo consolidato siano situati nelle entità in cui è probabile che si verifichino le perdite, o siano altrimenti disponibili per assorbire le perdite.

Il presente regolamento dovrebbe consentire una risoluzione "multiple-point-of-entry" (Mep) o "single-point-of-entry" (Spe). La necessità di requisiti minimi per i fondi propri e le passività ammissibili dovrebbe riflettere la strategia di risoluzione idonea a un gruppo, come definita nel piano di risoluzione. In particolare, i requisiti minimi per i fondi propri e le passività ammissibili dovrebbero essere imposti al pertinente livello del gruppo per riflettere l'approccio Mep o Spe contenuto nel piano di risoluzione, senza dimenticare che possono esservi circostanze nelle quali si applicherà un approccio diverso da quello contenuto nel piano, ad esempio perché consente di raggiungere meglio gli obiettivi della risoluzione. In tali circostanze e a prescindere dal fatto se un gruppo ha scelto l'approccio Spe o Mep, tutte le entità del gruppo dovrebbero sempre disporre di solidi requisiti minimi per i fondi propri e le passività ammissibili, per evitare il rischio di contagio o di assalto agli sportelli.

- (46) È opportuno scegliere il metodo di risoluzione della crisi che risulta migliore in funzione delle circostanze del caso e dell'obiettivo perseguito: dovrebbero quindi essere disponibili tutti gli strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva [BRR]. *In sede di decisione sul programma di risoluzione la Commissione, il Consiglio e il Comitato dovrebbero per quanto possibile optare rispettivamente per il piano finanziariamente meno oneroso per il Fondo istituito a norma dell'articolo 64.*

- (47) La direttiva [BRR] ha attribuito alle autorità nazionali di risoluzione il potere di svalutare e convertire gli strumenti di capitale, perché le condizioni che permettono tali operazioni possono coincidere con le condizioni della risoluzione; in tal caso, occorre valutare se tali operazioni siano sufficienti a ripristinare, da sole, la solidità finanziaria dell'entità oppure se sia necessaria anche un'azione di risoluzione. In via di principio, detto potere sarà usato nel contesto della risoluzione. È opportuno che il Comitato, **sotto il controllo della Commissione o, se pertinente, del Consiglio** subentrino alle autorità nazionali di risoluzione anche in questa funzione e siano quindi abilitati a valutare se sussistano le condizioni per la riduzione di valore e la conversione degli strumenti di capitale e a decidere se un'entità debba essere assoggettata a risoluzione se ne sono soddisfatte anche le condizioni.

- (48) Occorre assicurare l'efficienza e l'uniformità dell'azione di risoluzione in tutti gli Stati membri partecipanti. A tal fine ■ laddove l'autorità nazionale di risoluzione ***non abbia applicato o non si sia attenuta a una decisione del Comitato in forza del presente regolamento o l'abbia applicata in modo da recare pregiudizio a uno degli obiettivi di risoluzione o all'attuazione efficiente del programma di risoluzione, il Comitato dovrebbe avere il potere*** di cedere a un'altra persona determinati diritti, attività o passività ***dell'entità*** soggetta a risoluzione o a esigere, in talune circostanze, la conversione degli strumenti di debito che contengono una clausola contrattuale al riguardo ***oppure ad adottare ogni intervento utile ad evitare di pregiudicare l'obiettivo di risoluzione di cui trattasi***. È necessario precludere alle autorità nazionali di risoluzione qualsiasi iniziativa che limiti o intralci il Comitato nell'esercizio dei suoi poteri o funzioni.
- (48 bis) ***Le entità, gli organi e le autorità coinvolte nell'applicazione del presente regolamento dovrebbero cooperare reciprocamente rispettando il dovere di leale cooperazione sancito dai trattati.***

- (49) Per potenziare l'efficacia dell'SRM è opportuno che il Comitato cooperi strettamente, e in ogni circostanza, con l'Autorità bancaria europea (ABE). Ove appropriato, il Comitato dovrebbe cooperare anche con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e il Comitato europeo per il rischio sistemico, così come con le altre autorità che fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria. Dovrebbe altresì cooperare strettamente con la BCE e con le altre autorità abilitate ad esercitare la vigilanza *sulle entità* nell'ambito dell'SSM, in particolare riguardo ai gruppi soggetti alla vigilanza su base consolidata della BCE. Ai fini di una gestione efficace della procedura di risoluzione delle banche in dissesto, il Comitato dovrebbe cooperare con le autorità nazionali di risoluzione in tutte le fasi: questa cooperazione è infatti necessaria non soltanto nella fase di attuazione delle decisioni in materia di risoluzione assunte dal Comitato, ma anche prima che esse siano adottate, nella fase di pianificazione della risoluzione o nella fase di intervento precoce. ***Il Comitato dovrebbe avere la possibilità di cooperare con le pertinenti autorità di risoluzione, con il SEVIF e con i meccanismi che finanziano assistenza finanziaria pubblica diretta o indiretta.***

- (49 bis) In sede di applicazione di strumenti di risoluzione e di esercizio dei poteri in materia, il Comitato dovrebbe incaricare le autorità nazionali di risoluzione di assicurare l'informazione e, se del caso, la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori delle entità interessate, così come previsto dalla direttiva [BRR].*
- (50) Dato che subentra alle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti per le decisioni in materia di risoluzione, il Comitato dovrebbe sostituirsi a esse anche nella cooperazione con gli Stati membri non partecipanti - ***nonché in seno ai collegi di risoluzione di cui alla direttiva [BRR]*** - per gli aspetti attinenti alle funzioni di risoluzione.

- (51) Poiché numerosi enti operano non soltanto all'interno dell'Unione bensì a dimensione internazionale, qualsiasi meccanismo di risoluzione deve, per essere efficace, stabilire principi di cooperazione con le pertinenti autorità dei paesi terzi. Il sostegno offerto alle autorità dei paesi terzi dovrebbe rispettare il quadro giuridico previsto nell'articolo 88 della direttiva [BRR]. ***Al fine di assicurare un approccio coerente nei confronti dei paesi terzi occorre evitare per quanto possibile che negli Stati membri partecipanti si prendano decisioni divergenti quanto al riconoscimento di procedure di risoluzione condotte nei paesi terzi nei confronti di enti o imprese madri che negli Stati membri partecipanti posseggono filiazioni o altre attività, diritti o passività. Il Comitato dovrebbe pertanto essere abilitato a emettere raccomandazioni in materia.***
- (52) Per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni il Comitato dovrebbe disporre di poteri di indagine adeguati: potere di esigere che gli siano comunicate tutte le informazioni necessarie per il tramite delle autorità nazionali di risoluzione ***o direttamente dopo aver informato dette autorità***, e potere di svolgere indagini e ispezioni in loco, se del caso in cooperazione con le autorità nazionali competenti, ***avvalendosi di tutte le informazioni a disposizione della BCE e delle autorità nazionali competenti***. Le ispezioni in loco nel quadro della risoluzione permetterebbero al Comitato di monitorare concretamente l'attuazione delle misure da parte delle autorità nazionali e ***di assicurare che le decisioni siano adottate*** in base a informazioni totalmente attendibili.

- (53) Affinché il Comitato abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti, occorre precludere **alle entità e al relativo personale oppure ai soggetti terzi cui le entità in questione hanno esternalizzato funzioni o attività**, la possibilità di negargli informazioni adducendo il segreto professionale. **Al tempo stesso la rivelazione di tali informazioni al Comitato non dovrebbe essere considerata una violazione del segreto professionale.**
- (54) Per assicurare il rispetto delle decisioni adottate nel quadro dell'SRM, occorre infliggere **ammende** proporzionate e dissuasive in caso di violazione. È opportuno abilitare il Comitato a infliggere ammende o penalità di mora alle imprese che non si conformano **alle decisioni del Comitato loro indirizzate.**
- (55) Qualora un'autorità nazionale di risoluzione violi le regole dell'SRM non esercitando i poteri conferitile dalla normativa nazionale per attuare un'istruzione impartita dal Comitato, lo Stato membro in questione può essere tenuto responsabile, conformemente alla giurisprudenza in materia, della riparazione dei danni causati alle persone, compresi, ove applicabile, l'entità o il gruppo soggetti a risoluzione ovvero i creditori di qualsiasi ramo di tale entità o gruppo in qualsiasi Stato membro.

- (56) ***Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che il Comitato sia dotato di un bilancio autonomo, con entrate provenienti da contributi obbligatori degli enti degli Stati membri partecipanti.*** Occorre stabilire norme adeguate che disciplinino il bilancio del Comitato, la relativa elaborazione, l'adozione della regolamentazione interna che ne fissa la procedura di stabilimento e di esecuzione e l'audit interno ed esterno.
- (56 bis) ***Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di applicare commissioni per coprire i costi amministrativi delle rispettive autorità nazionali di risoluzione.***
- (56 ter) ***Gli Stati membri partecipanti hanno deciso di comune accordo di provvedere a che agli Stati membri non partecipanti siano prontamente rimborsate con interessi le somme da essi pagate a titolo di risorse proprie per ogni intervento del bilancio dell'Unione volto a onorare le responsabilità extracontrattuali e costi connessi attinenti allo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento. Gli Stati membri partecipanti hanno concluso un accordo per l'attuazione di tale impegno.***

- (57) Vi sono casi in cui l'efficacia degli strumenti di risoluzione applicati può dipendere dalla disponibilità di finanziamenti a breve termine *per l'entità o per un'entità-ponte*, dalla fornitura di garanzie a potenziali acquirenti o dalla reperibilità di capitali per *l'entità-ponte*. *Al di là del ruolo delle banche centrali di fornire liquidità al sistema finanziario anche in momenti di crisi*, è quindi importante istituire un Fondo che permetta di non usare denaro pubblico a tal fine. *La stabilizzazione del sistema finanziario dovrebbe essere finanziata dal settore finanziario nel suo complesso.*
- (58) Poiché è necessario che il Fondo sia pienamente disponibile per la risoluzione *delle entità* in dissesto, il Fondo non dovrebbe essere attivato per nessuno scopo che non sia l'attuazione efficiente degli strumenti e dei poteri di risoluzione. Dovrebbe inoltre essere usato solo nel rispetto degli obiettivi e principi di risoluzione applicabili. Di conseguenza, il Comitato dovrebbe provvedere a che le perdite, i costi o le altre spese sostenuti in relazione all'applicazione degli strumenti di risoluzione siano in primo luogo a carico degli azionisti e creditori *dell'entità* soggetta a risoluzione. Il Fondo dovrebbe farsi carico delle perdite, costi o altre spese sostenuti in relazione agli strumenti di risoluzione soltanto se le risorse degli azionisti e creditori sono esaurite.

- (59) In linea di principio, i contributi dovrebbero essere raccolti dal settore prima di qualsiasi operazione di risoluzione e indipendentemente da essa. Quando i finanziamenti preventivi non sono sufficienti a coprire le perdite o i costi sostenuti per l'attivazione del Fondo, occorrono contributi aggiuntivi per sostenere gli ulteriori costi o perdite. Occorre che il Fondo abbia la possibilità di contrarre prestiti o di ottenere altre forme di sostegno dalle **entità finanziarie** o da altri terzi qualora le risorse di cui dispone non siano sufficienti a coprire le perdite, costi o altre spese sostenuti per la sua attivazione e i contributi straordinari ex post non siano accessibili immediatamente.
- (59 bis) Per evitare duplicazione di pagamenti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di servirsi dei mezzi finanziari disponibili grazie ai prelievi, tasse o contributi di risoluzione imposti alle banche nazionali dopo il 2010 a titolo di contributi ex ante.**
- (60) Al fine di costituire una massa critica ed evitare gli effetti prociclici che si verificherebbero se, in una crisi sistemica, il Fondo dovesse basarsi solo sui contributi ex post, è indispensabile che le risorse finanziarie messe ex ante a disposizione del Fondo siano di importo **almeno** pari ad un determinato livello-obiettivo.

- (60 bis) Il livello-obiettivo del Fondo dovrebbe essere definito in percentuale dell'importo dei depositi coperti di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti. Tuttavia, poiché l'ammontare delle passività totali degli enti stessi dovrebbe costituire, in rapporto alle funzioni del Fondo, un parametro più adeguato, è opportuno che la Commissione valuti se i depositi coperti o le passività complessive costituiscano una base più adeguata e se in futuro debba essere introdotto per il Fondo un contributo minimo in termini assoluti mantenendo uniformità di condizioni con la direttiva [BRR].***
- (61) È necessario stabilire una tempistica adeguata per il raggiungimento del livello-obiettivo di finanziamento del Fondo. Il Comitato dovrebbe tuttavia poter adeguare i tempi per il pagamento dei contributi in funzione degli esborsi significativi effettuati dal Fondo.

(61 bis) La garanzia di un finanziamento efficace e adeguato del Fondo è di importanza capitale per la credibilità dell'SRM. La capacità del Comitato unico di reperire mezzi di finanziamento alternativi per il Fondo dovrebbe essere rafforzata in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e di preservare la credibilità del Fondo.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, occorre che il Comitato, in cooperazione con gli Stati membri partecipanti, compia i passi necessari per sviluppare idonei metodi e modalità che permettano di potenziare la capacità di credito di cui il Fondo dovrebbe disporre alla data di applicazione del presente regolamento.

(62) Gli Stati membri partecipanti che hanno già istituito meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione dovrebbero poter prevedere che questi usino i mezzi finanziari di cui dispongono, ricevuti in passato *dalle entità* a titolo di contributi ex ante, per compensare *le entità* che li hanno forniti dei contributi ex ante che sono tenuti a versare al Fondo. Occorre che questa restituzione lasci impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma della direttiva *[DGS]*

- (63) Ai fini di un calcolo equo dei contributi e di un incentivo a operare secondo un modello che presenta meno rischi, è opportuno che i contributi al Fondo tengano conto del grado di rischio cui *l'ente creditizio è esposto in base alla direttiva [BRR] e degli atti delegati adottati a norma della stessa.*
- (64) Ai fini di una ripartizione equa dei costi della risoluzione fra i sistemi di garanzia dei depositi e il Fondo, il sistema di garanzia dei depositi cui *l'entità* soggetta a risoluzione è affiliata *dovrebbe essere tenuto a contribuire per una cifra non superiore* all'ammontare delle perdite che avrebbe dovuto sostenere se *l'entità* fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.
- (65) Le somme detenute dal Fondo dovrebbero essere investite in attività sufficientemente sicure, diversificate e liquide in modo da tutelarne il valore.

- (66) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo ai contributi da versare al Fondo, in particolare: determinazione del tipo e della ragione per cui il contributo è dovuto, modo in cui ne è calcolato l'ammontare e modalità con cui dev'essere pagato; ***determinazione dei contributi annuali necessari per coprire le spese amministrative del Comitato prima che diventi pienamente operativo***; previsione delle norme in materia di registrazione, contabilità, informativa e altro che sono necessarie per assicurare il pagamento integrale e tempestivo dei contributi; determinazione del sistema dei contributi per gli enti che sono stati autorizzati ad operare dopo che il Fondo ha raggiunto il suo livello-obiettivo; determinazione dei criteri di scaglionamento dei contributi; determinazione delle situazioni in cui il pagamento dei contributi può essere anticipato; ***determinazione dei criteri per stabilire il numero di anni per i quali il periodo iniziale per raggiungere il livello obiettivo del Fondo può essere prorogato***; determinazione dei criteri per fissare i contributi annuali ***quando i mezzi finanziari a disposizione del Fondo scendono al di sotto del suo livello obiettivo dopo il periodo iniziale***; previsione delle misure che indicano le circostanze e le modalità in base alle quali i contributi ex post ***possono essere temporaneamente sospesi per singoli enti***.

- (66 bis) Il Consiglio dovrebbe, nel quadro degli atti delegati adottati a norma della direttiva [BRR], adottare atti di esecuzione che precisino l'applicazione delle metodologie di calcolo dei singoli contributi al Fondo unitamente alle modalità tecniche per il calcolo del contributo fisso e del contributo ponderato in funzione del rischio. Tale metodologia dovrebbe assicurare che nelle formula di calcolo dei singoli contributi sia l'elemento fisso che quello ponderato per il rischio siano considerati in modo coerente con i principi di risoluzione e conformemente all'articolo 94, paragrafo 7 della direttiva [BRR]. La metodologia dovrebbe tener conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni fra i vari assetti del settore bancario vigenti negli Stati membri.*
- (66 ter) Come indicato nella Dichiarazione n. 39 sull'articolo 290 del TFUE, la Commissione dovrebbe, come è sua prassi costante, nell'elaborazione dei progetti di atti delegati previsti dal presente regolamento, continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri. È inoltre di particolare importanza in tale ambito che, durante i suoi lavori preparatori la Commissione si consulti ove pertinente con la Banca centrale europea e il Comitato per le aree di rispettiva competenza.*

(66 quater) Le misure di risoluzione dovrebbero essere debitamente notificate e, salvo limitate eccezioni contemplate nel presente regolamento, essere rese pubbliche. Tuttavia, poiché è probabile che siano sensibili, le informazioni ottenute dal Comitato, dalle autorità nazionali di risoluzione e dai loro consulenti professionali durante la procedura di risoluzione dovrebbero essere soggette a un efficace regime di riservatezza prima che la decisione di risoluzione sia resa pubblica.

Occorre tenere conto del fatto che le informazioni sui contenuti e i particolari del piano di risoluzione, nonché i risultati di qualsiasi valutazione di tali piani, possono avere conseguenze di ampia portata soprattutto per le imprese interessate. Tutte le informazioni fornite rispetto a una decisione prima che questa sia presa, che si tratti di accertare se le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte, dell'uso di uno specifico strumento o di qualsiasi azione in corso di procedura, devono essere considerate come suscettibili di avere ripercussioni sugli interessi, pubblici e privati, implicati dall'azione. Tuttavia, già l'informazione che il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione stiano esaminando una data entità potrebbe avere effetti negativi per quest'ultima. per cui è necessario assicurare che vi siano strumenti adeguati per mantenere riservate informazioni quali il contenuto e i particolari dei piani di risoluzione e il risultato di qualsiasi valutazione svolta in tale contesto.

- (67) A tutela della riservatezza dei lavori del Comitato, occorre vincolare al segreto professionale, anche dopo la cessazione dalle funzioni, i membri del Comitato e il suo personale, comprese le persone che vi svolgono mansioni di risoluzione nel quadro di un regime di scambio o di distacco da uno Stato membro partecipante. ***Si tratta di obblighi che dovrebbero altresì applicarsi alle altre persone autorizzate dal Comitato e alle persone autorizzate o incaricate dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri di effettuare ispezioni in loco, nonché agli osservatori invitati a partecipare alle riunioni delle sessioni plenarie ed esecutive del Comitato.*** Per poter svolgere le funzioni attribuitegli, il Comitato dovrebbe essere autorizzato, a determinate condizioni, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi degli Stati membri e dell'Unione.
- (68) Affinché il Comitato sia ***integrato*** nel Sistema europeo di vigilanza finanziaria, occorre modificare il regolamento (UE) n. 1093/2010 per includere il Comitato nella nozione di autorità competenti di cui a tale regolamento. Tale assimilazione fra Comitato e autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 è in linea con le funzioni che l'articolo 25 dello stesso attribuisce all'ABE, vale a dire contribuire e partecipare attivamente all'elaborazione e al coordinamento di piani di risanamento e di risoluzione e tendere a facilitare la risoluzione di ***entità***, e in particolare di gruppi transfrontalieri, in dissesto.

- (69) Fino alla piena operatività del Comitato dovrebbe essere conferita alla Commissione la responsabilità delle operazioni iniziali, tra cui ■ la designazione di un *presidente* ad interim che autorizzi, per conto del Comitato, tutti i pagamenti necessari.
- (69 bis) *L'SRM riunisce il Consiglio, la Commissione, il Comitato e le autorità di risoluzione degli Stati membri partecipanti. La Corte di giustizia dell'Unione europea deve avere competenza per esercitare il controllo di legittimità sulle decisioni adottate dal Consiglio, la Commissione e il Comitato, come disposto dall'articolo 263 del TFUE, e per determinare la loro responsabilità extra-contrattuale. Inoltre, in base all'articolo 267 TFUE e previa richiesta delle autorità giudiziarie nazionali, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e l'interpretazione degli atti delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione. Le autorità giudiziarie nazionali dovrebbero essere competenti, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, per il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle autorità di risoluzione degli Stati membri partecipanti nell'esercizio dei poteri loro conferiti dal presente regolamento, e per la determinazione della loro responsabilità extra-contrattuale.*

- (70) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto di proprietà, la protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi.
- (71) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro europeo unico, efficiente ed efficace, per la risoluzione *delle entità* e l'applicazione coerente delle norme in materia di risoluzione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(71 bis) Se la stretta cooperazione instaurata con la Banca centrale europea da uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l'euro prende fine ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, si dovrebbe decidere in merito a una ripartizione equa dei contributi cumulati versati dallo Stato membro partecipante in questione, tenuto conto degli interessi di tale Stato e del Fondo.

(71 ter) Il trasferimento dei contributi riscossi a livello nazionale a norma degli articoli 65-67 dovrebbe permettere al Fondo di operare e, per conseguenza, agli strumenti di risoluzione di essere applicati in modo efficace. Pertanto l'applicabilità delle disposizioni del presente regolamento relative agli strumenti di risoluzione e ai contributi dovrebbe decorrere a partire dal 1° gennaio 2016. Tale data potrebbe essere posticipata per periodi di un mese se le condizioni che permettono il trasferimento dei contributi riscossi a livello nazionali non sono ancora soddisfatte,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce regole ed una procedura uniformi per la risoluzione delle entità di cui all'articolo 2 stabilite negli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 4.

Le regole e la procedura uniformi sono applicate dal *Comitato* insieme alla *Commissione e al Consiglio* e alle autorità di risoluzione degli Stati membri partecipanti nel quadro dell'SRM stabilito dal presente regolamento. L'SRM è sostenuto da un Fondo di risoluzione delle banche (di seguito "il Fondo").

L'utilizzo del Fondo è subordinato all'entrata in vigore di un accordo fra gli Stati membri partecipanti (nel prosieguo l'"Accordo") sul trasferimento dei contributi raccolti a livello nazionale al Fondo e sulla progressiva unificazione delle risorse finanziarie assegnate ai comparti nazionali del Fondo.

Articolo 2
Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle seguenti entità:

- (a) gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti;
- (b) le imprese madri stabilite negli Stati membri partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, quando soggette a vigilanza su base consolidata svolta dalla BCE conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i), del **regolamento (UE) n. 1024/2013**;
- (c) le imprese d'investimento e gli enti finanziari stabiliti negli Stati membri partecipanti quando sono coperti dalla vigilanza su base consolidata dell'impresa madre svolta dalla BCE conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i) del **regolamento (UE) n. 1024/2013**.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva sul risanamento e la risoluzione nel settore bancario e all'articolo 3 della **direttiva 2013/36/UE**. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- (1) "autorità nazionale competente": autorità nazionale competente come definita all'articolo 2, paragrafo 2, del **regolamento (UE) n. 1024/2013**;
- (1 bis) "autorità competente": autorità competente come definita all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) 1093/2010;**
- (2) "autorità nazionale di risoluzione": autorità designata da uno Stato membro **partecipante** a norma dell'articolo 3 della direttiva **[BRR]**;
- (2 bis) "pertinente autorità nazionale di risoluzione": l'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui sono ubicati un'entità o un gruppo;**

- (3) "azione di risoluzione": la *decisione di assoggettare alla risoluzione ex articolo 16 del presente regolamento* un ente o un'entità di cui all'articolo 2, *l'applicazione di uno strumento di risoluzione* o l'esercizio di uno o più poteri di risoluzione ■ ;
- (3 bis) "*Comitato*": il *Comitato unico di risoluzione istituito a norma dell'articolo 38 del presente regolamento*;
- (4) "depositi coperti": depositi *come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della direttiva [DGS]*;
- (5) "depositi ammissibili": depositi *come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della direttiva [DGS]*;
-
- (11) "ente soggetto a risoluzione": entità di cui all'articolo 2 per la quale è stata avviata un'azione di risoluzione;

- (12) “ente”: ente creditizio o impresa di investimento che rientra nella vigilanza su base consolidata di cui all’articolo 2, lettera c);
- (13) “gruppo”: impresa madre e relative filiazioni che sono entità di cui all’articolo 2;
- (13 bis) "gruppo transfrontaliero": un gruppo cui fanno capo entità ex articolo 2 stabilite in più di uno Stato membro partecipante;**

■

- (15) **"strumento di vendita dell'attività d'impresa": il meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un'autorità di risoluzione di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un acquirente diverso da un ente-ponte, secondo il disposto dell'articolo 21;**

- (15 bis) ***"sostegno finanziario pubblico straordinario": aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di stato, forniti per mantenere o ripristinare la sostenibilità economica, la liquidità o la solvibilità di un ente o entità ex articolo 2 o del gruppo cui appartengono;***
- (16) ***"strumento dell'ente-ponte": il meccanismo per la cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un ente-ponte, secondo il disposto dell'articolo 22;***
- (17) ***"strumento di separazione delle attività": il meccanismo per effettuare la cessione di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a una società veicolo per la gestione di attivi, secondo il disposto dell'articolo 23;***

- (18) "strumento del bail-in": il **meccanismo per l'esercizio dei poteri di riduzione di valore e di conversione in relazione alle passività di un ente soggetto a risoluzione, secondo il disposto dell'articolo 24**;
- (19) "mezzi finanziari disponibili": contante, depositi, attività e impegni di pagamento irrevocabili a disposizione del Fondo ai fini di cui **all'articolo 71, paragrafo 1**;
- (20) "livello-obiettivo del finanziamento": importo dei mezzi finanziari disponibili da raggiungere a norma **dell'articolo 65, paragrafo 1**.
- (20 bis) "Accordo": accordo sul trasferimento e la mutualizzazione dei contributi versati al Fondo;**
- (20 ter) "periodo transitorio": il periodo intercorrente fra la data di applicazione del presente regolamento come determinata in base all'articolo 88, paragrafi 2 e 6 e il momento in cui il Fondo raggiunge il livello obiettivo o, se anteriore, il 1° gennaio 2024.**

Articolo 4
Stati membri partecipanti

- 1. Gli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 sono Stati membri partecipanti anche ai fini del presente regolamento.***
- 2. Qualora uno Stato membro sospenda o ponga fine alla cooperazione stretta a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, le entità stabilite in tale Stato membro cessano di essere coperte dal presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione della decisione relativa alla sospensione o alla cessazione della cooperazione stretta.***

3. ***Qualora la cooperazione stretta di uno Stato membro la cui moneta non è l'euro con la Banca centrale europea prenda fine in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, il Comitato decide, entro un termine di tre mesi dall'adozione della decisione che pone fine alla cooperazione stretta, di concerto con tale Stato membro, le modalità per il recupero dei contributi che lo Stato membro interessato ha trasferito al Fondo ed eventuali condizioni connesse.***

I recuperi comprendono la parte del comparto corrispondente allo Stato membro interessato che non è oggetto di una messa in comune. Se, durante il periodo di transizione, secondo le modalità previste nell'accordo, i recuperi della parte non messa in comune non sono sufficienti per permettere il finanziamento dell'istituzione, da parte dello Stato membro interessato, del proprio meccanismo di finanziamento nazionale, conformemente alla direttiva [BRR], i recuperi includono anche la totalità o una quota della parte del comparto corrispondente a tale Stato membro oggetto di una messa in comune, in conformità dell'accordo o altrimenti, dopo il periodo di transizione, la totalità o una parte dei contributi trasferiti dallo Stato membro durante la cooperazione stretta, in un importo sufficiente per permettere di finanziare detto meccanismo di finanziamento nazionale.

Nel valutare l'importo dei mezzi finanziari che saranno recuperati dalla parte messa in comune o altrimenti, dopo il periodo di transizione, dal Fondo, sono presi in considerazione i seguenti criteri aggiuntivi:

- i) la modalità di cessazione della cooperazione stretta con la Banca centrale europea, se su base volontaria in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1024/2013, o meno;*
- ii) l'esistenza di azioni di risoluzione in corso entro la data di cessazione;*
- iii) il ciclo economico dello Stato membro interessato dalla cessazione.*

I recuperi sono distribuiti nel corso di un periodo di tempo limitato, proporzionale alla durata della cooperazione stretta. La quota di contributi dello Stato membro interessato erogati dal Fondo per le azioni di risoluzione durante il periodo di cooperazione stretta è dedotta dai recuperi.

- 4.** *Il presente regolamento continua ad applicarsi alle procedure di risoluzione in corso alla data di applicazione di una decisione di cui al paragrafo 2.*

Articolo 5

Relazione con la direttiva [**BRR**] e la normativa nazionale applicabile

1. Qualora, in virtù del presente regolamento, █ il Comitato *svolga* compiti o *eserciti* poteri che la direttiva [] attribuisce alle autorità nazionali █, il Comitato è considerato, ai fini dell'applicazione del presente regolamento e della direttiva [BRR], l'autorità nazionale di risoluzione pertinente o, in caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, l'autorità █ di risoluzione a livello di gruppo pertinente.

█

4. *Il Consiglio, la Commissione e il Comitato prendono decisioni in conformità della pertinente normativa dell'Unione e in particolare di qualsiasi atto legislativo e non legislativo, compresi quelli di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE.*

Il Consiglio, la Commissione e il Comitato sono soggetti alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione vincolanti elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione, a norma degli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 nonché agli orientamenti e raccomandazioni formulati dall'ABE a norma dell'articolo 16 di tale regolamento. Essi si adoperano per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni dell'ABE relativi ai compiti che competono loro per natura. Qualora essi non rispettino o non intendano rispettare tali orientamenti o raccomandazioni, l'Autorità ne è informata a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento [ABE]. Il Consiglio, la Commissione e il Comitato cooperano con l'ABE in relazione all'applicazione degli articoli 25 e 30 del regolamento ABE. Il Comitato è altresì soggetto a qualsiasi decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, laddove la direttiva [BRR] preveda tali decisioni.

Articolo 6
Principi generali

1. Nessuna azione, proposta o politica del Comitato, *del Consiglio*, della Commissione o dell'autorità nazionale di risoluzione discrimina entità ■, depositanti, investitori o altri creditori stabiliti nell'Unione *europea* in ragione della cittadinanza o nazionalità oppure della sede di attività.

- 1 bis. Ogni azione, proposta o politica del Comitato, della Commissione e del Consiglio o di un'autorità nazionale di risoluzione nel quadro dell'SRM è avviata nel pieno rispetto dell'unità e dell'integrità del mercato interno nonché degli obblighi di diligenza al riguardo.*

2. All'atto di adottare decisioni o prendere misure che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membro █, in particolare in caso di decisioni riguardanti gruppi stabiliti in due o più Stati membri, **occorre tenere** nella debita considerazione **gli obiettivi di risoluzione quali indicati all'articolo 12** e tutti i fattori seguenti:
- a) gli interessi degli Stati membri █ in cui un gruppo opera e soprattutto l'impatto di qualsiasi decisione o azione o inazione sulla stabilità finanziaria, **le risorse fiscali**, l'economia, **il fondo unico di risoluzione e i meccanismi di finanziamento**, il sistema di garanzia dei depositi o il sistema di indennizzo degli investitori di uno qualsiasi di tali Stati membri;
 - b) l'obiettivo di trovare un equilibrio tra gli interessi dei vari Stati membri coinvolti e di evitare di pregiudicare ingiustamente o tutelare in modo scorretto gli interessi di uno Stato membro █ ;
 - c) la necessità di **ridurre al minimo** un impatto negativo per **qualsiasi parte** del gruppo cui appartiene un'entità di cui all'articolo 2 soggetta a risoluzione.

█

- 2 bis.** *Nell'adottare decisioni o intraprendere azioni, in particolare in relazione ad entità stabilite negli Stati membri partecipanti e in quelli non partecipanti, occorre prendere in considerazione i possibili effetti negativi sugli Stati membri non partecipanti nonché sulle entità stabilite in tali Stati membri.*
- 3.** *Il Consiglio, la Commissione e il Comitato trovano un adeguato equilibrio tra i fattori di cui al paragrafo 2 e gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 12 a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso e si conformano alle decisioni della Commissione a norma dell'articolo 107 TFUE e di cui all'articolo 16 bis del presente regolamento.*
- 4.** *Le decisioni o azioni del Comitato, della Commissione o del Consiglio non impongono agli Stati membri di fornire un sostegno finanziario pubblico straordinario né interferiscono con la sovranità e le competenze degli Stati membri in materia di bilancio.*
- 5.** *Se il Comitato adotta una decisione che è destinata ad un'autorità nazionale di risoluzione, quest'ultima ha il diritto di specificare ulteriormente le misure da adottare. Tali specifiche sono conformi con la decisione del Comitato di cui sopra.*

Articolo 6 bis
Ripartizione dei compiti nell'ambito dell'SRM

1. *Il Comitato è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'SRM.*
2. *Il Comitato è incaricato di elaborare i piani di risoluzione e di adottare tutte le decisioni relative alla risoluzione per le seguenti entità o gruppi soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1:*
 - a) *per le entità di cui all'articolo 2 che non fanno parte di un gruppo e per i gruppi:*
 - i) *che sono considerati significativi a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013; oppure*
 - ii) *in relazione ai quali la BCE ha deciso, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, di esercitare direttamente in proprio tutti i poteri pertinenti; nonché*
 - b) *per altri gruppi transfrontalieri.*

3. *Per quanto concerne le entità ed i gruppi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, fatte salve le responsabilità del Comitato per i compiti conferitigli dal presente regolamento, le autorità nazionali di risoluzione effettuano e sono responsabili dei compiti seguenti:*
- a) *adottare piani di risoluzione ed eseguire una valutazione della possibilità di risoluzione a norma degli articoli 7 e 8 e della procedura di cui all'articolo 7 bis;*
 - b) *adottare misure durante l'intervento precoce a norma dell'articolo 11, paragrafo 3;*
 - c) *applicare obblighi semplificati o derogare all'obbligo di elaborare piani di risoluzione, a norma dell'articolo 9;*
 - d) *stabilire il livello di requisiti minimi per i fondi propri e le passività ammissibili, a norma dell'articolo 10;*

- e) *adottare decisioni di risoluzione ed applicare i meccanismi di risoluzione di cui al presente regolamento, in conformità delle procedure e salvaguardie applicabili, a condizione che l'azione di risoluzione non richieda l'utilizzo del Fondo e sia finanziata esclusivamente mediante gli strumenti di cui agli articoli 18 e da 21 a 24 e/o dal sistema di garanzia dei depositi, a norma delle disposizioni di cui all'articolo 73 e in conformità della procedura di cui all'articolo 29;*
- f) *ridurre o convertire strumenti di capitale a norma dell'articolo 18, in conformità delle procedure di cui all'articolo 29.*

Se l'azione di risoluzione richiede l'utilizzo del Fondo, il Comitato adotta il programma di risoluzione.

Nell'adottare una decisione di risoluzione, le autorità nazionali di risoluzione tengono conto del piano di risoluzione di cui all'articolo 7 bis e lo applicano, a meno che non ritengano, alla luce delle circostanze del caso, che gli obiettivi di risoluzione sarebbero conseguiti più efficacemente attuando azioni non previste nel piano di risoluzione.

Nell'eseguire i compiti di cui al presente paragrafo, le autorità nazionali di risoluzione applicano le disposizioni pertinenti del presente regolamento. Qualsiasi riferimento al Comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafi 4, 4 ter, 9, e 9 bis, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 8, all'articolo 9, all'articolo 10, all'articolo 11, all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 14, all'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, paragrafi 1 bis e 5, all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafi da 1 a 5, paragrafo 6, secondo comma, paragrafi 7 e 8, all'articolo 19, paragrafi 1, 3 e 4 ter, all'articolo 20, all'articolo 21, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafi da 1 a 15, paragrafo 16, secondo comma seconda frase, terzo comma, quarto comma prima, terza e quarta frase va letto come riferimento alle autorità nazionali di risoluzione. A tal fine esse si avvalgono dei poteri loro conferiti dalla legislazione nazionale di attuazione della direttiva [BRR] alle condizioni fissate da detta legislazione.

Le autorità nazionali di risoluzione informano il Comitato in anticipo in merito alle misure da adottare di cui al presente paragrafo e coordinano strettamente tali misure con il Comitato.

Esse presentano i piani di risoluzione di cui all'articolo 7 bis, nonché qualsiasi aggiornamento, al Comitato, corredandoli di una valutazione ragionata della possibilità di risoluzione dell'ente interessato a norma dell'articolo 8.

4. *Ove necessario, per garantire un'applicazione coerente degli standard elevati di risoluzione a norma del presente regolamento, il Comitato può:*
- a) *in seguito alla notifica di una misura, ai sensi del paragrafo 3, da parte di un'autorità nazionale di risoluzione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1 bis, entro il periodo di tempo adeguato tenendo conto dell'urgenza dettata dalle circostanze del caso, emettere una segnalazione all'autorità nazionale di risoluzione pertinente, qualora il Comitato ritenga che il progetto di decisione, per quanto concerne un'entità o un gruppo di cui al paragrafo 3, non è conforme con il presente regolamento o con le sue istruzioni generali di cui all'articolo 29, paragrafo 1, punto i);*
 - b) *decidere in qualsiasi momento, in particolare se la sua segnalazione di cui al punto i) non è trattata in modo adeguato, di propria iniziativa previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione interessata o su richiesta di quest'ultima, di esercitare direttamente tutti i poteri pertinenti a norma del presente regolamento, anche in relazione a qualsiasi entità o gruppo di cui al paragrafo 3.*

5. *Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri partecipanti possono decidere che il Comitato esercita tutti i poteri e le responsabilità pertinenti conferitigli dal presente regolamento in relazione ad entità e gruppi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 stabiliti nel suo territorio. In tal caso non si applicano le disposizioni speciali di cui all'articolo 7 bis, all'articolo 10, paragrafo 1 bis, all'articolo 29, paragrafo 1, ed ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale opzione lo comunicano al Comitato e alla Commissione. La notifica entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

PARTE II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE

TITOLO I

Funzioni nell'ambito del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e norme procedurali

Capo 1

Pianificazione della risoluzione delle crisi

Articolo 7

Piani di risoluzione *elaborati dal Comitato*

1. Il Comitato elabora *e adotta* piani di risoluzione *per le entità e i gruppi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, e per le entità e i gruppi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 4, punto ii), e paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di detti paragrafi.*
- 1 bis. Il Comitato elabora i piani di risoluzione previa consultazione delle autorità nazionali competenti e delle autorità nazionali di risoluzione, inclusa l'autorità di risoluzione del gruppo, degli Stati membri partecipanti in cui le entità sono stabilite. A tal fine il Comitato può chiedere alle autorità nazionali di risoluzione di predisporre e di presentargli progetti di piani di risoluzione ed all'autorità di risoluzione del gruppo di predisporre e di presentargli un progetto di piano di risoluzione del gruppo.*

- 1 ter. Al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato emette orientamenti e trasmette istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione per la preparazione di progetti di piani di risoluzione e progetti di piani di risoluzione del gruppo concernenti singole entità o gruppi specifici.*
2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità nazionali di risoluzione trasmettono al Comitato tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l'attuazione dei piani di risoluzione da loro ottenute conformemente all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva [**BRR**], fatto salvo il capo 5 del presente titolo.
3. I piani di risoluzione prevedono una serie di opzioni per l'applicazione alle entità di cui *al paragrafo 1* degli strumenti e poteri di risoluzione delle crisi di cui al presente regolamento.

4. I piani di risoluzione prevedono le azioni di risoluzione che il Comitato **può** adottare nel caso in cui un'entità **o un gruppo** di cui **al paragrafo 1** soddisfino le condizioni per la risoluzione.

Le informazioni di cui al paragrafo 5 sono comunicate all'ente interessato.

Nell'elaborare e aggiornare il piano di risoluzione, il Comitato identifica eventuali ostacoli significativi alle possibilità di risoluzione e, se opportuno e conforme al principio di proporzionalità, sottolinea modalità d'intervento atte ad affrontarli, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8.

Il piano di risoluzione tiene conto **degli** scenari **pertinenti**, tra cui l'ipotesi che il dissesto sia specifico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello di sistema.

Il piano di risoluzione non presuppone **alcuno dei** seguenti **interventi**:

- sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo istituito ai sensi **dell'articolo 64**;

- *sostegno di emergenza alla liquidità fornito da una banca centrale; o*
- *sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale fornito con collateralizzazione, durata e tasso di interesse non standard.*

4 bis. Il piano di risoluzione comprende un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, l'ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale, e identifica gli attivi che possono essere considerati idonei come garanzie collaterali.

4 ter. Il Comitato può richiedere agli enti di prestargli assistenza nella preparazione e nell'aggiornamento dei piani.

5. Il piano di risoluzione per ciascuna entità include tutti gli elementi seguenti, **quantificati ogniqualvolta sia appropriato e possibile**:

- a) la sintesi dei suoi elementi fondamentali;
- b) la sintesi dei cambiamenti sostanziali subiti dall'ente dopo la registrazione delle ultime informazioni sulla risoluzione delle crisi;

- c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le aree di attività principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantire la continuità in caso di dissesto dell'ente;
- d) la stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
- e) la descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi effettuata a norma dell'articolo 8;
- f) la descrizione delle misure necessarie, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, per affrontare o eliminare gli impedimenti alla possibilità di risoluzione delle crisi individuati a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8;
- g) la descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali, aree di attività principali e attività dell'ente;
- h) una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi *dell'articolo 10 della direttiva [BRR]* siano aggiornate e a disposizione delle autorità di risoluzione delle crisi in qualsiasi momento;

- i) **una** spiegazione **■** delle modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre *alcuno dei seguenti interventi*:
- i) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 64,*
 - ii) sostegno di emergenza alla liquidità fornito da una banca centrale, o*
 - iii) sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale fornito con collateralizzazione, durata e tasso di interesse non standard;*
- j) una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;
- k) la descrizione delle interdipendenze critiche;
-
- m) una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l'accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture e una valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti;

- m bis) un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti dell'ente, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle procedure di consultazione del personale previste durante il processo di risoluzione, tenendo conto se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;***
- n) il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;
- o) il requisito minimo in termini di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 10 e la scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione;
- p) ove d'applicazione, il requisito minimo in termini di fondi propri e strumenti di bail-in contrattuali ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e la scadenza per il raggiungimento di tale livello;
- q) la descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell'ente;
- r) ***ove applicabile, qualsiasi parere espresso dall'ente in merito al piano di risoluzione.***

6. I piani di risoluzione *comprendono un piano di risoluzione dell'intero gruppo facente capo all'impresa madre UE stabilita in uno Stato membro partecipante, che prevede sia la risoluzione a livello dell'impresa madre UE sia lo smembramento e la risoluzione delle filiazioni. Il piano di risoluzione di gruppo* individua misure per la risoluzione:
- a) *dell'impresa madre dell'UE;*
 - b) *delle filiazioni appartenenti al gruppo e ubicate nell'UE;*
 - c) *delle entità di cui all'articolo 2, lettera b); nonché*
 - d) *delle filiazioni appartenenti al gruppo e ubicate fuori dell'UE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 31.*

6 bis. Il piano di risoluzione del gruppo:

- a) espone le azioni di risoluzione da avviare riguardo alle entità del gruppo, sia mediante azioni di risoluzione nei confronti delle entità di cui all'articolo 2, lettera b), e degli enti filiazioni, sia mediante azioni coordinate di risoluzione nei confronti degli enti filiazioni, negli scenari di cui al paragrafo 4;**
- b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possono essere applicati ed esercitati in maniera coordinata nei confronti delle entità del gruppo con sede nell'Unione, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di aree di attività separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo o da determinate entità del gruppo, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;**

- c) *include una descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione eseguita a norma dell'articolo 8;*
- d) *nel caso di un gruppo che comprende entità significative costituite in paesi terzi, definisce opportuni accordi per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali paesi terzi e le implicazioni della risoluzione nell'Unione;*
- e) *indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o aree di attività, necessarie per agevolare la risoluzione del gruppo quando ne sono soddisfatte le condizioni;*

- f) identifica le modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione del gruppo e, ove il ricorso al Fondo ed ai meccanismi di finanziamento stabiliti a norma dell'articolo 91 della direttiva [BRR] sia richiesto da parte di Stati membri non partecipanti, stabilisce i principi per la condivisione della responsabilità per tale finanziamento tra le fonti di finanziamento nei diversi Stati membri partecipanti e non partecipanti. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:*
- i) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo, stabilito in conformità del presente regolamento e dei meccanismi di finanziamento stabiliti a norma dell'articolo 91 della direttiva [BRR] da parte di Stati membri non partecipanti,*
 - ii) sostegno di emergenza alla liquidità fornito da una banca centrale, o*
 - iii) sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale fornito con collateralizzazione, durata e tasso di interesse non standard.*

Detti principi sono stabiliti in funzione di criteri equi ed equilibrati e tengono conto, in particolare, delle disposizioni dell'articolo 98, paragrafo 3 ter, della direttiva [BRR] e dell'impatto sulla stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.

Il piano di risoluzione del gruppo non ha un impatto sproporzionato su alcuno Stato membro.

9. ***Il Comitato stabilisce la data entro la quale devono essere elaborati i primi piani di risoluzione. I piani di risoluzione e i piani di risoluzione del gruppo sono rivisti, e se del caso aggiornati, almeno una volta all'anno e a seguito di cambiamenti sostanziali nella struttura giuridica o organizzativa, nell'attività o nella situazione finanziaria dell'entità oppure, per quanto riguarda i piani di risoluzione del gruppo, di quest'ultimo incluse entità del gruppo, che potrebbero influire in misura sostanziale sull'efficacia del piano o rendere altrimenti necessaria una revisione del piano di risoluzione.***

Ai fini della revisione o dell'aggiornamento dei piani di risoluzione di cui al precedente comma, gli enti, la BCE e le autorità nazionali competenti comunicano immediatamente al Comitato qualsiasi modifica che richieda revisione o aggiornamento.

- 9 bis. ***Il Comitato trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alla BCE o alle autorità competenti interessate.***

Articolo 7 bis
Piani di risoluzione elaborati da autorità nazionali di risoluzione

- 1. Le autorità nazionali di risoluzione elaborano e adottano piani di risoluzione per le entità e i gruppi diversi da quelli di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, paragrafo 4, punto ii), e paragrafo 5, a norma dell'articolo 7, paragrafi da 3 a 9.*
- 2. Le autorità nazionali di risoluzione preparano i piani di risoluzione previa consultazione delle autorità competenti.*

Articolo 8
Valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi

1. In sede di elaborazione **e aggiornamento** dei piani di risoluzione in conformità all'articolo 7, il Comitato, previa consultazione **delle** autorità **competenti** inclusa la BCE, e delle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, valuta in che misura è possibile risolvere le crisi di enti e gruppi senza presupporre **alcuno dei seguenti elementi**:
- a) sostegno finanziario pubblico straordinario oltre all'impiego del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 64;*
 - b) sostegno di emergenza alla liquidità fornito da una banca centrale; o*
 - c) sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale fornito con collateralizzazione, durata e tasso di interesse non standard.*

1 bis. *La BCE o l'autorità nazionale competente fornisce il piano di risanamento al Comitato. Il Comitato lo esamina al fine di individuare eventuali azioni che potrebbero avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione dell'ente e formula raccomandazioni al riguardo alla BCE o all'autorità competente.*

2. Al momento di elaborare un piano di risoluzione **■**, il Comitato valuta in quale misura sia possibile risolvere tali entità in conformità del presente regolamento. La risoluzione di un'entità si intende possibile quando **al Comitato** risulta fattibile e credibile liquidare l'entità con procedura ordinaria di insolvenza, oppure procedere alla risoluzione applicandole i vari strumenti di risoluzione ed esercitando nei suoi confronti i diversi poteri di risoluzione, **evitando nel contempo per quanto possibile eventuali** conseguenze negative significative, comprese situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello di sistema, per il sistema finanziario dello Stato membro in cui l'entità è ubicata o di altri Stati membri o dell'Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall'entità.

Il Comitato notifica con tempestività all'ABE quando la risoluzione di un ente non è ritenuta possibile.

3. La risoluzione di un gruppo s'intende possibile quando *al Comitato* risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure applicando gli strumenti di risoluzione alle entità del gruppo ed esercitando nei loro confronti i poteri di risoluzione *evitando quanto più possibile* conseguenze negative significative anche in situazioni di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello di sistema, per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità del gruppo sono ubicate, o di altri Stati membri o dell'Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dall'entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.

Il Comitato notifica con tempestività all'ABE quando la risoluzione di un gruppo non è ritenuta possibile.

- 3 bis.** *Ai fini dei paragrafi 2 e 3 e del paragrafo 8, lettera b), per conseguenze negative significative per il sistema finanziario o per impatto negativo sulla stabilità finanziaria si intende una situazione in cui il sistema finanziario è effettivamente o potenzialmente esposto ad una perturbazione che può dar luogo a dissesti finanziari che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento, l'efficienza e l'integrità del mercato interno o dell'economia o del sistema finanziario di uno o più Stati membri. Nello stabilire le conseguenze negative significative il Comitato tiene conto delle pertinenti segnalazioni e raccomandazioni del CERS e dei pertinenti criteri sviluppati dall'ABE nel valutare l'identificazione e la misurazione del rischio sistemico.*
4. Ai fini della valutazione, il Comitato esamina ■ gli aspetti specificati nella sezione C dell'allegato della direttiva, **punti da 1 a 28.**

5. Se, in base a una valutazione della possibilità di risoluzione di un'entità o di un gruppo effettuata in conformità dei paragrafi 2 e 3, il Comitato, previa consultazione con le autorità competenti inclusa la BCE, determina che vi sono ■ impedimenti sostanziali alla possibilità di risolvere tale entità o gruppo, il Comitato prepara una relazione, in **cooperazione** con le autorità competenti, indirizzata all'ente o all'impresa madre che analizza gli impedimenti sostanziali all'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione delle crisi e all'esercizio dei poteri di risoluzione. La relazione **valuta l'impatto sul modello di business dell'ente e** raccomanda altresì misure **mirate e rispondenti al principio di proporzionalità** che, secondo il Comitato, sono necessarie o appropriate per eliminare tali impedimenti conformemente al paragrafo 8.
6. La relazione è **altresì** notificata ■ alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti in cui sono ubicate le succursali significative **degli enti che non sono parte di un gruppo**. Essa specifica le motivazioni della valutazione o della determinazione in questione e indica in che modo tale valutazione o determinazione soddisfa il requisito dell'applicazione proporzionata di cui all'articolo 6.

7. Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, l'entità o l'impresa madre **propone** al Comitato **eventuali** misure per porre rimedio **o eliminare gli** impedimenti **sostanziali** indicati nella relazione. Il Comitato comunica le misure proposte dall'entità o dall'impresa madre alle autorità competenti, **all'ABE e, in caso di succursali significative di enti che non sono parte di un gruppo e sono ubicate in Stati membri non partecipanti,** alle autorità di risoluzione **di tali** Stati membri ■ .
8. **Il Comitato, previa consultazione dell'autorità competente, valuta se le misure di cui al paragrafo 7 sono in grado di affrontare con efficacia o di eliminare i rilevanti impedimenti in questione.** Se le misure proposte dall'entità o dall'impresa madre in questione non **riducono** effettivamente **o eliminano** gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, il Comitato adotta una decisione, previa consultazione **delle** autorità **competenti** e, laddove appropriato, dell'autorità macroprudenziale **designata**, nella quale indica che le misure proposte non **riducono** efficacemente **o eliminano** gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di imporre all'ente, all'impresa madre o a filiazioni del gruppo interessato di adottare qualsiasi misura elencata al paragrafo 9 ■ .

Nell'identificare misure alternative, il Comitato rende conto dei motivi per cui le misure proposte dall'ente non sono idonee a eliminare gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dimostra perché le misure alternative proposte rispondono al principio di proporzionalità. Il Comitato tiene conto della minaccia che tali impedimenti alla possibilità di risoluzione rappresentano per la stabilità finanziaria e dell'effetto delle misure sulle attività dell'ente, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all'economia, sul mercato interno per i servizi finanziari e sulla stabilità finanziaria in altri Stati membri e nell'Unione nel suo complesso.

■

Il Comitato tiene conto altresì della necessità di evitare un impatto sull'ente o sul gruppo in questione che andrebbe al di là di quanto necessario per eliminare l'impedimento alla possibilità di risoluzione o sarebbe sproporzionato.

9. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 8, il Comitato, *ove applicabile*, dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi di adottare qualsiasi misura tra le seguenti:
- a) richiedere all'entità **di riesaminare eventuali accordi di finanziamento intragruppo o valutarne l'assenza o** di elaborare contratti di servizio (infragruppo o con terzi) per la prestazione di funzioni essenziali;
 - b) richiedere all'entità di limitare le esposizioni massime, singole e aggregate;
 - c) imporre obblighi di informativa specifici o periodici **aggiuntivi**, pertinenti ai fini della risoluzione delle crisi;
 - d) richiedere all'entità di disinvestire attività specifiche;
 - e) richiedere all'entità di limitare o sospendere attività specifiche esistenti o proposte;
 - f) limitare o impedire lo sviluppo di aree di attività o la vendita di prodotti nuovi o esistenti;
 - g) imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative dell'entità o di entità **del** gruppo, direttamente o indirettamente sotto il suo controllo, in modo da ridurre la complessità, affinché le funzioni essenziali possano essere separate da altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione;

- h) imporre all'entità di costituire una società di partecipazione finanziaria madre ***nell'Unione***;
- i) imporre all'entità di emettere passività ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui all'articolo 10;
- j) richiedere all'entità di ***soddisfare i requisiti di cui all'articolo 10, anche tentando di*** rinegoziare le passività ammissibili e gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o di classe 2 emessi, nella prospettiva di assicurare che qualsiasi decisione della Commissione di ridurre o convertire dette passività o detti strumenti sia attuata in conformità dell'ordinamento giuridico che disciplina tali passività o strumenti.

Ove applicabile, l'autorità nazionale di risoluzione adotta direttamente le misure di cui alle lettere da a) a j) del presente paragrafo.

- 10. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 26.
- 11. ***Una decisione adottata ai sensi dei paragrafi 8 o 9 deve soddisfare i seguenti requisiti:***
 - a) ***è sostenuta dalle motivazioni della valutazione o accertamento in questione;***
 - b) ***indica in che modo tale valutazione o accertamento soddisfa il requisito dell'applicazione proporzionale di cui al paragrafo 8.***

Articolo 9
Obblighi semplificati e deroghe *per taluni enti*

1. Il Comitato, di propria iniziativa ***previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione*** o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, può applicare obblighi semplificati in relazione all'elaborazione dei piani di risoluzione delle crisi di cui all'articolo 7 o può concedere deroghe all'obbligo di elaborare tali piani.
2. Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi possono proporre al Comitato di applicare obblighi semplificati ***ad enti o gruppi a norma dei paragrafi 3 e 4*** o di concedere deroghe all'obbligo di elaborare tali piani ***a norma del paragrafo 5***. La proposta è motivata e accompagnata da tutta la documentazione pertinente.
3. Quando riceve una proposta ***relativa all'applicazione di obblighi semplificati*** ai sensi del paragrafo 2 o quando agisce di propria iniziativa, il Comitato procede ad una valutazione degli enti o del gruppo in questione ***e applica obblighi semplificati, se il dissesto dell'ente o del gruppo non sia atto ad avere conseguenze negative significative sul sistema finanziario o un impatto negativo sulla stabilità finanziaria ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 bis.***

A tal fine, il Comitato prende in considerazione:

- a) la natura dell'attività dell'ente o del gruppo, la sua struttura azionaria, la sua forma giuridica, il suo profilo di rischio, le dimensioni e lo status giuridico, le sue interconnessioni con altri enti o con il sistema finanziario in generale e l'ambito di applicazione e la complessità delle sue attività;*
- b) la sua appartenenza a un sistema di tutela istituzionale (IPS) o ad altri sistemi di solidarietà cooperativa reciproca ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;*
- c) l'esercizio di servizi o attività di investimento quali definiti all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/39/CE; e*
- d) la probabilità che il suo dissesto e la sua conseguente liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza possano avere un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull'economia in generale.*

Il Comitato esegue la valutazione di cui al primo comma previa consultazione, ove appropriato, delle autorità macroprudenziali nazionali e, se del caso, del CERS.

4. *Nell'applicare gli obblighi semplificati, il Comitato stabilisce:*
- a) *il contenuto e i particolari dei piani di risoluzione di cui all'articolo 7;*
 - b) *la data entro la quale i primi piani di risoluzione devono essere elaborati e la frequenza di aggiornamento di detti piani, che può essere inferiore a quella prevista all'articolo 7, paragrafo 9;*
 - c) *il contenuto e i particolari delle informazioni che gli enti devono fornire a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, e della sezione B dell'allegato della direttiva [BRR];*
 - d) *il livello di dettaglio per la valutazione della possibilità di risoluzione di cui all'articolo 8 e alla sezione C dell'allegato della direttiva [BRR].*

4 bis. *L'applicazione degli obblighi semplificati non deve di per sé pregiudicare i poteri del Comitato di intraprendere eventuali azioni di risoluzione.*

4 ter. *Laddove siano applicati obblighi di semplificazione, il Comitato impone la riassunzione della pienezza degli obblighi qualora venga meno una qualsiasi delle circostanze che li giustificava.*

4 quater. Quando l'autorità nazionale di risoluzione che ha proposto l'applicazione di obblighi semplificati o la concessione della deroga conformemente al paragrafo 2 ritiene che la decisione di applicare gli obblighi semplificati o di concedere la deroga debba essere revocata, presenta una proposta in tal senso al Comitato. In tal caso, il Comitato adotta una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della motivazione addotta dall'autorità nazionale di risoluzione alla luce degli elementi di cui al paragrafo 3 **o ai paragrafi 5 e 5 bis.**

5. ***Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 7 bis e 29, quando riceve una proposta di derogare all'obbligo di elaborare piani di risoluzione a norma del paragrafo 2, o quando agisce di propria iniziativa, il Comitato, ai sensi del paragrafo 3, dispensa dall'applicazione dell'obbligo di elaborare piani di risoluzione gli enti affiliati ad un organismo centrale e interamente o parzialmente esentati dai requisiti prudenziali nella legislazione nazionale conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.***

Quando è concessa una deroga a norma del primo comma, l'obbligo di elaborare il piano di risoluzione si applica su base consolidata all'organismo centrale e agli enti ad esso affiliati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine, ogni riferimento fatto nel capo 1 ad un gruppo include un organismo centrale e gli enti ad esso affiliati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013/CE e le loro filiazioni e ogni riferimento a imprese madri o ad enti soggetti a vigilanza su base consolidata a norma dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE include l'organismo centrale.

5 bis. *Gli enti soggetti a vigilanza diretta da parte della Banca centrale europea a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 o che rappresentano una quota significativa nel sistema finanziario di uno Stato membro partecipante sono soggetti a piani individuali di risoluzione.*

Ai fini del presente paragrafo, si considera che gli attivi di un ente rappresentino una quota significativa del sistema finanziario dello Stato membro partecipante, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (a) i suoi attivi superano complessivamente il valore di EUR 30 000 000 000; o*
- (b) la quota totale dei suoi attivi rispetto al PIL dello Stato membro di stabilimento supera il 20%, salvo che il valore totale degli attivi sia inferiore a EUR 5 000 000 000.*

I

7. Il Comitato informa l'ABE in merito all'applicazione dei paragrafi 1, 4 e 5.

Articolo 10

Requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili

1. Il Comitato, **previa** consultazione con le autorità competenti inclusa la BCE, determina il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili di cui al paragrafo 2, soggetti a poteri di riduzione e di conversione, che **le entità e i gruppi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, e le entità ed i gruppi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 4, punti ii), e paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni per l'applicazione di tali paragrafi**, sono tenuti a rispettare **in qualsiasi momento**.
- 1 bis. Nell'elaborare i piani di risoluzione a norma dell'articolo 7 bis, le autorità nazionali di risoluzione, previa consultazione delle autorità competenti, determinano il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili, ai sensi del paragrafo 2, soggetti a poteri di riduzione e di conversione, che le entità di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 3, sono tenute a rispettare in ogni momento. A tale proposito si applica la procedura di cui all'articolo 29.*

1 ter. *Al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato emette orientamenti e trasmette istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione in relazione a singole entità o gruppi specifici.*

2. Il requisito minimo è calcolato come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, espresso in percentuale delle passività e dei fondi propri totali *dell'ente*.

Ai fini del primo comma, le passività risultanti da un derivato sono incluse nelle passività totali purché siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.

2 bis. *In deroga al paragrafo 1, il Comitato revoca, in qualsiasi momento, l'obbligo di soddisfare il requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili per gli enti di credito ipotecario finanziati da obbligazioni garantite, di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE, che in base al diritto nazionale non sono autorizzati a ricevere depositi, in quanto:*

- a) tali enti saranno soggetti a risoluzione attraverso procedure nazionali di insolvenza o altri tipi di procedure attuate conformemente agli articoli 32, 34 o 36 della direttiva [BRR] e appositamente previste per tali enti; e*
- b) tali procedure nazionali di insolvenza, o altri tipi di procedure, garantiranno che i creditori di tali enti, compresi all'occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiranno perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.*

2 ter. *Il requisito minimo di cui al paragrafo 2 non supera gli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili sufficienti per garantire che, qualora fosse applicato lo strumento del bail-in, le perdite dell'ente e dell'impresa madre di cui all'articolo 2 nonché dell'impresa madre principale di detto ente e qualsiasi ente o ente finanziario incluso nei bilanci consolidati di detta impresa principale possano essere assorbite e la percentuale di capitale di base di classe 1 di tutti questi enti possa essere ripristinata ad un livello atto a permettere loro di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione e ad esercitare le attività per le quali sono autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 o normativa equivalente e generare nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente o entità di cui all'articolo 2 e nell'impresa madre principale di detto ente e qualsiasi ente o ente finanziario incluso nei bilanci consolidati di detta impresa madre principale.*

Nei casi in cui il piano di risoluzione prevede che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, o che certe classi di passività ammissibili possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, il requisito minimo di cui al paragrafo 2 non supera l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili necessario per garantire che le perdite dell'ente e dell'impresa madre di cui all'articolo 2 nonché dell'impresa madre principale di detto ente e qualsiasi ente o ente finanziario incluso nei bilanci consolidati di detta impresa principale possano essere assorbite e la percentuale di capitale di base di classe 1 di tutti questi enti possa essere ripristinata ad un livello atto a permettere loro di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione ed esercitare le attività per le quali sono autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 o normativa equivalente.

Il requisito minimo di cui al paragrafo 2 non è inferiore all'importo totale dei requisiti in materia di fondi propri e dei requisiti relativi alle riserve di capitale a norma del regolamento n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE.

2 quater. *Entro i limiti di cui al paragrafo 2 ter, al fine di garantire che l'ente di cui all'articolo 2 possa essere assoggetto a risoluzione mediante l'applicazione degli appositi strumenti, incluso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione, l'accertamento di cui al paragrafo 1 è eseguito sulla base dei criteri seguenti:*

- a)** le dimensioni, il modello di attività e il profilo di rischio dell'ente e dell'impresa madre di cui all'articolo 2, compresi i fondi propri;
- b)** la misura in cui il sistema di garanzia dei depositi potrebbe concorrere al finanziamento della risoluzione conformemente all'articolo 73;
- c)** la misura in cui il dissesto dell'ente e dell'impresa madre di cui all'articolo 2 avrebbe **conseguenze negative significative per il sistema finanziario o un impatto** negativo sulla stabilità finanziaria **ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 bis**, fra l'altro a causa del contagio di altri enti dovuto alle interconnessioni dell'ente in questione con altri enti o con il sistema finanziario in generale.

La determinazione specifica il requisito minimo che gli enti sono tenuti a rispettare su base individuale e che le imprese madri sono tenute a rispettare su base consolidata. ***Il requisito dell'importo aggregato minimo per i fondi propri e le passività ammissibili a livello consolidato di un'impresa madre nell'UE è determinato dal Comitato, previa consultazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3 e dell'eventualità o meno che le filiazioni di paesi terzi debbano essere soggette a risoluzione distinta secondo il piano di risoluzione.***

Il Comitato stabilisce il requisito minimo da applicare alle filiazioni del gruppo su base individuale, tenendo conto:

- a) dei criteri elencati al paragrafo 3, in particolare le dimensioni, il modello di attività e il profilo di rischio della filiazione, compresi i fondi propri; e***
- b) del requisito consolidato stabilito per il gruppo.***

Il Comitato può decidere di concedere una deroga all'applicazione del requisito minimo su base **individuale all'ente** impresa madre purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 4 quater bis, lettere a) e b) della direttiva [BRR]. Il Comitato può concedere una deroga all'applicazione del requisito minimo su base **individuale** ad una filiazione purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 4 quinquies, lettere da a) a c) della direttiva [BRR].

■

4. ***Il Comitato, di propria iniziativa, previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, può decidere che il requisito minimo relativo ai fondi propri e alle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 è parzialmente rispettato su base consolidata o individuale mediante strumenti di bail-in, nel pieno rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2 bis, primo e secondo comma, e al paragrafo 3.***

5. Perché lo strumento sia considerato uno strumento di bail-in contrattuale ai sensi del paragrafo 4, il Comitato deve accertarsi che esso:
- a) contenga una clausola contrattuale che prevede che, se *il Comitato* decide di applicare lo strumento del bail-in a tale ente, lo strumento è ridotto o convertito nella misura richiesta prima che siano ridotte o convertite altre passività ammissibili; e
 - b) sia soggetto a un contratto, impegno o disposizione di subordinazione vincolante ai sensi del quale, in caso di procedura ordinaria di insolvenza, è classificato al di sotto di altre passività ammissibili e non può essere rimborsato fin quando non siano state regolate altre passività ammissibili in essere.

6. Il Comitato determina quanto previsto al paragrafo 1 *e, se del caso, al paragrafo 4, in parallelo con lo sviluppo e il* mantenimento dei piani di risoluzione delle crisi a norma dell'articolo 7.
7. Il Comitato trasmette quanto determinato alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi. Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 26. Il Comitato impone alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi di verificare e garantire che gli enti e le imprese madri rispettino il requisito minimo di cui al paragrafo 1.
8. Il Comitato comunica alla BCE e all'ABE il requisito minimo che ha determinato per ciascun ente e impresa madre a norma del paragrafo 1 *e, se del caso, i requisiti di cui al paragrafo 4.*

8 bis. *Le passività ammissibili, compresi i titoli di debito subordinato e i prestiti subordinati che non rientrano nel capitale aggiuntivo di classe 1 e di classe 2 sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 soltanto se soddisfano le condizioni seguenti:*

- a) lo strumento è emesso e interamente liberato;*
- b) la passività non è dovuta all'ente e non è coperta da nessun tipo di garanzia fornita da quest'ultimo;*
- c) l'acquisto dello strumento non è stato finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente;*
- d) la passività ha una scadenza residua di almeno un anno;*
- e) la passività non risulta da un derivato;*
- f) la passività non risulta da un deposito che gode della preferenza nella gerarchia di insolvenza nazionale conformemente all'articolo 98 bis della direttiva [BRR].*

Ai fini della lettera d), se una passività conferisce al suo proprietario un diritto di rimborso anticipato, la scadenza di tale passività è la prima data in cui matura tale diritto.

8 ter. *Se una passività è disciplinata dal diritto di una giurisdizione esterna all'Unione, il Comitato può incaricare le autorità nazionali di risoluzione di richiedere all'ente di dimostrare che ogni eventuale decisione del Comitato di ridurre o convertire tale passività sarà attuata a norma del diritto di tale giurisdizione, tenendo conto delle clausole del contratto che disciplina la passività, degli accordi internazionali sul riconoscimento delle procedure di risoluzione e di altre questioni pertinenti. Se il Comitato non ha la certezza che ogni eventuale decisione sarà attuata a norma del diritto di tale giurisdizione, la passività non è computata ai fini del requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili.*

8 quater. *Se la Commissione presenta una proposta legislativa a norma dell'articolo 39, paragrafo 6 ter, della direttiva [BRR], presenta, se del caso, una proposta legislativa che modifica analogamente il presente regolamento.*

Capo 2
Intervento precoce

Articolo 11
Intervento precoce

1. La BCE o le autorità *nazionali* competenti informano il Comitato di qualsiasi misura che impongono ad un ente o gruppo di adottare o che adottano esse stesse a norma dell'**articolo 16** del **regolamento (UE) n. 1024/2013**, dell'articolo 23, paragrafo 1, **dell'articolo 23 bis** o dell'articolo 24 della direttiva [**BRRD**] o dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE.

Il Comitato comunica alla Commissione le informazioni ricevute a norma del primo comma.

2. A partire dalla data di ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, e fatti salvi i poteri della BCE e delle autorità **nazionali** competenti in conformità ad altri atti normativi dell'Unione, il Comitato può preparare la risoluzione dell'ente o del gruppo in questione.

Ai fini del primo comma, **la BCE o l'autorità nazionale competente interessata** sorveglia attentamente, in collaborazione con **il Comitato**, le condizioni dell'ente o dell'impresa madre e la loro conformità a qualsiasi misura di intervento precoce che siano stati tenuti a prendere.

La BCE o l'autorità competente interessata forniscono al Comitato tutte le informazioni necessarie al fine di aggiornare il piano di risoluzione e predisporre l'eventuale risoluzione dell'ente ed una valutazione delle sue attività e passività ai sensi dell'articolo 17, paragrafi da 1 a 14.

3. Il Comitato ha il potere di imporre all'ente, *o all'impresa madre, di contattare potenziali acquirenti per preparare la risoluzione dell'ente, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva [BRRD] e i requisiti in materia di riservatezza stabiliti dall'articolo 79 del presente regolamento.*



Il Comitato ha altresì il potere di imporre alle pertinenti autorità nazionali di risoluzione delle crisi di elaborare un programma preliminare di risoluzione della crisi per l'ente o il gruppo in questione.

4. Se la BCE o le autorità *nazionali* competenti degli Stati membri partecipanti intendono imporre ad un ente o gruppo misure aggiuntive a norma dell'*articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013, degli articoli 23, 23 bis* o 24 della direttiva [BRRD] o dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, prima che l'*entità* o il gruppo abbiano pienamente rispettato la prima misura notificata al Comitato, esse *informano* il Comitato prima di imporre tali misure aggiuntive all'ente o al gruppo in questione. *Il Comitato informa la BCE, le autorità nazionali competenti interessate e le autorità nazionali di risoluzione interessate in merito alle eventuali azioni che intraprende a norma del paragrafo 3.*

5. La BCE o l'autorità *nazionale* competente, il Comitato *e le autorità nazionali di risoluzione interessate* garantiscono che la misura aggiuntiva di cui al paragrafo 4 e le azioni del Comitato volte a preparare la risoluzione della crisi a norma del paragrafo 2 siano coerenti.

Capo 3
Risoluzione

Articolo 12
Obiettivi della risoluzione

1. Quando agiscono nell'ambito della procedura di risoluzione delle crisi di cui all'articolo 16, *il Consiglio*, la Commissione e il Comitato, con riferimento alle rispettive responsabilità, tengono conto degli obiettivi della risoluzione delle crisi e scelgono gli strumenti e i poteri che, a loro parere, sono più adatti a conseguire *i pertinenti* obiettivi *della risoluzione* nelle circostanze del caso.

2. Gli obiettivi di risoluzione delle crisi di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

- a) garantire la continuità delle funzioni essenziali;
- b) evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria *nell'Unione e negli Stati membri interessati, in particolare attraverso la prevenzione del contagio, anche delle infrastrutture di mercato, e il mantenimento della* disciplina di mercato;
- c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;
- d) tutelare i depositanti coperti dalla direttiva 94/19/CE e gli investitori coperti dalla direttiva 97/9/CE¹;

(d bis) tutelare i fondi e attività dei clienti.

Nel perseguire i suddetti obiettivi la Commissione, *il Consiglio* e il Comitato si adoperano per contenere al minimo i costi della risoluzione *ed evitare la distruzione del valore, a meno che essa non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.*

¹ Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

3. ***Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, i diversi obiettivi della risoluzione rivestono pari importanza e sono ponderati a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso.***

Articolo 13

Principi generali che disciplinano la risoluzione delle crisi

1. Quando agiscono nell'ambito della procedura di risoluzione delle crisi di cui all'articolo 16, la Commissione, ***il Consiglio*** e il Comitato prendono tutte le misure opportune per garantire che l'azione di risoluzione della crisi sia avviata in conformità dei principi seguenti:
- a) gli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione della crisi sostengono le prime perdite;
 - b) i creditori dell'ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l'ordine di priorità dei loro crediti a norma dell'articolo 15, ***salvo espressa disposizioni contrarie del presente regolamento***;
 - c) ***l'organo di gestione e l'alta dirigenza*** dell'ente soggetto a risoluzione sono sostituiti, salvo casi in cui il mantenimento della totalità o di parte ***dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza***, a seconda dei casi, sia considerato necessario per conseguire gli obiettivi di risoluzione;

c bis) l'organo di gestione e l'alta dirigenza dell'ente soggetto a risoluzione forniscono tutta l'assistenza necessaria per conseguire gli obiettivi di risoluzione;

- d) **■** le persone o le entità *sono tenute a rispondere, subordinatamente alla legislazione dello Stato membro, a norma del diritto civile o penale, delle loro responsabilità* del dissesto dell'ente soggetto a risoluzione;
- e) *salvo disposizione contraria del presente regolamento*, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento;
- f) nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l'entità di cui all'articolo 2 fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza *conformemente alle garanzie previste all'articolo 26*; nonché

f bis) i depositi coperti sono pienamente protetti;

L'azione di risoluzione è adottata conformemente alle garanzie di cui al presente regolamento.

2. Nei casi in cui un ente è un gruppo, *fatto salvo l'articolo 12, il Consiglio*, la Commissione e il Comitato, *allorché si pronunciano sull'applicazione degli strumenti di risoluzione e sull'esercizio dei poteri di risoluzione, deliberano* in modo da ridurre al minimo sia l'impatto su altre entità del gruppo e sul gruppo nel suo complesso sia l'effetto negativo sulla stabilità finanziaria nell'Unione *e nei suoi Stati membri*, in particolare, *nei paesi* in cui il gruppo opera.
3. Qualora a un'entità di cui all'articolo 2 sia applicato lo strumento della vendita dell'attività d'impresa, lo strumento dell'ente-ponte o lo strumento della separazione delle attività, detta entità è considerata oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2001/23/CE¹.
- 3 bis.** *Allorché si pronuncia sull'applicazione degli strumenti di risoluzione e sull'esercizio dei poteri di risoluzione, il Comitato incarica le autorità nazionali di risoluzione di informare e consultare, se del caso, i rappresentanti del personale.*

Ciò non pregiudica le disposizioni relative alla rappresentanza dei lavoratori in seno ai consigli di amministrazione stabilite dalle leggi e o dalle prassi nazionali.

¹ Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

Articolo 14

Risoluzione delle crisi degli enti finanziari e delle imprese madri

1. ***Il Comitato decide in merito a*** un'azione di risoluzione delle crisi in relazione ad un ente finanziario quando le condizioni di cui all'***articolo 16, paragrafo 1***, sono soddisfatte per quanto riguarda sia l'ente finanziario sia l'impresa madre ***soggetta a vigilanza su base consolidata***.
2. ***Il Comitato*** avvia un'azione di risoluzione delle crisi per un'impresa madre di cui all'articolo 2, lettera b), quando le condizioni indicate all'***articolo 16, paragrafo 1***, sono soddisfatte per quanto riguarda sia l'impresa madre sia una o più filiazioni che siano enti ***o, se la filiazione non ha sede nell'Unione, l'autorità del paese terzo ha stabilito che soddisfa le condizioni per la risoluzione a norma del diritto di tale paese terzo***.

3. In deroga al paragrafo 2 e nonostante il fatto che un'impresa madre possa non soddisfare le condizioni stabilite all'**articolo 16, paragrafo 1**, il **Comitato** può **decidere in merito** a un'azione di risoluzione delle crisi in relazione a tale impresa madre se una o più filiazioni che siano enti soddisfano le condizioni stabilite all'**articolo 16, paragrafi 1, 3 e 4**, e **le loro attività e passività sono tali che il loro dissesto minaccia un ente o il gruppo nel suo complesso** e l'azione **di risoluzione** rispetto a tale impresa madre è necessaria per la risoluzione **delle** filiazioni che sono enti o per la risoluzione del gruppo nel suo insieme. **Qualora un'autorità di risoluzione nazionale informi il Comitato che il diritto fallimentare dello Stato membro impone che i gruppi siano trattati nel loro complesso e l'azione di risoluzione in merito all'impresa madre sia necessaria per la risoluzione di tali filiazioni che sono enti o per la risoluzione del gruppo nel suo complesso, il Comitato può altresì decidere in merito a un'azione di risoluzione riguardante l'impresa madre.**

Ai fini del precedente comma, allorché valuta se le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, sono rispettate per una o più filiazioni che sono enti, il Comitato può non tener conto di trasferimenti di perdite o di capitale infragruppo tra le entità, compreso l'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione.

Articolo 15

Ordine di priorità dei crediti

1. Nell'applicare lo strumento del bail-in a un **entità di cui all'articolo 2**, e fatte salve le passività escluse dallo strumento del bail-in a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, **il Comitato**, la Commissione o, *se del caso, le autorità nazionali di risoluzione decidono in merito all'esercizio dei poteri di riduzione e di conversione compresa l'eventuale applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5*, e le autorità nazionali di risoluzione **esercitano tali i poteri sulla base dei requisiti stabiliti all'articolo 43 della direttiva [...]** e secondo l'ordine di priorità inverso dei crediti **stabilito dal loro diritto nazionale, comprese le disposizioni che recepiscono l'articolo 98 bis della direttiva [BRRD]**.

1 bis. *Gli Stati membri partecipanti notificano alla Commissione e al Comitato l'ordine dei crediti nei confronti delle entità di cui agli articoli 7 e 7 bis nelle procedure nazionali di insolvenza ogni 1° luglio di un anno civile o immediatamente, qualora intervenga un cambiamento dell'ordine.*

Se si applica lo strumento del bail-in, il pertinente sistema di garanzia dei depositi risponde secondo i termini previsti dall'articolo 73.

Articolo 16
Procedura di risoluzione

1. *Il Comitato adotta un programma di risoluzione a norma del paragrafo 5 in relazione alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 4, punto ii) e paragrafo 5, se sono soddisfatte le condizioni ivi previste solo qualora valuti, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del quarto comma o di propria iniziativa, che le condizioni seguenti sono soddisfatte:*

a) l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto;

- b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che alcuna misura alternativa per l'entità in questione, anche da parte di IPS, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 18 adottate nei confronti dell'entità, permetta di evitare il dissesto dell'entità in tempi ragionevoli;*
- c) l'azione di risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico a norma del paragrafo 4.*

La determinazione della condizione di cui alla lettera a) è effettuata dalla BCE, previa consultazione del Comitato. Il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale determinazione solo dopo aver informato la BCE della sua intenzione e solo se la BCE, entro 3 giorni di calendario dal ricevimento di tale informazione, non effettua tale determinazione. La BCE fornisce senza indebito ritardo al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest'ultimo richiede al fine di elaborare la sua valutazione.

La determinazione della condizione di cui alla lettera b) è effettuata dal Comitato, riunito in sessione esecutiva, o se del caso dalle autorità nazionali di risoluzione in stretta cooperazione con la BCE. La BCE può inoltre comunicare al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione interessate che ritiene che la condizione di cui alla lettera b) è rispettata.

Laddove valuta che l'entità o il gruppo di cui all'articolo 1 soddisfa la condizione di cui al primo comma, lettera a), la BCE comunica senza indugio la valutazione in questione alla Commissione e al Comitato.

1 bis. Fatti salvi i casi in cui la BCE ha deciso di esercitare direttamente in proprio i compiti di vigilanza per gli enti creditizi a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b) del regolamento n. 1024/2013, nel caso di una comunicazione ai sensi del paragrafo 1, o qualora il Comitato intenda adottare una decisione a norma del paragrafo 1 su propria iniziativa, in relazione a un'entità o a un gruppo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 3, il Comitato comunica senza indugio tale valutazione alla BCE.

- 2 bis.** *La precedente adozione di una misura ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013 a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, dell'articolo 23 bis o dell'articolo 24 della direttiva [BRRD], o a norma dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE non è una condizione per l'adozione di un'azione di risoluzione.*
3. Ai fini del **paragrafo 1**, lettera a), l'entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una **o più** delle situazioni seguenti:
- a) l'entità viola, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà, i requisiti per il prosieguo dell'autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte della BCE o dell'autorità **nazionale** competente, perché - ma non solo - ha accusato o rischia di accusare perdite tali da depauperarla dell'intero patrimonio o di un importo significativo dell'intero patrimonio;
 - b) le attività dell'entità sono, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro saranno, inferiori alle passività;
 - c) l'ente non è, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare i propri debiti **o altre passività** in scadenza;

- d) l'entità necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, per rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concreta in una delle forme seguenti:
- i) una garanzia dello Stato per sostenere gli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate; **o**
 - ii) una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; **o**
 - iii) un'iniezione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio all'entità, qualora nel momento in cui viene concesso il sostegno pubblico non si verificano né le circostanze di cui al **paragrafo 1**, lettere a), b) e c) né le circostanze di cui all'**articolo 18**.

In ciascuno dei casi di cui ai punti i), ii) e iii), le misure di garanzia o misure equivalenti ivi contemplate sono limitate alle entità solventi e sono subordinate all'approvazione **definitiva** a titolo delle norme sugli aiuti di Stato. Dette misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione e non vengono utilizzate per compensare le perdite che l'entità ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro.

Le misure di sostegno di cui al punto iii) sono limitate alle iniezioni necessarie per far fronte alle carenze di capitale stabilite nelle prove di stress a livello nazionale, unionale o di Stati membri o in attività analoghe condotte dalla BCE, dall'ABE o da autorità nazionali, se del caso, confermate dall'autorità competente.

Se presenta una proposta legislativa a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva [BRRD], la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che modifica analogamente il presente regolamento.

4. Ai fini del **paragrafo 1**, lettera c), l'azione di risoluzione della crisi è considerata nell'interesse pubblico se **è necessaria al conseguimento di** uno o più obiettivi della risoluzione delle crisi di cui all'articolo 12 ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi nella stessa misura.
5. Se tutte le condizioni stabilite al **paragrafo 1** sono soddisfatte, il Comitato **adotta un programma di risoluzione**. Il **programma di risoluzione** :
- a) **■** sottopone l'entità a risoluzione;
 - b) **determina l'applicazione degli** strumenti di risoluzione **all'ente soggetto a risoluzione** di cui all'articolo 19, paragrafo 2, **in particolare le eventuali esclusioni dall'applicazione del bail-in conformemente all'articolo 24, paragrafi 5 e 14;**
 - c) **determina** il ricorso al Fondo a sostegno dell'azione di risoluzione a norma dell'articolo 71 **e conformemente alla decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 16 bis.**

6. ***Immediatamente dopo l'adozione del programma di risoluzione, il Comitato lo trasmette alla Commissione.***

Entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, la Commissione lo approva o lo contesta per quanto riguarda gli aspetti discrezionali del programma di risoluzione nei casi non contemplati dal terzo comma del presente paragrafo.

Entro 12 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, la Commissione può proporre al Consiglio:

- a) di opporsi al programma di risoluzione a motivo del fatto che il programma di risoluzione adottato dal Comitato non soddisfa il criterio dell'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera c);***
- b) di approvare o di opporsi a una modifica sostanziale dell'importo del Fondo previsto nel programma di risoluzione del Comitato.***

Ai fini del precedente comma il Consiglio delibera a maggioranza semplice.

Il programma di risoluzione può entrare in vigore soltanto se il Consiglio o la Commissione non hanno espresso obiezioni entro un periodo di 24 ore dopo la trasmissione da parte del Comitato.

Il Consiglio o la Commissione, a seconda dei casi, adduce i motivi per cui esercita il suo potere di obiezione.

Qualora, entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, il Consiglio abbia approvato la proposta della Commissione per la modifica del programma di risoluzione per i motivi di cui al terzo comma, lettera b) o la Commissione si sia opposta conformemente al secondo comma, il Comitato, entro 8 ore, modifica il programma di risoluzione conformemente ai motivi espressi.

Quando il programma di risoluzione adottato dal Comitato prevede l'esclusione di talune passività nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 24, paragrafo 5, e qualora tale esclusione preveda un contributo da parte del Fondo o di una fonte di finanziamento alternativa per proteggere l'integrità del mercato unico, la Commissione può vietare o imporre modifiche all'esclusione proposta adducendo adeguata motivazione sulla base della violazione degli obblighi stabiliti all'articolo 24 e nell'atto delegato adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 38, paragrafo 5, della direttiva [BRRD].

7. *Se il Consiglio si oppone a sottoporre un ente a risoluzione a motivo del fatto che i criteri di interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera c) non sono soddisfatti, l'entità interessata è liquidata in modo ordinato conformemente alla legislazione nazionale applicabile.*
8. **Il Comitato** garantisce che l'azione di risoluzione della crisi necessaria per attuare tale piano sia avviata dalle autorità nazionali di risoluzione delle crisi pertinenti. **Il programma di risoluzione è indirizzato** alle autorità nazionali di risoluzione pertinenti e dà istruzioni a tali autorità, le quali prendono tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione del Comitato a norma dell'articolo 26, esercitando i poteri di risoluzione previsti dalla direttiva [BRRD], in particolare quelli di cui agli articoli da 56 a 64 di tale direttiva. In caso di **aiuti pubblici**, il Comitato **delibera in conformità della** decisione **adottata dalla Commissione** in merito ad essi.

11. La Commissione ha il potere di ottenere dal Comitato tutte le informazioni che ritiene pertinenti per assolvere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento. Il Comitato ha il potere di ottenere da qualsiasi persona, conformemente al capo 5 del presente titolo, tutte le informazioni necessarie per decidere e preparare un'azione di risoluzione delle crisi, compresi aggiornamenti ed integrazioni delle informazioni comunicate nei piani di risoluzione delle crisi.

Articolo 16 bis
Aiuti di Stato e aiuti a titolo del Fondo di risoluzione unico

- 1. Se l'azione di risoluzione prevede la concessione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE o di aiuti a titolo del Fondo di risoluzione unico conformemente al paragrafo 3, non si procede all'adozione del programma di risoluzione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, finché la Commissione non abbia adottato una decisione favorevole o condizionata in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso agli aiuti pubblici.*

Nell'espletamento dei compiti conferiti dall'articolo 16, le istituzioni dell'Unione agiscono conformemente ai principi stabiliti all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva [BRRD] e rendono pubbliche in modo adeguato tutte le informazioni pertinenti sulla loro organizzazione interna a tale proposito.

2. *Dopo il ricevimento di una comunicazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, o di propria iniziativa, se ritiene che le misure di risoluzione potrebbero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, il Comitato invita lo Stato membro partecipante o gli Stati membri partecipanti interessati a comunicare immediatamente le misure previste alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Il Comitato notifica alla Commissione tutti i casi in cui invita uno o più Stati membri a effettuare una notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.*

3. ***Nella misura in cui l'azione di risoluzione proposta dal Comitato comporta il ricorso al Fondo, il Comitato notifica alla Commissione il proposto ricorso al Fondo. La notifica del Comitato comprende tutte le informazioni necessarie a permettere alla Commissione di rendere le proprie valutazioni conformi al presente paragrafo.***

La notifica di cui al presente paragrafo fa scattare un'indagine preliminare da parte della Commissione nel corso della quale la Commissione può chiedere al Comitato di fornire ulteriori informazioni. La Commissione valuta se il ricorso al Fondo comporta o rischia di comportare distorsioni della concorrenza, suscettibili di pregiudicare gli scambi tra Stati membri, favorendo l'entità beneficiaria o qualsiasi altra impresa in modo tale da essere incompatibile con il mercato unico. La Commissione applica al ricorso al Fondo i criteri stabiliti per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato sanciti dall'articolo 107 del TFUE. Il Comitato fornisce alla Commissione le informazioni che ritiene necessarie per effettuare tale valutazione.

Se la Commissione nutre seri dubbi in merito alla compatibilità del proposto ricorso al Fondo, o se il Comitato non ha fornito le necessarie informazioni a seguito di una richiesta della Commissione ai sensi del secondo comma, la Commissione avvia un'indagine approfondita e lo comunica al Comitato. La Commissione pubblica la sua decisione di avviare un'indagine approfondita nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il Comitato, qualsiasi Stato membro o qualsiasi persona, impresa o associazione i cui interessi potrebbero essere lesi dal ricorso al Fondo possono presentare commenti alla Commissione entro un termine indicato nella notifica. Il Comitato può presentare osservazioni sui commenti presentati dagli Stati membri e dai terzi interessati entro un termine indicato dalla Commissione. Al termine del periodo dell'indagine la Commissione valuta se il ricorso al Fondo è compatibile con il mercato interno.

Nell'effettuare le sue valutazioni e nel condurre le sue indagini conformemente al presente paragrafo, la Commissione tiene conto di tutte le pertinenti regolamentazioni adottate a norma dell'articolo 109 del TFUE nonché di tutte le pertinenti comunicazioni, consulenze e misure adottate dalla Commissione in applicazione delle norme dei trattati in materia di aiuti di Stato in vigore al momento in cui è effettuata la valutazione. Tali misure sono applicate come se i riferimenti allo Stato membro responsabile della notifica dell'aiuto fossero riferimenti al Comitato, comprese tutte le altre modifiche necessarie.

La Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del ricorso al Fondo con il mercato interno da presentare al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Tale decisione può essere subordinata a condizioni, impegni o obbligazioni nei confronti dell'entità beneficiaria.

La decisione può altresì stabilire obblighi per il Comitato, per l'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante o degli Stati membri partecipanti interessati o per l'entità beneficiaria al fine di permettere la valutazione della conformità. Ciò può comprendere obblighi relativi alla nomina di un fiduciario o di un'altra persona indipendente intesi ad assistere nel controllo. Un fiduciario o un'altra persona indipendente può svolgere le funzioni eventualmente indicate nella decisione della Commissione.

L'eventuale decisione di cui al presente paragrafo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione può adottare una decisione negativa, rivolta al Comitato, nella quale decide che il proposto ricorso al Fondo di risoluzione unico sarebbe incompatibile con il mercato interno e non può essere applicato nella forma proposta dal Comitato. Quando riceve una decisione in tal senso, il Comitato riesamina il suo programma di risoluzione e prepara un programma di risoluzione rivisto.

4. *Se la Commissione nutre seri dubbi circa il rispetto della sua decisione a norma del paragrafo 3, procede a effettuare le necessarie indagini. A tale scopo, la Commissione può esercitare i poteri di cui dispone a norma dei regolamenti e di altre misure di cui al paragrafo 3, quarto comma, e si ispira ad essi.*
5. *Se, sulla base delle indagini svolte dalla Commissione, e dopo aver invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni, la Commissione ritiene che la decisione di cui al paragrafo 3 non sia stata rispettata, emette una decisione all'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro interessato imponendole di recuperare gli importi oggetto di uso improprio entro un periodo di tempo stabilito dalla Commissione. Gli aiuti da recuperare a norma della decisione di recupero comprendono gli interessi a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione e sono versati al Comitato.*

Il Comitato versa nel Fondo gli eventuali importi ricevuti a norma del primo comma e ne tiene conto al momento di determinare i contributi ai sensi degli articoli 66 e 67.

La procedura di recupero di cui al comma precedente rispetta il diritto alla buona amministrazione e al diritto all'accesso ai documenti delle entità beneficiarie sanciti agli articoli 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- 6. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione che la Commissione può stabilire nella sua decisione ai sensi del paragrafo 3, il Comitato presenta alla Commissione relazioni annuali che valutano la conformità del ricorso al Fondo con la decisione di cui al paragrafo 3, per l'elaborazione delle quali il Comitato si avvale dei suoi poteri previsti dall'articolo 32.*
- 7. Qualsiasi Stato membro o qualsiasi persona, impresa o associazione i cui interessi possono essere lesi dal ricorso al Fondo, in particolare le entità di cui all'articolo 2, hanno il diritto di informare la Commissione di qualsiasi sospetto uso improprio del Fondo incompatibile con la decisione di cui al paragrafo 3.*

8. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 riguardo a norme procedurali dettagliate concernenti:*
- a) *il calcolo del tasso di interesse da applicare in caso di decisione di recupero a norma del paragrafo 5,*
 - b) *le garanzie del diritto alla buona amministrazione e del diritto di accesso ai documenti di cui al paragrafo 5.*
9. *Quando la Commissione, a seguito di una raccomandazione del Comitato o su propria iniziativa, ritiene che l'attuazione degli strumenti e delle azioni di risoluzione non rispondano ai criteri sulla base dei quali è stata presa la sua decisione iniziale di cui al paragrafo 3, può rivedere tale decisione e adottare le modifiche del caso.*

10. *In deroga al paragrafo 3, su domanda di uno Stato membro, il Consiglio può, deliberando all'unanimità, decidere che l'impiego del Fondo è da considerarsi compatibile con il mercato interno se tale decisione è giustificata da circostanze eccezionali. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro sette giorni dalla data della richiesta, la Commissione delibera.*
11. *Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché le loro autorità nazionali di risoluzione dispongano dei poteri necessari a garantire il rispetto delle condizioni previste da una decisione della Commissione a norma del paragrafo 3 e a recuperare gli importi oggetto di uso improprio a norma di una decisione della Commissione di cui al paragrafo 5.*

Articolo 17
Valutazione

1. Prima di ***decidere in merito a*** un'azione di risoluzione o ***all'esercizio del*** potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale, il Comitato provvede a che una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compreso il Comitato e l'autorità ***nazionale*** di risoluzione, e dall'entità di cui all'articolo 2, effettui una valutazione equa, ***prudente*** e realistica delle attività e passività della predetta entità.
2. Fatto salvo il ***paragrafo 14***, qualora siano rispettati tutti i requisiti di cui ai ***paragrafi 1 e da 4 a 9***, la valutazione è considerata definitiva.
3. Qualora una valutazione indipendente ai sensi del paragrafo 1 non sia possibile, la valutazione provvisoria delle attività e passività dell'entità di cui all'articolo 2 può essere effettuata dal Comitato conformemente al ***paragrafo 10***.

4. L'obiettivo della valutazione è stimare il valore delle attività e delle passività dell'entità di cui all'articolo 2 *che rispetta la condizione per la risoluzione di cui agli articoli 14 e 16*.
5. La valutazione è intesa:
- a) ad orientare l'accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione della crisi o per la riduzione o conversione degli strumenti di capitale;
 - b) laddove siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione, *a orientare la* decisione sull'azione appropriata di risoluzione delle crisi da adottare in relazione all'entità di cui all'articolo 2;
 - c) laddove sia applicato il potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale, a orientare la decisione sull'estensione della cancellazione o diluizione di azioni o altri titoli di proprietà e sull'estensione della riduzione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale;

- d) laddove sia applicato lo strumento del bail-in, **a orientare la** decisione sull'estensione della riduzione o conversione delle passività ammissibili;
- e) laddove sia applicato lo strumento dell'ente-ponte o lo strumento della separazione delle attività, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà da cedere e la decisione sul valore di eventuali corrispettivi da pagare all'ente soggetto a risoluzione della crisi o, a seconda dei casi, ai proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà;
- f) laddove sia applicato lo strumento della vendita dell'attività d'impresa, **a orientare la** decisione sulle attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà da cedere nonché la comprensione, da parte del Comitato, del concetto di condizioni commerciali ai fini dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b);
- g) in tutti i casi, ad assicurare che eventuali perdite sulle attività dell'entità di cui all'articolo 2 siano pienamente rilevate al momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi o dell'esercizio del potere di riduzione o conversione degli strumenti di capitale.

6. ***Fatto salvo il quadro degli aiuti di Stato dell'Unione***, ove applicabile, la valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di inadempimento e la gravità delle perdite. La valutazione non presuppone la potenziale prestazione futura all'entità di cui all'articolo 2 di un sostegno finanziario pubblico straordinario ***o di un sostegno di emergenza alla liquidità fornito da una banca centrale o di un sostegno alla liquidità da parte di una banca centrale fornito con collateralizzazione, durata e tasso di interesse non standard*** dal momento in cui è adottata l'azione di risoluzione o esercitato il potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale. Inoltre, la valutazione tiene conto del fatto che in caso di applicazione di uno strumento di risoluzione delle crisi:
- a) il Comitato può recuperare dall'ente soggetto a risoluzione della crisi eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente, ***in conformità all'articolo 19, paragrafo 4 ter***;
 - b) il Fondo può imputare interessi o commissioni per eventuali prestiti o garanzie forniti, conformemente all'articolo 71, all'ente soggetto a risoluzione della crisi.

7. La valutazione è integrata dalle seguenti informazioni ricavate dai libri e registri contabili dell'entità di cui all'articolo 2:
- a) lo stato patrimoniale aggiornato e la relazione sulla situazione finanziaria dell'entità di cui all'articolo 2;
 - b) l'analisi e la stima del valore contabile delle attività;
 - c) l'elenco delle passività *in bilancio o fuori bilancio* in essere risultante dai libri e registri contabili dell'entità di cui all'articolo 2, con indicazione dei rispettivi crediti e del relativo ordine di priorità di cui all'articolo 15;



8. Ove opportuno, per *orientare* le decisioni di cui al paragrafo 5, lettere e) e f), le informazioni di cui al paragrafo 7, lettera b), possono essere integrate da un'analisi e una stima del valore delle attività e delle passività dell'entità di cui all'articolo 2 in base al valore di mercato.

9. La valutazione contiene la suddivisione dei creditori in classi in funzione dell'ordine di priorità dei crediti di cui all'articolo 15 e una stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe atteso se l'entità di cui all'articolo 2 fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. ***Detta stima non incide sull'applicazione del principio enunciato all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f).***
10. Qualora non sia possibile, a causa dell'urgenza dettata dalle circostanze del caso, rispettare i requisiti stabiliti ai paragrafi 7 e 9 od ove si applichi il paragrafo 3, è effettuata una valutazione provvisoria. La valutazione provvisoria rispetta i requisiti fissati al paragrafo 4 e, per quanto ragionevolmente possibile a seconda dei casi, i requisiti di cui ai paragrafi 1, 7 e 9.

La valutazione provvisoria di cui al primo comma include una riserva per perdite aggiuntive, con adeguata motivazione.

11. Ove non rispetti tutti i requisiti di cui ai **paragrafi 1 e da 4 a 9**, la valutazione è considerata provvisoria in attesa che una persona indipendente effettui una valutazione pienamente conforme a tutti i requisiti previsti **da tali paragrafi**. La valutazione definitiva ex post è effettuata non appena possibile **e può essere effettuata separatamente rispetto alla valutazione di cui ai paragrafi da 16 a 18 o contemporaneamente ad essa e dalla stessa persona indipendente, ma deve essere distinta.**

La valutazione definitiva ex post mira:

- a) ad assicurare che eventuali perdite sulle attività dell'entità di cui all'articolo 2 siano pienamente rilevate nei libri contabili di tale entità;
- b) a **orientare** la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato, in conformità al paragrafo 12.

12. Nel caso in cui la stima del valore patrimoniale netto dell'entità di cui all'articolo 2 figurante nella valutazione definitiva ex post sia superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria, il Comitato può chiedere all'autorità nazionale di risoluzione delle crisi
- a) esercitare il potere di aumentare il valore dei crediti dei creditori *o dei titolari degli strumenti di capitale pertinenti*, che sono stati ridotti con lo strumento del bail-in *e successivamente degli azionisti nella misura richiesta*;
 - b) di dare istruzione all'ente-ponte o alla società veicolo per la gestione delle attività di versare un corrispettivo supplementare in relazione a attività, diritti, passività all'entità di cui all'articolo 2 soggetta a risoluzione della crisi oppure, a seconda dei casi, in relazione alle azioni o agli altri titoli di proprietà ai proprietari delle azioni o degli altri titoli di proprietà.
13. In deroga al paragrafo 1, una valutazione provvisoria condotta conformemente ai paragrafi 10 e 5 bis costituisce un fondamento valido per consentire al Comitato di *decidere in merito a* azioni di risoluzione, *anche incaricando le autorità nazionali di risoluzione di assumere il controllo di un ente in dissesto, o all'esercizio del* potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale.

13 bis. Il Comitato stabilisce e mantiene disposizioni atte a garantire che la valutazione per l'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 24 e la valutazione di cui ai paragrafi da 1 a 14 del presente articolo si basino su informazioni il più possibile aggiornate e complete relative alle attività e alle passività dell'entità soggetta a risoluzione.

14. La valutazione non ha efficacia giuridica ed è un atto procedurale in preparazione della **decisione** del Comitato **sull'applicazione di** uno strumento di risoluzione o **sull'esercizio di** un potere di risoluzione. **Non è ammesso un ricorso giurisdizionale separato avverso la valutazione, ma soltanto congiuntamente alla decisione assunta dal Comitato.**

16. Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l'ente soggetto a risoluzione della crisi fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, il Comitato provvede a che una persona indipendente effettui quanto prima una valutazione dopo l'avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione. Detta valutazione è distinta da quella effettuata a norma dei paragrafi da 1 a 14.

17. La valutazione di cui al paragrafo 16 accerta:
- a) il trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l'entità di cui all'articolo 2 soggetta a risoluzione interessata ***dall'azione o dalle azioni di risoluzione*** fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza ***al momento in cui è stata presa la decisione sull'azione di risoluzione***;
 - b) il trattamento effettivo che azionisti e creditori hanno ricevuto nella risoluzione della crisi dell'entità di cui all'articolo 2 soggetta a risoluzione della crisi; *e*
 - c) le eventuali differenze fra il trattamento di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b).

18. La valutazione di cui al paragrafo 16

- a) presuppone che l'entità di cui all'articolo 2 soggetta a risoluzione ***interessata dall'azione o dalle azioni di risoluzione***, sarebbe stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza ***al momento in cui è stata presa la decisione sull'azione di risoluzione***;
- b) presuppone che l'azione o le azioni di risoluzione non siano state effettuate;
- c) prescinde dall'eventuale fornitura di sostegno ***finanziario*** pubblico straordinario all'entità di cui all'articolo 2 soggetta a risoluzione della crisi.

Articolo 18
Riduzione e conversione degli strumenti di capitale

1. ***Il Comitato svolge i compiti di riduzione e conversione degli strumenti di capitale deliberando a norma della procedura di cui all'articolo 16 in relazione alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 4, punto ii) e paragrafo 5, se sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione di tali paragrafi solo qualora valuti, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del secondo comma o di propria iniziativa, che le condizioni seguenti sono soddisfatte:***
- a) è stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 14 e 16 sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione;***
 - a) l'entità non sarebbe più economicamente sostenibile se gli strumenti di capitale non venissero ridotti o convertiti in azioni;
 - a bis) nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale siano riconosciuti ai fini del rispetto degli obblighi di fondi propri su base individuale a livello dell'impresa madre e su base consolidata, il gruppo non è più economicamente sostenibile a meno che tali strumenti non siano ridotti o convertiti in capitale;***

a ter) nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti di capitale siano riconosciuti ai fini del rispetto degli obblighi di fondi propri su base individuale a livello dell'impresa madre o su base consolidata, il gruppo non è più economicamente sostenibile a meno che tali strumenti non siano ridotti o convertiti in capitale;

b) l'entità o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera d), punto iii).

La valutazione delle condizioni di cui alle lettere a), a bis) e a ter) è effettuata dalla BCE, previa consultazione del Comitato. Anche il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione.

1 bis. In merito alla valutazione volta a stabilire se l'entità o il gruppo è economicamente sostenibile, Il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale determinazione solo dopo aver informato la BCE della sua intenzione e solo se la BCE, entro 3 giorni di calendario dal ricevimento di tale informazione, non effettua tale determinazione. La BCE fornisce senza indebito ritardo al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest'ultimo richiede al fine di elaborare la sua valutazione.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che l'entità di cui all'articolo 2 o il gruppo non sono più economicamente sostenibili unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
- a) l'entità o il gruppo è in dissesto o a rischio di dissesto;
 - b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che un'alternativa alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale, *in modo indipendente* o in combinazione con un'azione di risoluzione della crisi, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza (tra cui misure di intervento precoce), permetterebbe di evitare il dissesto dell'entità o del gruppo in tempi ragionevoli.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), l'entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto qualora si verificano una o più situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

4. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), il gruppo è considerato in dissesto o a rischio di dissesto qualora violi, o vi siano elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà, i requisiti prudenziali consolidati in modo tale da giustificare un'azione da parte dell'autorità competente perché - ma non solo - il gruppo ha accusato o rischia di accusare perdite tali da depauperarlo dell'intero patrimonio o di una parte significativa dello stesso.

Uno strumento di capitale pertinente emesso da una filiazione non è ridotto in misura superiore o convertito a condizioni meno favorevoli, a norma del paragrafo 51, paragrafo 1, lettera b bis), della direttiva [BRRD] rispetto alla misura in cui sono stati ridotti o alle condizioni alle quali sono stati convertiti strumenti di capitale dello stesso rango a livello di impresa madre.

5. *Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, il Comitato deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 16, stabilisce se i poteri di ridurre o convertire gli strumenti di capitale vadano esercitati separatamente o, secondo la procedura prevista all'articolo 16* **■** *, insieme ad un'azione di risoluzione.*

6. Nel caso in cui **il Comitato, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 16**, stabilisca che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, ma le condizioni per la risoluzione della crisi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, non sono riunite, il Comitato dà istruzione, **senza indebito ritardo**, alle autorità nazionali di risoluzione delle crisi di esercitare i poteri di riduzione o di conversione a norma degli articoli 51 e 52 della direttiva [BRRD].

Il Comitato provvede affinché, prima che le autorità nazionali di risoluzione esercitino il potere di ridurre o convertire strumenti di capitale, sia effettuata una valutazione delle attività e delle passività dell'entità di cui all'articolo 2 o del gruppo conformemente all'articolo 17, paragrafi da 1 a 14. Tale valutazione costituirà la base per il calcolo della riduzione da applicare agli strumenti di capitale pertinenti al fine di assorbire le perdite, nonché del livello di conversione da applicare agli strumenti di capitale pertinenti al fine di ricapitalizzare l'entità di cui all'articolo 2 o il gruppo.

7. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, e le condizioni per la risoluzione della crisi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, sono anch'esse riunite, si applica la procedura di cui all'articolo 16, paragrafi da 4 a 7.

8. Il Comitato assicura che le autorità nazionali di risoluzione esercitino *senza indugio* i poteri di riduzione o di conversione *conformemente all'ordine di priorità dei crediti previsto dall'articolo 15 e* in modo da ottenere i risultati seguenti:
- a) *gli elementi di* capitale di base di classe 1 *sono ridotti* per *primi* in proporzione alle perdite e sino a concorrenza della *loro* capacità.
 - b) il capitale degli strumenti di capitale pertinenti è ridotto e/o convertito in strumenti di capitale di base di classe 1, nella misura necessaria *a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 12 o, se rappresenta un importo inferiore, sino a* concorrenza della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;
9. Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi eseguono le istruzioni del Comitato e procedono alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale conformemente all'articolo 26.

Articolo 19

Principi generali riguardanti gli strumenti di risoluzione delle crisi

1. Se il Comitato decide di applicare uno strumento di risoluzione a un'entità di cui all'articolo 2, e ove tale azione di risoluzione comporti perdite a carico dei creditori o la conversione dei loro crediti, il Comitato ***incarica le autorità nazionali di risoluzione di esercitare il potere di ridurre o convertire gli strumenti di capitale conformemente*** all'articolo 18 immediatamente prima o al momento dell'applicazione dello strumento di risoluzione.
2. Gli strumenti di risoluzione delle crisi di cui all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), sono i seguenti:
 - a) strumento della vendita dell'attività d'impresa;
 - b) strumento dell'ente-ponte;
 - c) strumento della separazione delle attività;
 - d) strumento del bail-in.

3. In sede di adozione ***del programma di risoluzione*** di cui all'articolo 16, paragrafo 5, il Comitato prende in considerazione i fattori seguenti:
- a) le attività e le passività dell'ente soggetto a risoluzione della crisi sulla base della valutazione di cui all'articolo 17;
 - b) la situazione in materia di liquidità dell'ente soggetto a risoluzione della crisi;
 - c) la commerciabilità del valore di franchise dell'ente soggetto a risoluzione della crisi alla luce delle condizioni economiche e concorrenziali del mercato;
 - d) il periodo di tempo disponibile.
4. ***Gli strumenti di risoluzione sono applicati per rispondere agli obiettivi della risoluzione specificati all'articolo 12, conformemente ai principi della risoluzione di cui all'articolo 13. Essi*** possono essere applicati singolarmente o in combinazione, eccetto per lo strumento della separazione delle attività che può essere applicato solo congiuntamente ad un altro strumento di risoluzione delle crisi.

4 bis. *Quando gli strumenti di risoluzione delle crisi di cui al paragrafo 2, lettera a) o b) sono usati per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell'ente soggetto a risoluzione, l'ente residuo di cui all'articolo 2 da cui è avvenuta tale cessione è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.*

4 ter. *Il Comitato può recuperare eventuali spese ragionevoli sostenute regolarmente in relazione all'applicazione di strumenti o poteri di risoluzione delle crisi secondo una o più delle seguenti modalità:*

- a) come detrazione da eventuali corrispettivi pagati da un ricevente ad un ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari di azioni o altri titoli di proprietà;*
- b) dall'ente soggetto a risoluzione, come creditore privilegiato; o*
- c) da eventuali proventi derivanti dal cessato funzionamento dell'ente-ponte o del veicolo di gestione delle attività, come creditore privilegiato.*

Gli eventuali proventi ricevuti dalle autorità nazionali di risoluzione in ordine all'uso del Fondo sono rimborsati al Comitato.

Articolo 20
Programma di risoluzione

Il programma di risoluzione adottato dal Comitato a norma dell'articolo 16 ■ stabilisce, in conformità alle decisioni ■ in materia di aiuti di Stato *o aiuto a titolo del Fondo unico di risoluzione*, i dettagli relativi agli strumenti di risoluzione da applicare all'ente soggetto a risoluzione, almeno per quanto concerne le misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 2, e all'articolo 24, paragrafo 1, *che le autorità nazionali di risoluzione sono tenute ad attuare conformemente alle disposizioni applicabili della direttiva [..] quale recepita nel diritto nazionale*; il piano determina altresì gli importi e scopi specifici per i quali è utilizzato il Fondo.

Il programma di risoluzione delinea le azioni di risoluzione che il Comitato deve adottare in relazione all'impresa madre dell'UE o a particolari entità del gruppo per poter rispettare gli obiettivi e i principi della risoluzione enunciati agli articoli 12 e 13.

In sede di adozione di un programma di risoluzione il Comitato, il Consiglio e la Commissione tengono conto del piano di risoluzione di cui all'articolo 7 e vi si attengono, salvo che il Comitato ritenga, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il conseguimento degli obiettivi della risoluzione risulti più efficace se si adottano azioni non previste nel piano di risoluzione.

Nel corso del processo di risoluzione, il Comitato può, all'occorrenza, modificare e aggiornare il programma di risoluzione alla luce delle circostanze specifiche del caso. **Per le modifiche e gli aggiornamenti si applica la procedura di cui all'articolo 16.**

Il programma di risoluzione prevede inoltre, ove opportuno, la nomina da parte delle autorità nazionali di risoluzione di un amministratore straordinario per l'ente soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 29 bis della direttiva [BRRD]. Il Comitato può stabilire che sia nominato lo stesso amministratore straordinario per tutte le entità affiliate a un gruppo laddove ciò sia necessario per agevolare le soluzioni in grado di ripristinare la solidità finanziaria delle entità interessate.

Articolo 21

Strumento della vendita dell'attività d'impresa

1. Nell'ambito del ***programma di risoluzione***, lo strumento della vendita dell'attività d'impresa consiste nella cessione di quanto segue a un acquirente diverso da un ente-ponte:
 - a) azioni o altri titoli di proprietà di un ente soggetto a risoluzione; o
 - b) attività, diritti o passività, ***nella loro totalità o singolarmente***, di un ente soggetto a risoluzione.

2. Relativamente allo strumento della vendita dell'attività d'impresa, il programma di risoluzione ■ stabilisce ■ :

- a) gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede conformemente all'articolo 32, paragrafi 1 e da 7 a 11, della direttiva [];
- b) le condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze nonché dei costi e delle spese sostenuti nel processo di risoluzione, alle quali l'autorità nazionale di risoluzione effettua la cessione conformemente all'articolo 32, paragrafi da 2 a 4 *bis*, della direttiva [];
- c) se i poteri di cessione possono essere esercitati più volte dall'autorità nazionale di risoluzione, conformemente all'articolo 32, paragrafi 5 e 6, della direttiva [];
- d) le modalità di commercializzazione, da parte dell'autorità nazionale di risoluzione, dell'entità o degli strumenti, delle attività, dei diritti e delle passività in questione conformemente all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, della direttiva [];
- e) se l'osservanza da parte dell'autorità nazionale di risoluzione dei requisiti in materia di commercializzazione rischia di compromettere gli obiettivi della risoluzione, secondo le modalità di cui al paragrafo 3.

3. Il Comitato applica lo strumento della vendita dell'attività d'impresa senza conformarsi ai requisiti in materia di commercializzazione di cui al paragrafo 2, lettera e), se accerta che l'ottemperanza agli stessi rischierebbe di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione e, in particolare, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- a) esso ritiene che il **(probabile)** dissesto dell'ente soggetto a risoluzione costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggravi; *e*
 - b) esso ritiene che l'ottemperanza ai citati requisiti rischi di compromettere l'efficacia dello strumento della vendita dell'attività d'impresa nell'affrontare detta minaccia o nel raggiungere l'obiettivo della risoluzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 22
Strumento dell'ente-ponte

1. Nell'ambito del **programma di risoluzione**, lo strumento dell'ente-ponte consiste nella cessione a un ente-ponte:
- a) di azioni o altri titoli di proprietà emessi da uno o più enti soggetti a risoluzione;
 - b) delle attività, dei diritti o delle passività, nella loro totalità o singolarmente, di uno o più enti soggetti a risoluzione.

2. Relativamente allo strumento dell'ente-ponte, il programma di risoluzione ■ stabilisce ■ :
- a) gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede a un ente-ponte conformemente all'articolo 34, paragrafi da 1 a 9 *bis*, della direttiva [];
 - b) le modalità per la creazione, il funzionamento e la chiusura dell'ente-ponte da parte dell'autorità nazionale di risoluzione conformemente all'articolo 35, paragrafi da 1 a 3 e da 5 a 8, della direttiva [];
 - c) le modalità di commercializzazione dell'ente-ponte o delle sue attività o passività da parte dell'autorità nazionale di risoluzione conformemente all'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva [].
3. Il Comitato assicura che il valore complessivo delle passività cedute dall'autorità nazionale di risoluzione all'ente-ponte non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall'ente soggetto a risoluzione o provenienti da altre fonti.

Articolo 23
Strumento della separazione delle attività

1. Nell'ambito del **programma di risoluzione**, lo strumento della separazione delle attività consiste nella cessione di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione **o di un ente-ponte** a una **o più società** veicolo per la gestione delle attività.

Per società veicolo per la gestione delle attività si intende un'entità giuridica che risponde a tutti i requisiti seguenti:

- a) è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche, che possono includere l'autorità **nazionale** di risoluzione, **ed** è controllata **dall'autorità di risoluzione**;
- b) è stata costituita al fine di ricevere, in tutto o in parte, le attività, i diritti o le passività di uno o più enti soggetti a risoluzione o di un ente-ponte.

2. Relativamente allo strumento della separazione delle attività, il programma di risoluzione stabilisce :

- a) le attività, i diritti e le passività che l'autorità nazionale di risoluzione cede alla società veicolo per la gestione delle attività conformemente all'articolo 36, paragrafi da 1 a 4 e da **5 ter** a 10, della direttiva [];
- b) il corrispettivo per la cessione delle attività, **dei diritti e delle passività** alla società veicolo per la gestione delle attività da parte dell'autorità nazionale di risoluzione, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 17 **e dall'articolo 36, paragrafo 5 bis, della direttiva [BRRD], nonché al quadro dell'Unione per gli aiuti di Stato**. La disposizione non osta a che il corrispettivo abbia un valore nominale o negativo.

Articolo 24
Strumento del bail-in

1. Lo strumento del bail-in può essere applicato per uno **qualunque** dei seguenti fini:
 - a) ricapitalizzare un'entità di cui all'articolo 2 che soddisfi le condizioni per la risoluzione in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di rispettare le condizioni di autorizzazione (***ove applicabili all'entità***) e di portare avanti le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2004/39/CE (***ove l'entità sia autorizzata in forza di tali direttive***) **nonché a promuovere nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente o nell'entità**;
 - b) convertire in capitale o ridurre l'importo principale dei crediti o dei titoli di debito ceduti:
 - i) a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale; **o**
 - ii) ***nell'ambito dello strumento della vendita dell'attività d'impresa o dello strumento della separazione delle attività.***

Nell'ambito del *programma di risoluzione*, per quanto riguarda lo strumento del bail-in *viene stabilito quanto segue*:

- a) l'importo aggregato di cui occorre ridurre o convertire le passività ammissibili, conformemente al paragrafo 6;
 - b) le passività che possono essere escluse in conformità ai paragrafi da 5 a **14**;
 - c) gli obiettivi e il contenuto minimo del piano di riorganizzazione aziendale da presentare in conformità al paragrafo 16.
2. Lo strumento del bail-in può essere applicato per il fine di cui al paragrafo 1, lettera a), solo se esiste una *ragionevole possibilità* che la sua applicazione, *unita ad altre misure del caso tra cui quelle* attuate conformemente al piano di riorganizzazione aziendale previsto al paragrafo 16, consenta non solo di raggiungere i pertinenti obiettivi della risoluzione, ma anche di ripristinare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine *dell'entità*.

Se non è soddisfatta la condizione prevista al primo comma, si applicano, a seconda dei casi, uno qualsiasi degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e lo strumento del bail-in di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera d).

3. Le seguenti passività, ***a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo***, non possono essere soggette a riduzione di valore e conversione:
- a) depositi coperti da garanzia;
 - b) passività garantite, incluse le obbligazioni garantite ***e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del consorzio di garanzia, e che in base al diritto nazionale beneficiano di garanzie analoghe a quelle delle obbligazioni garantite***;
 - c) qualsiasi passività derivante dal fatto che ***l'ente o l'entità di cui all'articolo 2 detiene attività o liquidità dei clienti, incluse le attività o liquidità dei clienti detenute per conto di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o di fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi***, a condizione che il cliente sia protetto dal diritto vigente in materia di insolvenza;

- c bis) qualsiasi passività derivante da rapporti fiduciari tra l'entità di cui all'articolo 2 (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che il beneficiario sia protetto dal diritto in materia di insolvenza o dal diritto civile in vigore;***
- d) passività nei confronti di enti, escluse le entità che fanno parte dello stesso gruppo, con una scadenza originaria inferiore a sette giorni;
- e) ***passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o dei gestori dei sistemi designati conformemente alla direttiva 98/26/CE¹ o relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tali sistemi;***

¹ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, p. 45).

- f) passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:
- i) un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, le prestazioni pensionistiche o altra remunerazione fissa dovute, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo **e della componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono il rischio sostanziale individuati dall'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE**;
 - ii) un creditore commerciale che abbia fornito all'ente o all'entità di cui all'articolo 2 beni o servizi essenziali per la sua operatività quotidiana tra cui i servizi informatici, le utenze e la locazione, la riparazione e la manutenzione dei locali;
 - iii) autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto **■** applicabile.
- iii bis) sistemi di garanzia dei depositi derivanti da contributi dovuti a norma della direttiva [DGSD].**

4. L'ambito di applicazione dello strumento del bail-in di cui al paragrafo 3 non osta all'esercizio, ove opportuno, dei poteri di bail-in in relazione a qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia che supera il valore delle attività date in garanzia, dei pegni, delle ipoteche o altre garanzie fornite, ***oppure in relazione a qualunque importo di un deposito che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 7 della direttiva 94/19/CE.***

Il Comitato assicura che tutte le attività garantite collegate a un consorzio di garanzia obbligazionaria restino immuni, siano tenute separate e dispongano di sufficienti risorse.

Fatte salve le norme sulle grandi esposizioni di cui alla direttiva/al regolamento sui requisiti patrimoniali, anche al fine di garantire possibilità di risoluzione a entità e gruppi, il Comitato limita, in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, lettera b), le possibilità per altri enti di detenere passività ammissibili al bail-in, quale definito all'articolo 3, punto 18, del presente regolamento, fatta eccezione per le passività detenute presso entità che fanno parte dello stesso gruppo.

5. In circostanze eccezionali, talune passività possono essere escluse, integralmente o parzialmente, dall'applicazione dei poteri di riduzione del valore e di conversione **quando**:
- a) non è possibile sottoporre a bail-in la passività in questione entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell'autorità di risoluzione **competente**; o
 - b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata ai fini della continuità delle funzioni essenziali e delle aree di attività principali e quindi della preservazione della capacità dell'ente soggetto a risoluzione di mantenere le funzioni, i servizi e le operazioni chiave; o
 - c) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata in un'ottica di prevenzione di un diffuso contagio, **in particolare per quanto concerne i depositi ammissibili detenuti da persone fisiche, microimprese nonché piccole e medie imprese**, in grado di sconvolgere il funzionamento dei mercati finanziari, **anche in riferimento alle relative infrastrutture**, in maniera tale da determinare una potenziale grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione; o
 - d) , in caso di applicazione dello strumento del bail-in a tali passività, si produrrebbe una distruzione di valore tale da causare ad altri creditori perdite superiori a quelle che si verificherebbero nel caso in cui le passività stesse fossero escluse dal bail-in.

Se una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili è esclusa, integralmente o parzialmente, *a norma del presente paragrafo*, il livello di riduzione di valore o conversione applicato ad altre passività ammissibili può essere aumentato per tenere conto di tale esclusione, purché detto livello rispetti il principio enunciato all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f).

6. Se una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili è esclusa, integralmente o parzialmente, ai sensi del paragrafo 5, e le perdite che tali passività avrebbero sopportato non sono state integralmente trasferite ad altri creditori, il Fondo può fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione al fine di:
 - a) coprire le perdite non assorbite da passività ammissibili e riportare a zero il valore patrimoniale netto dell'ente soggetto a risoluzione in conformità al paragrafo **13**, lettera a); *e/o*
 - b) acquisire azioni o altri titoli di proprietà o strumenti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione, allo scopo di ricapitalizzarlo in conformità al paragrafo **13**, lettera b).

7. Il Fondo può fornire un contributo di cui al paragrafo 6 solo se **■** :
- a) gli azionisti e i detentori di altri titoli di proprietà nonché i detentori di pertinenti strumenti di capitale ed altre passività ammissibili dell'ente soggetto a risoluzione hanno fornito, tramite riduzione di valore, conversione o altrimenti, un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione pari a un importo non inferiore all'8% delle passività totali dell'ente soggetto a risoluzione, fondi propri compresi, calcolate al momento dell'azione di risoluzione in base alla valutazione di cui all'articolo 17, **paragrafi da 1 a 14; e**
 - b) il contributo del Fondo non supera il 5% delle passività totali dell'ente soggetto a risoluzione, fondi propri compresi, calcolate al momento dell'azione di risoluzione in base alla valutazione di cui all'articolo 17, **paragrafi da 1 a 14.**
8. Il contributo del Fondo può essere finanziato nei modi seguenti:
- a) con l'importo di cui dispone il Fondo, costituito grazie ai contributi delle entità di cui all'articolo 2 in conformità **a quanto stabilito dalla direttiva [BRRD] nonché dall'articolo 64, paragrafo 3 bis, e dagli articoli 66 e 67 del presente regolamento;**



- c) qualora gli importi di cui *alla lettera a)* siano insufficienti, con l'importo costituito grazie ai mezzi di finanziamento alternativi di cui *agli articoli 69 e 69 bis*.
9. In casi straordinari ulteriori finanziamenti possono essere reperiti grazie a mezzi di finanziamento alternativi dopo che:
- a) il limite del 5% di cui al paragrafo 7, lettera b), è stato raggiunto e
 - b) tutte le passività non garantite e non privilegiate diverse dai depositi ammissibili sono state sottoposte a riduzione di valore o interamente convertite.
10. In alternativa o in aggiunta, allorché sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 9, lettere a) e b), il contributo può provenire da risorse costituite grazie ai contributi ex ante di cui all'articolo 66 e non ancora utilizzate.
11. Ai fini del presente regolamento non si applica l'articolo 38, paragrafo 3 quater bis ter, quinto comma, della direttiva [].

12. In sede di adozione della decisione di cui al paragrafo 5, sono presi in debita considerazione i fattori seguenti:
- a) il principio che le perdite dovrebbero essere in primo luogo a carico degli azionisti e poi, in generale, dei creditori dell'ente soggetto a risoluzione, in ordine di priorità;
 - b) il livello di capacità di assorbimento delle perdite che rimarrebbe nell'ente soggetto a risoluzione se la passività o la classe di passività fosse esclusa; *e*
 - c) la necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento della risoluzione.
13. Il Comitato valuta gli elementi seguenti sulla base dei requisiti di cui all'articolo 17, **paragrafi da 1 a 14**:
- a) l'importo aggregato corrispondente alla riduzione di valore delle passività ammissibili necessaria per assicurare che il valore patrimoniale netto dell'ente soggetto a risoluzione sia pari a zero; *e*
 - b) se del caso, l'importo aggregato per il quale le passività ammissibili devono essere convertite in azioni ***o altri tipi di strumenti di capitale*** al fine di ripristinare la percentuale di capitale di base di classe 1 dell'ente soggetto a risoluzione o dell'ente-ponte.

■ La valutazione di cui al primo comma stabilisce l'importo per il quale occorre **ridurre il valore** delle passività ammissibili **o convertirle** al fine di ripristinare la percentuale di capitale di base di classe 1 dell'**entità soggetta** a risoluzione o, se del caso, **stabilisce la percentuale** dell'ente-ponte, tenendo conto degli eventuali contributi di capitale da parte del Fondo ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), anche per promuovere nel mercato una fiducia sufficiente nell'**entità soggetta** a risoluzione o nell'ente-ponte nonché per permettere a questi ultimi di continuare a rispettare, **nell'arco di almeno un anno**, le condizioni di autorizzazione e a esercitare le attività per le quali sono autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE o 2004/39/CE.

Se il Comitato intende utilizzare lo strumento della separazione delle attività di cui all'articolo 23, l'importo di cui occorre ridurre le passività ammissibili tiene conto, all'occorrenza, di una stima prudente del fabbisogno di capitale del veicolo per la gestione delle attività.

14. Le esclusioni di cui al paragrafo 5 possono aver luogo per escludere completamente una passività dalla riduzione di valore oppure per limitare la portata della riduzione di valore applicata a tale passività.
15. I poteri di riduzione di valore e di conversione rispettano i requisiti riguardanti l'ordine di priorità dei crediti di cui all'articolo 15.

16. L'autorità nazionale di risoluzione inoltra immediatamente al Comitato il piano di riorganizzazione aziendale ricevuto **■** conformemente all'articolo 47, **paragrafi 1, 1 -bis e 1 bis**, della direttiva [] **dall'organo di gestione ovvero dalla o dalle persone nominate conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, della direttiva stessa.**

Entro due settimane dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale l'autorità **nazionale** di risoluzione **competente** trasmette al Comitato la propria valutazione del piano. Entro un mese dalla data di presentazione del piano di riorganizzazione aziendale il Comitato valuta la probabilità che il piano, se attuato, ripristini la sostenibilità economica a lungo termine dell'entità di cui all'articolo 2 del presente regolamento. La valutazione è completata d'intesa con l'autorità **nazionale** competente **o, se del caso, con la BCE.**

Se il Comitato è convinto della validità del piano in relazione al conseguimento del citato obiettivo, esso consente all'autorità nazionale di risoluzione di approvarlo conformemente all'articolo 47, paragrafo 5, della direttiva []. Se il Comitato non è convinto che l'attuazione del piano possa conseguire tale obiettivo, dà istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di comunicare **all'organo di gestione ovvero alla persona o alle persone nominate conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, della direttiva []** le proprie perplessità e di imporre agli stessi **una modifica del piano** che tenga conto di tali perplessità conformemente all'articolo 47, paragrafo 6, della direttiva []. **In entrambe le situazioni** ciò avviene d'intesa con l'autorità **nazionale** competente **o, se del caso, con la BCE**.

Entro due settimane dalla ricezione di tale comunicazione, l'organo di gestione ovvero la persona o le persone nominate conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, sottopongono un piano modificato all'approvazione dell'autorità di risoluzione.

L'autorità nazionale di risoluzione inoltra al Comitato il piano modificato **unitamente alla sua valutazione dello stesso**. Il Comitato **valuta il piano modificato e** dà istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di far sapere entro una settimana **all'organo di gestione ovvero alla persona o alle persone nominate conformemente all'articolo 64, paragrafo 1**, se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto delle perplessità espresse o se invece sono necessarie ulteriori modifiche.

Il Comitato trasmette il piano di riorganizzazione del gruppo all'ABE.

Articolo 25
Sorveglianza da parte del Comitato

1. Il Comitato sorveglia attentamente l'attuazione dei programmi di risoluzione da parte delle autorità nazionali di risoluzione. A tal fine, le autorità nazionali di risoluzione
 - a) collaborano con il Comitato e lo assistono nello svolgimento della sua funzione di sorveglianza;
 - b) forniscono, a intervalli regolari stabiliti dal Comitato e su eventuale richiesta di quest'ultimo, informazioni precise, affidabili e complete sull'esecuzione dei programmi di risoluzione, sull'applicazione degli strumenti di risoluzione e sull'esercizio dei poteri di risoluzione; forniscono in particolare ragguagli:
 - i) sul funzionamento e la situazione finanziaria dell'ente soggetto a risoluzione, dell'ente ponte e della società veicolo per la gestione delle attività;
 - ii) sul trattamento che azionisti e creditori avrebbero ricevuto in caso di liquidazione dell'ente nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza;

- iii) su eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi alla liquidazione delle attività dell'ente in dissesto, a impugnazioni della decisione di risoluzione e della valutazione o a domande di indennizzo presentate da azionisti o creditori;
- iv) sulla nomina, la rimozione o la sostituzione di valutatori, amministratori, contabili, avvocati e altri professionisti eventualmente necessari per assistere l'autorità nazionale di risoluzione, nonché sull'esecuzione dei loro compiti;
- v) su ogni altra questione **di rilievo per l'esecuzione del programma di risoluzione, ivi incluse tutte le potenziali violazioni delle garanzie previste dalla direttiva [BRRD]**, che può essere sottoposta al Comitato;
- vi) sulla misura in cui e le modalità con le quali le autorità nazionali di risoluzione esercitano i poteri loro assegnati dal capo V della direttiva [] **relativo ai poteri di risoluzione**;
- vii) sulla redditività economica, la fattibilità, e l'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale previsto all'articolo 24, paragrafo 16.

Le autorità nazionali di risoluzione presentano al Comitato una relazione finale sull'esecuzione dei programmi di risoluzione.

2. Sulla base delle informazioni fornite, il Comitato può dare istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione su qualsiasi aspetto dell'esecuzione del programma di risoluzione, e, in particolare, sugli elementi di cui all'articolo 20 nonché sull'esercizio dei poteri di risoluzione.
3. Qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi di risoluzione, ***il programma di risoluzione può essere modificato. Si applica la procedura descritta all'articolo 16.***

Articolo 26

Attuazione delle decisioni ***previste dal presente regolamento***

1. Le autorità nazionali di risoluzione adottano i provvedimenti necessari per attuare le decisioni di cui ***al presente regolamento***, in particolare esercitando un controllo sulle entità ***e i gruppi*** di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, nonché sulle entità e i gruppi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 4, punto ii) e paragrafo 5, laddove sussistano le condizioni per l'applicazione dei citati paragrafi, adottando le misure necessarie a norma dell'articolo 29 bis o dell'articolo 64 della direttiva [] e assicurando che le garanzie previste dalla predetta direttiva siano rispettate. Le autorità nazionali di risoluzione attuano tutte le decisioni del Comitato loro destinate.

A tal fine, ***nel rispetto del presente regolamento***, esse si avvalgono dei poteri loro conferiti dalla legislazione nazionale di attuazione della direttiva [BRRD] alle condizioni fissate dalla stessa legislazione. Le autorità nazionali di risoluzione informano il Comitato in modo esaustivo in merito all'esercizio di detti poteri. Qualunque provvedimento intrapreso è conforme ***alle decisioni adottate dal Comitato in virtù del presente regolamento***.

In sede di attuazione di tali decisioni esse si assicurano che siano rispettate le garanzie applicabili previste dalla direttiva [BRRD].

2. Laddove un'autorità nazionale di risoluzione non abbia applicato ***o rispettato*** una decisione ***adottata dal Comitato in virtù del presente regolamento*** o l'abbia applicata in modo tale da ***mettere a rischio uno qualsiasi degli obiettivi della risoluzione ai sensi dell'articolo 12 oppure l'attuazione efficiente del programma di risoluzione***, il Comitato ***può*** ordinare ***a un'entità soggetta*** a risoluzione:
 - a) ***in caso di azione ai sensi dell'articolo 16***, di cedere a un'altra persona determinati diritti, attività o passività di un ente soggetto a risoluzione;
 - b) ***in caso di azione ai sensi dell'articolo 16***, di esigere, nelle circostanze previste all'articolo 18, la conversione degli ***eventuali*** strumenti di debito che contengono una clausola contrattuale al riguardo.

- c) *di adottare qualunque altro provvedimento necessario per conformarsi alla decisione in oggetto.*

Il Comitato adotta una decisione ai sensi della lettera c) solo se la misura riduce significativamente il rischio per l'obiettivo della risoluzione in questione o per l'attuazione efficiente del programma di risoluzione.

Prima di decidere l'imposizione di qualunque misura il Comitato comunica alle autorità nazionali di risoluzione interessate e alla Commissione qual è la misura che intende adottare. Tale comunicazione comprende anche la descrizione dettagliata delle misure previste e delle ragioni alla base delle stesse, nonché l'indicazione della relativa data di entrata in vigore.

La comunicazione è trasmessa almeno 24 ore prima che le misure diventino effettive. In circostanze eccezionali, laddove non sia possibile dare un preavviso di 24 ore, il Comitato può effettuare la comunicazione a meno di 24 ore dalla prevista entrata in vigore delle misure.

3. L'ente soggetto a risoluzione si conforma a qualsiasi decisione adottata a norma del paragrafo 2. Tali decisioni prevalgono su ogni decisione precedentemente adottata dalle autorità nazionali **di risoluzione** sulla stessa materia.

4. Ogni misura adottata dalle autorità nazionali **di risoluzione** riguardo a questioni che sono oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 2 è conforme a detta decisione.
- 4 bis. Il Comitato pubblica sul suo sito Internet ufficiale una copia del programma di risoluzione oppure un avviso che riassume gli effetti delle relative azioni, in particolare sui clienti al dettaglio. Le autorità nazionali di risoluzione ottemperano agli obblighi procedurali applicabili di cui all'articolo 75 della direttiva [BRRD].**

Capo 4
Cooperazione

Articolo 27

Obbligo di cooperazione *e scambio di informazioni nell'ambito dell'SRM*

1. Il Comitato informa la Commissione di ogni provvedimento adottato al fine di preparare la risoluzione di crisi. Per quanto riguarda le informazioni ricevute dal Comitato, i membri *del Consiglio e* della Commissione nonché i *loro* servizi sono sempre soggetti all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 79.
 2. Nell'esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, il Comitato, *il Consiglio*, la Commissione, la BCE, le autorità nazionali *di risoluzione* e le autorità nazionali *competenti* cooperano strettamente, *in particolare nella pianificazione della risoluzione, nell'intervento precoce e nelle fasi della risoluzione, conformemente agli articoli da 7 a 26. Essi si* forniscono *reciprocamente* tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.
- 2 bis. La BCE o le autorità nazionali competenti trasmettono al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione gli accordi di sostegno finanziario di gruppo autorizzati e le eventuali modifiche apportate agli stessi.*

4. Ai fini del presente regolamento, la BCE **può invitare il presidente** del Comitato a partecipare **in qualità di osservatore** al consiglio di vigilanza della BCE istituito in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. **1024/2013**. **Ove ritenuto opportuno** il Comitato **può nominare un altro** rappresentante **invitato a partecipare**.
5. Ai fini del presente regolamento, il Comitato nomina un rappresentante che partecipa al comitato per la risoluzione dell'Autorità bancaria europea istituito in conformità all'articolo 113 della direttiva [**BRRD**].
6. Il Comitato **si adopera per collaborare** strettamente con **qualsiasi strumento di assistenza finanziaria pubblica, inclusi** lo Strumento europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e il Meccanismo europeo di stabilità (MES), in particolare **in presenza delle circostanze straordinarie di cui all'articolo 24, paragrafo 9, e** nei casi in cui **lo strumento in questione abbia** concesso o probabilmente si **appresti** a concedere un'assistenza finanziaria diretta o indiretta a entità con sede in uno Stato membro partecipante **■** .

7. ***Ove necessario il Comitato conclude con la BCE e le autorità nazionali di risoluzione nonché le autorità nazionali competenti un memorandum d'intesa che descriva in termini generali la loro cooperazione a norma dei paragrafi 2 e 4 nello svolgimento dei rispettivi compiti quali assegnati dalla legislazione dell'Unione. Il memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, nel rispetto delle corrette modalità di trattamento delle informazioni riservate.***



Articolo 29
Cooperazione nell'ambito dell'SRM ■

1. ***Il Comitato svolge le funzioni assegnategli in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione. Il Comitato, in cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, approva e pubblica un quadro per l'organizzazione delle modalità pratiche di attuazione del presente articolo.***

Al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente del presente articolo,

- a) ***il Comitato impartisce orientamenti e istruzioni generali alle autorità nazionali di risoluzione, le quali assolvono i compiti e adottano le decisioni di risoluzione nel rispetto degli stessi;***

- b) *il Comitato può avvalersi in ogni momento dei poteri di cui agli articoli da 32 a 35;*
- c) *il Comitato può inoltre richiedere, in casi specifici o in via permanente, informazioni alle autorità nazionali competenti in merito all'assolvimento da parte loro dei compiti di cui all'articolo 6 bis;*
- d) *il Comitato riceve dalle autorità nazionali di risoluzione progetti di decisione sui quali può esprimere un parere e, in particolare, indicare gli elementi dei progetti stessi non conformi al presente regolamento o alle istruzioni generali del Comitato.*

Fatto salvo il capo 5 del presente titolo, ai fini della valutazione dei piani di risoluzione il Comitato può chiedere alle autorità nazionali di risoluzione di trasmettergli tutte le informazioni necessarie da esse ottenute conformemente all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva [].

2. L'articolo 12, paragrafi *da 4 a 4 nonies*, e gli articoli da 80 a 83 *bis* della direttiva [BRRD] non si applicano alle relazioni tra le autorità nazionali di risoluzione. *Non si applicano la decisione congiunta e le decisioni eventualmente adottate in assenza di una decisione congiunta ai sensi dell'articolo 39, paragrafi da 4 ter a 4 septies, della direttiva [BRRD].* A tali relazioni si applicano invece le pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Consultazione e cooperazione con Stati membri non partecipanti e paesi terzi

- 1.*** Per i gruppi comprendenti entità con sedi sia in Stati membri partecipanti che in Stati membri non partecipanti ***o paesi terzi***, fatto salvo l'eventuale obbligo di approvazione da parte ***del Consiglio o*** della Commissione previsto dal presente regolamento, il Comitato rappresenta le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti ai fini della ***consultazione e della*** cooperazione con Stati membri non partecipanti ***o paesi terzi*** ai sensi degli articoli 7, 8, 11, 12, 15, 50 e da 80 a 83 ***bis*** della direttiva [***BRRD***].

Per i gruppi comprendenti entità con sede in uno Stato membro partecipante e importanti succursali o filiazioni ubicate in Stati membri non partecipanti, il Comitato comunica alle autorità competenti e/o, a seconda dei casi, alle autorità di risoluzione dello Stato membro non partecipante i piani, le decisioni o le misure pertinenti eventualmente adottati a livello di gruppo di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.

1 bis. *Il Comitato, la BCE, le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti approvano memorandum d'intesa che descrivano in termini generali la loro reciproca cooperazione nello svolgimento dei compiti previsti dalla [BRRD].*

Fatto salvo il primo comma, il Comitato conclude un memorandum d'intesa con l'autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro non partecipante che sia quello d'origine di almeno un ente a rilevanza sistemica a livello globale individuato secondo le modalità di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.

1 ter. *Ogni memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, nel rispetto delle corrette modalità di trattamento delle informazioni riservate.*

1 quater. *Il Comitato conclude, per conto delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti, intese di cooperazione non vincolanti in linea con le intese quadro di cooperazione dell'ABE di cui all'articolo 88, paragrafo 2, della direttiva [BRRD]. Il Comitato comunica all'ABE la conclusione di qualunque intesa in tal senso.*

Riconoscimento e applicazione delle procedure di risoluzione dei paesi terzi

1. *In relazione alle procedure di risoluzione dei paesi terzi si applicano le disposizioni di cui al presente articolo solo fino all'eventuale entrata in vigore di un accordo internazionale con il paese terzo in questione ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, della direttiva [BRRD]. Si applicano anche a seguito dell'entrata in vigore di un accordo internazionale con il paese terzo in questione ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, della citata direttiva laddove il riconoscimento e l'applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo non siano disciplinati da tale accordo.*
2. *Il Comitato valuta e formula una raccomandazione per le autorità nazionali di risoluzione sul riconoscimento e l'applicazione delle procedure di risoluzione seguite dalle autorità di risoluzione di un paese terzo in relazione a un ente o un'impresa madre di un paese terzo che*
 - a) *abbia una o più filiazioni con sede in uno o più degli Stati membri partecipanti; o*
 - b) *comunque detenga attività, diritti o passività ubicati in uno o più Stati membri partecipanti ovvero soggetti al diritto nazionale di uno Stato membro partecipante.*

Il Comitato effettua la propria valutazione in consultazione con le autorità nazionali di risoluzione e, laddove sia istituito un collegio europeo di risoluzione, con le autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti.

La valutazione tiene debitamente conto degli interessi di ogni singolo Stato membro partecipante in cui opera la filiazione dell'ente o dell'impresa madre del paese terzo, e, in particolare, dell'impatto che il riconoscimento e l'applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo potrebbero avere sulle altre parti del gruppo nonché sulla stabilità finanziaria degli Stati membri in questione.

3. *Il Comitato raccomanda la reiezione del riconoscimento delle procedure di risoluzione di cui al paragrafo 1 se ritiene:*

- a) che le procedure di risoluzione del paese terzo si ripercuoterebbero negativamente sulla stabilità finanziaria di uno Stato membro partecipante; o*
- b) che i creditori, inclusi in particolare i titolari di depositi ubicati o esigibili in uno Stato membro partecipante, in base alle procedure nazionali di risoluzione del paese terzo in questione non beneficerebbero dello stesso trattamento dei creditori e depositanti del paese terzo aventi analoghi diritti giuridici; oppure*

- c) *che il riconoscimento o l'applicazione delle procedure di risoluzione del paese terzo avrebbero sostanziali implicazioni di bilancio per lo Stato membro partecipante; o infine*
 - d) *che gli effetti del riconoscimento o dell'applicazione in questione risulterebbero in contrasto con il diritto nazionale dello Stato membro partecipante.*
4. *Le autorità nazionali di risoluzione attuano la raccomandazione del Comitato e chiedono di applicare le procedure di risoluzione riconosciute nei rispettivi territori ovvero spiegano al Comitato, in una dichiarazione motivata, le ragioni per cui non possono attuare la raccomandazione del Comitato.*
5. *Nell'esercizio dei poteri di risoluzione in riferimento a entità di paesi terzi, le autorità nazionali di risoluzione si avvalgono, se del caso, dei poteri loro conferiti in base al disposto dell'articolo 85, paragrafo 4, della direttiva [BRRD].*

Capo 5
Poteri di indagine

Articolo 32
Richieste di informazioni

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni ***assegnategli dal presente regolamento***, il Comitato può esigere, direttamente o attraverso le autorità nazionali di risoluzione ***previa informazione delle stesse nonché avvalendosi appieno di tutte le informazioni a disposizione della BCE o delle autorità nazionali competenti***, la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle funzioni attribuitegli dal presente regolamento da parte delle persone fisiche o giuridiche seguenti:
 - a) le entità di cui all'articolo 2;
 - b) i dipendenti delle entità di cui all'articolo 2;
 - c) i terzi cui le entità di cui all'articolo 2 hanno esternalizzato funzioni o attività.

2. Le entità ■ e le persone di cui al paragrafo 1 ■ comunicano le informazioni richieste a norma del paragrafo 1. Le disposizioni relative al segreto professionale non dispensano le predette entità e persone dall'obbligo di *fornire* le citate informazioni. La comunicazione delle informazioni richieste non è considerata violazione del segreto professionale.
3. Qualora ottenga informazioni direttamente dalle predette entità e persone, il Comitato mette tali informazioni a disposizione delle autorità nazionali di risoluzione interessate.
4. Il Comitato è in grado di ottenere, *anche* in modo continuativo, tutte le informazioni *necessarie per l'esercizio delle funzioni a esso attribuite dal presente regolamento, in particolare* sul capitale, sulla liquidità, sulle attività e sulle passività relative a qualunque ente soggetto ai suoi poteri di risoluzione ■ .

5. Il Comitato, *la BCE*, le autorità *nazionali* competenti e le autorità nazionali di risoluzione possono redigere un *memorandum* d'intesa *contenenti* disposizioni sulla procedura relativa allo scambio di informazioni. *Lo scambio di informazioni tra il Comitato, la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione non è considerato una violazione del segreto professionale.*
6. Le autorità *nazionali* competenti, la BCE se del caso, e le autorità nazionali di risoluzione cooperano con il Comitato al fine di verificare se una parte o la totalità delle informazioni richieste siano già disponibili. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità *nazionali* competenti, la BCE se del caso, o le autorità nazionali di risoluzione le trasmettono al Comitato.

Articolo 33
Indagini generali

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni *assegnategli dal presente regolamento*, e fatte salve le altre condizioni eventualmente stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione, il Comitato può svolgere, *direttamente o attraverso le autorità nazionali di risoluzione previa informazione delle stesse*, tutte le indagini necessarie riguardo a tutte le persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, stabilite o ubicate in uno Stato membro partecipante.

A tal fine il Comitato ha il diritto di:

- a) esigere la presentazione di documenti;
- b) esaminare i libri e i registri contabili delle persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, e ricavarne copie o estrapolazioni;
- c) ottenere spiegazioni, oralmente o per iscritto, dalle persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, ovvero da rappresentanti o dal personale delle stesse;
- d) sentire altre persone che abbiano dato il loro consenso per un'audizione volta a raccogliere informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine.

2. Le persone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione del Comitato.

Quando una persona ostacola lo svolgimento dell'indagine, le autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali interessati prestano, conformemente al diritto nazionale, l'assistenza necessaria anche per quanto concerne l'agevolazione dell'accesso del Comitato ai locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 32, paragrafo 1, in modo che i predetti diritti possano essere esercitati.

Articolo 34 Ispezioni in loco

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni *assegnategli dal presente regolamento*, e fatte salve le altre condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione, il Comitato può svolgere, *conformemente all'articolo 35* e previa notifica alle autorità nazionali di risoluzione *nonché alle autorità competenti di volta in volta interessate, cooperando con le stesse ove opportuno*, tutte le ispezioni in loco necessarie presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 32, paragrafo 1. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, il Comitato può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso alle suddette persone giuridiche.

2. I funzionari del Comitato e le altre persone da esso autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dal Comitato conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti dall'articolo 33, paragrafo 1.
3. Le persone giuridiche di cui all'articolo 32, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco decise dal Comitato.
4. I funzionari delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione e le altre persone che li accompagnano in quanto autorizzate o incaricate da tali autorità prestano attivamente assistenza, sotto la vigilanza e il coordinamento del Comitato, ai funzionari del Comitato e alle altre persone autorizzate da quest'ultimo. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. Anche i funzionari delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti interessati hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco.

5. Qualora i funzionari del Comitato e le altre persone da esso autorizzate o incaricate che li accompagnano constatino che una persona si oppone a un'ispezione ordinata a norma del paragrafo 1, le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti interessati prestano loro l'assistenza necessaria conformemente al diritto nazionale. Nella misura necessaria all'espletamento dell'ispezione, tale assistenza include l'apposizione di sigilli su qualunque locale commerciale nonché libro e registro contabile. Qualora non dispongano di tale potere, le autorità nazionali di risoluzione interessate si avvalgono dei poteri di cui dispongono per chiedere l'assistenza necessaria di altre autorità nazionali ■ .

Articolo 35
Autorizzazione giudiziaria

1. Se un'ispezione in loco ai sensi dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2, o l'assistenza prevista all'articolo 34, paragrafo 5, necessita, in base alle normative nazionali, un'autorizzazione obbligatoria dell'autorità giudiziaria, si procede alla richiesta di tale autorizzazione.

2. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione del Comitato e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né eccessive rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere al Comitato di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali esso sospetta una violazione degli atti di cui all'articolo 26, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo del Comitato. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione del Comitato.

Capo 6

Sanzioni

Articolo 36

Ammende

1. Ove ritenga che un'entità di cui all'articolo 2, per negligenza o intenzionalmente, abbia commesso una delle infrazioni ***elencate*** al paragrafo 2, il Comitato ***adotta una decisione con cui infligge*** un'ammenda conformemente ***al paragrafo 3***.

Si considera che un'infrazione sia stata commessa intenzionalmente dall'entità in questione se vi sono elementi oggettivi a dimostrazione del fatto che essa, i suoi alti dirigenti ***o il suo organo di gestione*** hanno agito deliberatamente per commettere l'infrazione.

2. ***Le*** ammende ***sono inflitte*** alle entità di cui all'articolo 2 per le infrazioni seguenti:
 - a) non aver fornito le informazioni richieste a norma dell'articolo 32;
 - b) non essersi sottoposte a un'indagine generale conformemente all'articolo 33 o a ispezioni in loco a norma dell'articolo ***34***;

■

d) non aver rispettato una decisione rivolta loro dal Comitato a norma dell'articolo 26.

3. ***Le ammende di cui al paragrafo 1 partono da un importo pari a una percentuale del fatturato totale netto annuo dell'impresa nell'esercizio precedente, comprensivo del reddito lordo derivante da interessi e proventi assimilati, proventi da azioni/quote e altri titoli a rendimento fisso o variabile, proventi per commissioni o provvigioni ai sensi dell'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013, oppure, per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore nella moneta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto dei seguenti limiti:***

a) ***per le infrazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), l'importo di base va da un minimo dello 0,05% a un massimo dello 0,15%;***

b) ***per le infrazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), l'importo di base va da un minimo dello 0,05% a un massimo dello 0,15%;***

c) ***per le infrazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), l'importo di base va da un minimo dello 0,25% a un massimo dello 0,5%;***

d) ***per le infrazioni di cui al paragrafo 2, lettera d), l'importo di base va da un minimo dello 0,25% a un massimo dello 0,5%.***

Per decidere se l'importo di base delle ammende debba collocarsi al livello più basso, oppure a quello intermedio o al più alto dei limiti indicati nel primo comma, il Comitato tiene conto del fatturato annuo dell'entità interessata nell'esercizio precedente. L'importo di base si colloca al livello più basso per le entità il cui fatturato annuo è inferiore a 1 milione di EUR, al livello intermedio per quelle il cui fatturato annuo è compreso tra 1 e 5 milioni di EUR, e al livello più alto per quelle il cui fatturato annuo è superiore a 5 milioni di EUR.

4. *Gli importi di base stabiliti al paragrafo 3 sono eventualmente soggetti ad adeguamento in presenza dei fattori aggravanti e attenuanti di cui ai paragrafi 5 e 6, mediante applicazione dei corrispondenti coefficienti elencati al paragrafo 9.*

Il coefficiente attenuante del caso è applicato singolarmente all'importo di base. Se sono applicabili più coefficienti attenuanti, la differenza tra l'importo di base e quello risultante dall'applicazione di ogni singolo coefficiente attenuante è sottratta dall'importo di base.

Il coefficiente aggravante del caso è applicato singolarmente all'importo di base. Se sono applicabili più coefficienti aggravanti, la differenza tra l'importo base e l'importo risultante dall'applicazione di ogni singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo di base.

5. *In riferimento alle ammende di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti fattori aggravanti:*

- a) intenzionalità dell'infrazione;*
- b) carattere reiterato dell'infrazione;*
- c) durata dell'infrazione superiore a tre mesi;*
- d) evidenziazione, attraverso l'infrazione, di carenze sistemiche nell'organizzazione dell'entità, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno della stessa;*
- e) assenza di iniziative atte a porre rimedio alla violazione una volta individuata;*
- f) mancanza di cooperazione con il Comitato da parte degli alti dirigenti dell'entità nello svolgimento delle indagini.*

6. *In riferimento alle ammende di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti fattori attenuanti:*

- a) durata dell'infrazione inferiore a dieci giorni lavorativi;*
- b) esistenza di prove che dimostrino l'adozione, da parte degli alti dirigenti, di tutte le misure necessarie per prevenire l'infrazione;*
- c) notifica rapida, efficace e completa dell'infrazione da parte dell'entità al Comitato;*
- d) adozione volontaria da parte dell'entità di misure volte a impedire il ripetersi di simili infrazioni in futuro.*

7. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 6, le ammende applicate non superano l'1% del fatturato annuo dell'entità interessata di cui al paragrafo 1 nell'esercizio precedente. Tuttavia, nel caso in cui l'entità abbia ottenuto, direttamente o indirettamente, un beneficio economico dall'infrazione, l'ammenda, laddove i profitti realizzati o le perdite evitate grazie alla violazione siano quantificabili, è pari almeno a tale beneficio.

Se l'azione od omissione di un'entità di cui al paragrafo 1 dà adito a più di una delle infrazioni di cui al paragrafo 2, si applica solo l'ammenda maggiore calcolata conformemente al presente articolo in relazione a una sola delle infrazioni stesse.

8. Nei casi non contemplati dal paragrafo 2, il Comitato può raccomandare alle autorità nazionali di risoluzione di intervenire per assicurare l'irrogazione di ammende conformemente agli articoli da 100 a 102 della direttiva [BRRD] e alla legislazione nazionale eventualmente applicabile.

9. *Per il calcolo delle ammende il Comitato applica i seguenti coefficienti di adeguamento per fattori aggravanti:*
- a) *in caso di carattere reiterato dell'infrazione, per ogni volta che essa è stata reiterata si applica un coefficiente aggiuntivo pari a 1,1;*
 - b) *in caso di durata dell'infrazione superiore a tre mesi si applica un coefficiente pari a 1,5;*
 - c) *in caso di evidenziazione, attraverso l'infrazione, di carenze sistemiche nell'organizzazione dell'entità, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno della stessa, si applica un coefficiente pari a 2,2;*
 - d) *in caso di intenzionalità dell'infrazione si applica un coefficiente di 2;*
 - e) *in caso di assenza di iniziative atte a porre rimedio alla violazione una volta individuata, si applica un coefficiente pari a 1,7;*
 - f) *in caso di mancanza di cooperazione con il Comitato da parte degli alti dirigenti dell'entità nello svolgimento delle indagini, si applica un coefficiente pari a 1,5.*

Per il calcolo delle ammende il Comitato applica i seguenti coefficienti di adeguamento per fattori attenuanti:

- a) in caso di durata dell'infrazione inferiore a 10 giorni lavorativi, si applica un coefficiente pari a 0,9;***
- b) in caso di esistenza di prove che dimostrino l'adozione, da parte degli alti dirigenti dell'entità, di tutte le misure necessarie per prevenire l'infrazione, si applica un coefficiente pari a 0,7;***
- c) in caso di notifica rapida, efficace e completa dell'infrazione da parte dell'entità al Comitato, si applica un coefficiente pari a 0,4;***
- d) in caso di adozione volontaria da parte dell'entità di misure volte a impedire il ripetersi di simili infrazioni in futuro, si applica un coefficiente pari a 0,6.***

Articolo 37
Penalità di mora

1. Il Comitato, *mediante decisione, infligge* una penalità di mora all'entità pertinente di cui all'articolo 2 per obbligare:
 - a) *un'entità di cui all'articolo 2* a conformarsi a una decisione adottata ai sensi dell'articolo 32;
 - b) una persona di cui all'articolo 32, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma di tale articolo;
 - c) una persona di cui all'articolo 33, paragrafo 1, a sottoporsi a indagine e in particolare a fornire nella loro interezza documentazione, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere le informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma di tale articolo;
 - d) una persona di cui all'articolo 34, paragrafo 1, a sottoporsi ad un'ispezione in loco ordinata mediante decisione adottata a norma di tale articolo.

2. La penalità di mora è efficace e proporzionata. Essa è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che *l'entità di cui all'articolo 2* o la persona interessata non si conforma alle decisioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d).
- 2 bis.** *In deroga al paragrafo 2, l'importo della penalità di mora è pari allo 0,1% del fatturato medio giornaliero nell'esercizio precedente. La penalità di mora è calcolata dalla data stabilita nella decisione che infligge la penalità di mora.*
3. Una penalità di mora può essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi *dalla notifica della decisione del Comitato.*

Articolo 37 bis
Audizione delle persone interessate dal procedimento

1. *Prima di prendere la decisione di infliggere un'ammenda e/o una penalità di mora ai sensi degli articoli 36 e 37, il Comitato dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. Il Comitato basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le entità interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.*

2. *Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle entità interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo del Comitato, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori del Comitato.*

Articolo 37 ter

Divulgazione, natura, applicazione e allocazione delle ammende e penalità di mora

- 1.** *Il Comitato pubblica le decisioni che infliggono le penalità di cui al paragrafo 1, salvo il caso in cui tale divulgazione possa pregiudicare la risoluzione dell'entità interessata. La pubblicazione avviene in forma anonima ove ricorra una delle seguenti circostanze:*
- a) se le informazioni pubblicate contengono dati personali e, a seguito di una valutazione preventiva obbligatoria, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata;*
 - b) se la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;*
 - c) se la pubblicazione provocherebbe, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati alle entità o alle persone coinvolte.*

In alternativa, qualora sia probabile che le circostanze di cui al primo comma cessino entro un periodo di tempo ragionevole, la pubblicazione di cui al primo comma può essere rimandata per tale periodo di tempo.

Il Comitato informa l'ABE in merito a tutte le sanzioni amministrative inflitte ai sensi degli articoli 36 e 37 nonché in merito allo stato dei ricorsi e al relativo esito.

2. *Le ammende e le penalità di mora inflitte ai sensi degli articoli 36 e 37 sono di natura amministrativa.*
3. *Le ammende e le penalità di mora inflitte ai sensi degli articoli 36 e 37 costituiscono titolo esecutivo.*

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme procedurali applicabili vigenti nello Stato membro partecipante sul cui territorio viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri partecipanti designerà a tal fine, informandone il Comitato e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni degli Stati membri partecipanti.

4. *Gli importi delle ammende e delle penalità di mora sono assegnati al Fondo di risoluzione.*

PARTE III
QUADRO ISTITUZIONALE

TITOLO I
Il Comitato

Articolo 38
Status giuridico

1. È istituito il Comitato unico di risoluzione. Il Comitato è un'agenzia dell'Unione europea con una struttura specifica corrispondente ai suoi compiti. Esso ha personalità giuridica.
2. ***In ciascuno Stato membro***, il Comitato gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall'ordinamento giuridico nazionale. ***In particolare, esso*** può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. Il Comitato è rappresentato dal suo ***presidente***.

Articolo 39
Composizione

1. Il Comitato è composto da:

- a) il *presidente nominato conformemente all'articolo 52*;
- b) *altri quattro membri a tempo pieno nominati conformemente all'articolo 52*;

■

- c) un membro nominato da ciascuno Stato membro partecipante in rappresentanza *delle* autorità *nazionali* di risoluzione.

1 bis. Ogni membro, incluso il presidente, dispone di un solo voto.

1 ter. La BCE e la Commissione designano un rappresentante che ha il diritto di partecipare alle riunioni delle sessioni esecutive e delle sessioni plenarie in qualità di osservatore permanente.

I rappresentanti della Commissione e della BCE hanno il diritto di partecipare alle discussioni e hanno accesso a tutti i documenti.

1 quater. Nel caso in cui vi sia più di un'autorità nazionale in uno Stato membro, un secondo rappresentante è autorizzato a partecipare come osservatore senza diritto di voto.

3. La struttura amministrativa e di gestione del Comitato è composta da:
- a) la sessione plenaria del Comitato, che svolge i compiti di cui all'articolo **46**;
 - b) la sessione esecutiva del Comitato, che svolge i compiti di cui all'articolo **50**;
 - c) il **presidente**, che svolge i compiti di cui all'articolo **52**;
- c bis) la segreteria, che esegue le mansioni assegnate dal Comitato.***

Articolo 40
Conformità con il diritto dell'Unione

Il Comitato agisce in conformità con il diritto dell'Unione, in particolare con le decisioni adottate **dal Consiglio e** dalla Commissione a norma del presente regolamento.

Articolo 41
Responsabilità

1. Il Comitato è responsabile nei confronti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per l'attuazione del presente regolamento, in conformità ai paragrafi da 2 a 8.
2. Il Comitato trasmette ogni anno al Parlamento europeo, ***ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti conformemente all'articolo 42***, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti europea una relazione sull'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento. ***Fatti salvi gli obblighi in materia di segreto professionale, tale relazione è pubblicata sul sito web del Comitato.***
3. Il ***presidente*** presenta altresì pubblicamente la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Su richiesta del Parlamento europeo, il ***presidente*** partecipa ad audizioni delle commissioni competenti del Parlamento europeo sull'esecuzione dei compiti di risoluzione ***del Comitato. Almeno un'audizione ha luogo ogni anno.***

5. Il *presidente* può essere ascoltato dal Consiglio, *su richiesta di quest'ultimo*, sull'esecuzione dei compiti di risoluzione *del Comitato*.
6. Il Comitato risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni o ai quesiti ad esso rivolti dal Parlamento europeo o dal Consiglio, conformemente alle proprie procedure *e in ogni caso entro cinque settimane dalla loro trasmissione*.
7. Su richiesta, il *presidente* tiene discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della commissione competente del Parlamento europeo quando tali discussioni sono necessarie all'esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del trattato. Il Parlamento europeo e il Comitato concludono un accordo sulle modalità specifiche di organizzazione di tali discussioni al fine di garantire piena riservatezza conformemente agli obblighi in tal senso imposti *al Comitato dal presente regolamento e quando questo interviene* in qualità di autorità *nazionale di risoluzione* ai sensi della pertinente normativa dell'Unione.

8. Durante le indagini del Parlamento *europeo*, il Comitato collabora con il Parlamento, nel rispetto del TFUE *e dei regolamenti di cui all'articolo 226 del TFUE. Entro sei mesi dalla nomina del presidente*, il Comitato e il Parlamento *europeo* concludono opportuni accordi sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti al Comitato dal presente regolamento. *Fatti salvi i poteri del Parlamento europeo in virtù dell'articolo 226 del TFUE*, tali accordi riguardano, tra l'altro, l'accesso alle informazioni, *incluse le norme sul trattamento e la protezione delle informazioni classificate o delle informazioni riservate di altra natura, la cooperazione nel quadro delle audizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 4, delle discussioni orali riservate, delle relazioni, delle risposte a interrogazioni e quesiti e delle* indagini e le informazioni sulla procedura di selezione del *presidente, del vicepresidente e dei quattro membri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b).*

Articolo 42
Parlamenti nazionali

1. A causa dei compiti specifici del Comitato, i parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, tramite le proprie procedure, possono chiedere al Comitato di rispondere, **e il Comitato è obbligato a rispondere**, per iscritto a eventuali osservazioni o quesiti da essi sottoposti al Comitato con riferimento alle funzioni che gli sono attribuite ai sensi del presente regolamento.
- 1 bis. Nel momento stesso in cui presenta la relazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, il Comitato la trasmette direttamente anche ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti. I parlamenti nazionali possono rivolgere al Comitato le loro osservazioni motivate su tale relazione. Il Comitato risponde oralmente o per iscritto alle osservazioni o ai quesiti ad esso rivolti dai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, conformemente alle proprie procedure.*
2. Il parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante può invitare il **presidente** a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla risoluzione **delle entità di cui all'articolo 2** in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale di risoluzione. **Il presidente è obbligato ad accettare tale invito.**

3. Il presente regolamento non pregiudica la responsabilità delle autorità nazionali di risoluzione nei confronti dei parlamenti nazionali conformemente al diritto nazionale per l'esecuzione dei compiti non attribuiti al Comitato, *al Consiglio o alla Commissione dal presente regolamento e per lo svolgimento delle attività da essi eseguite conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 3.*

Articolo 43
Indipendenza

1. Nell'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi agiscono in piena indipendenza e nell'interesse generale.
2. *Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), svolgono i rispettivi compiti in conformità delle decisioni della Commissione, del Consiglio e del Comitato. Essi agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell'Unione, governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.*

Nell'ambito delle deliberazioni e del processo decisionale in seno al Comitato, essi esprimono il proprio parere e votano in modo indipendente.

- 2 bis.** *Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organismi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente, il vicepresidente o i membri del Comitato.*
- 2 ter.** *Conformemente allo statuto di cui all'articolo 78, paragrafo 6, il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), terminato l'incarico, continuano ad essere tenuti ad agire con integrità e discrezione nell'accettare determinati incarichi o benefici.*

Articolo 44
Sede

Il Comitato ha sede a Bruxelles, in Belgio.

TITOLO II
Comitato in sessione plenaria

Articolo 45
Partecipazione alle sessioni plenarie

Tutti i membri del Comitato *di cui all'articolo 39, paragrafo 1*, partecipano alle sessioni plenarie.

Articolo 46
Compiti

1. Il Comitato in sessione plenaria:

- a) adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma di lavoro annuale del Comitato per l'anno successivo, sulla base di un progetto presentato dal *presidente*, e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea;
- b) adotta *e monitora* il bilancio annuale del Comitato a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, *e approva i conti definitivi del Comitato e concede il discarico al presidente a norma dell'articolo 60, paragrafi 4 e 8*;

- b bis) fatta salva la procedura di cui al paragrafo 1 bis, decide in merito al ricorso al Fondo, se il sostegno del Fondo, in un dato intervento di risoluzione, è richiesto al di sopra della soglia di 5 miliardi di EUR per la quale la ponderazione del sostegno alla liquidità è pari a 0,5;*
- b ter) non appena la somma cumulativamente erogata dal Fondo nei 12 mesi consecutivi precedenti raggiunga la soglia di 5 miliardi di EUR l'anno, valuta l'applicazione degli strumenti di risoluzione, fra cui il ricorso al Fondo, e fornisce direttive cui la sessione esecutiva dovrebbe attenersi nelle successive decisioni di risoluzione, in particolare, se del caso, differenziando tra liquidità e altre forme di sostegno;*
- c) decide in merito *alla necessità di raccogliere contributi straordinari ex post a norma dell'articolo 67*, ai prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento a norma dell'articolo 68, *ai mezzi di finanziamento alternativi a norma dell'articolo 69*, e alla messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in conformità dell'articolo 72, *compreso il sostegno del Fondo al di sopra della soglia di cui alla lettera b bis);*

c bis) decide in merito agli investimenti a norma dell'articolo 70;

- d) adotta la relazione annuale sulle attività del Comitato di cui all'articolo **41, la quale dovrà contenere** spiegazioni dettagliate sull'esecuzione del bilancio;
- e) adotta le disposizioni finanziarie applicabili al Comitato ai sensi dell'articolo 61;
- f) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
- g) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;
- h) adotta il proprio regolamento interno *e il regolamento del Comitato in sessione esecutiva*;
- i) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale del Comitato, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione¹ (di seguito "poteri dell'autorità di nomina");
- j) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

1

- k) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
 - l) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
 - m) prende ogni decisione relativa alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne del Comitato;
- m bis) approva il quadro di cui all'articolo 29, paragrafo 1, per la definizione delle modalità pratiche della cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione.***

1 bis. In sede di decisione, la sessione plenaria del Comitato rispetta gli obiettivi di cui agli articoli 6 e 12.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b bis), il programma di risoluzione preparato dal Comitato in sessione esecutiva è considerato adottato a meno che, entro tre ore dalla presentazione del progetto da parte della sessione esecutiva alla sessione plenaria, almeno un membro della sessione plenaria abbia convocato una riunione del Comitato in sessione plenaria. In questo caso, la sessione plenaria decide in merito al programma di risoluzione.

2. Il Comitato in sessione plenaria adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al **presidente** i poteri pertinenti di autorità di nomina e definisce le condizioni per la sospensione della delega di tali poteri. Il **presidente** è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il Comitato in sessione plenaria può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega al **presidente** e la subdelega da parte di quest'ultimo dei poteri di autorità di nomina, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal **presidente**.

Articolo 47
Riunione del Comitato in sessione plenaria

1. Il **presidente** convoca *e presiede* le riunioni del Comitato in sessione plenaria **conformemente all'articolo 52, paragrafo 2, lettera a).**
2. Il Comitato in sessione plenaria tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del **presidente** o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. **Il rappresentante della Commissione può chiedere al presidente di convocare una riunione del Comitato in sessione plenaria. Se il presidente non convoca una riunione entro i termini previsti, ne comunica per iscritto i motivi.**
3. **Se del caso**, il Comitato può invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni **in sessione plenaria** su base ad hoc, **compreso un rappresentante dell'ABE.**
4. Il Comitato fornisce il servizio di segretariato per il Comitato in sessione plenaria.

Articolo 48

Disposizioni generali sul processo decisionale

1. Il Comitato in sessione plenaria adotta le decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo disposizione contraria del presente regolamento. Ogni membro votante dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del **presidente**.

1 bis. In deroga al paragrafo 1, le decisioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettere b bis) e b ter), nonché quelle relative alla messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali a norma dell'articolo 72, nei limiti dei mezzi finanziari disponibili nel Fondo, sono prese a maggioranza semplice dei membri del Comitato pari almeno al 30% dei contributi. Ogni membro votante dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.

1 ter. *In deroga al paragrafo 1, le decisioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, riguardanti la raccolta di contributi ex post a norma dell'articolo 67, i prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento a norma dell'articolo 68, i mezzi di finanziamento alternativi a norma degli articoli 69 e 69 bis, nonché la messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali a norma dell'articolo 72, al di sopra dei mezzi finanziari disponibili nel Fondo, sono prese a maggioranza di 2/3 dei membri del Comitato pari almeno al 50% dei contributi durante il periodo di transizione di 8 anni fino alla completa mutualizzazione del Fondo unico di risoluzione, e a maggioranza di 2/3 dei membri del Comitato pari almeno al 30% dei contributi successivamente. Ciascun membro votante dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.*

3. Il Comitato adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno stabilisce in modo più dettagliato le disposizioni di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro membro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.

TITOLO III
Comitato in sessione esecutiva

Articolo 49
Partecipazione alle sessioni esecutive

- 1. *Il Comitato in sessione esecutiva è composto dal presidente e dai quattro membri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b). Il Comitato in sessione esecutiva si riunisce ogniqualvolta è necessario.***

Le riunioni del Comitato in sessione esecutiva sono convocate dal presidente, su sua iniziativa, o a richiesta di uno dei membri, e sono presiedute dal presidente.

Se del caso, il Comitato in sessione esecutiva può invitare osservatori aggiuntivi oltre a quelli di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), compreso un rappresentante dell'ABE, e invita le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti, a partecipare alle sue riunioni in caso di deliberazioni su un gruppo che possiede filiazioni o succursali significative in tali Stati membri non partecipanti. La partecipazione è su base ad hoc.

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i membri del Comitato di cui all'articolo 39, paragrafo 1, **lettera c)**, partecipano alle sessioni esecutive del Comitato.
 2. In caso di deliberazioni su un'entità di cui all'articolo 2 o un gruppo di entità stabiliti in un solo Stato membro partecipante, anche il membro nominato da tale Stato membro partecipa alle deliberazioni e al processo decisionale, **e si applicano le disposizioni dell'articolo 51, paragrafo 1.**
 3. In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, il membro nominato dallo Stato membro in cui è situata l'autorità di risoluzione delle crisi a livello di gruppo, nonché i membri nominati dagli Stati membri in cui è stabilita una filiazione o un'entità rientrante nel perimetro della vigilanza consolidata partecipano **altresi** al processo decisionale, **e si applicano le disposizioni dell'articolo 51, paragrafo 2.**
- 3 bis. I membri del Comitato di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), garantiscono la coerenza, l'adeguatezza e la proporzionalità delle decisioni e degli interventi di risoluzione adottati dalle diverse formazioni del Comitato in sessione esecutiva, in particolare per quanto concerne il ricorso al Fondo.**

Articolo 50
Compiti

2. Il Comitato in sessione esecutiva:

- a) prepara **tutte** le decisioni che saranno adottate dal Comitato in sessione plenaria;
- b) prende tutte le decisioni ai fini dell'attuazione del presente regolamento, **salvo disposizione contraria del presente regolamento**;

Ciò include:

- i) **preparare, valutare e approvare i piani di risoluzione delle entità e dei gruppi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, e delle entità e dei gruppi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 4, punto iii), e paragrafo 5, quando le condizioni di applicazione dei suddetti paragrafi sono soddisfatte, conformemente agli articoli 7, 8 e 9;**
- i bis) **determinare il requisito minimo dei fondi propri e delle passività ammissibili che le entità e i gruppi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, e le entità e i gruppi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 4, punto iii), e paragrafo 5, quando le condizioni di applicazione dei suddetti paragrafi sono soddisfatte, devono mantenere conformemente all'articolo 10;**

-i ter) applicare obblighi semplificati a determinate entità e gruppi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, e a entità e gruppi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 4, punto iii), e paragrafo 5, quando le condizioni di applicazione dei suddetti paragrafi sono soddisfatte, conformemente all'articolo 9;

- i) fornire alla Commissione, prima possibile, un **programma di risoluzione a norma dell'articolo 16, accompagnato da tutte** le informazioni pertinenti che le permettano, **a tempo debito**, di valutare e prendere una decisione **o, se del caso, di proporre una decisione al Consiglio**, a norma dell'articolo 16, paragrafo 6;
- ii) decidere in merito alla parte II del bilancio del Comitato, che riguarda il Fondo, **secondo le disposizioni dell'articolo 57.**

3. Se necessario, per motivi di urgenza, il Comitato in sessione esecutiva può prendere determinate decisioni provvisorie a nome del Comitato in sessione plenaria, in particolare su questioni di gestione amministrativa, comprese le questioni di bilancio.

3 bis. Il Comitato in sessione esecutiva tiene informato il Comitato in sessione plenaria delle decisioni che prende in materia di risoluzione.

█

Articolo 51
Processo decisionale

1. In caso di deliberazioni su una singola entità o su un gruppo stabiliti in un solo Stato membro partecipante, *se tutti i membri di cui all'articolo 49, paragrafi –1 e 2, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente e i membri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice.*
 2. In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, *se tutti i membri di cui all'articolo 49, paragrafi –1 e 3, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente e i membri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice.*
- 2 bis. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.*

■

TITOLO IV
Presidente
Articolo 52
Nomina e compiti

1. Il Comitato è presieduto da un **presidente** a tempo pieno.
2. Il **presidente** ha la responsabilità:
 - a) di preparare i lavori delle sessioni plenarie ed esecutive del Comitato e di convocarne e presiederne le riunioni;
 - b) di tutte le questioni riguardanti il personale;
 - c) delle questioni riguardanti l'amministrazione corrente;
 - d) **della stesura del progetto di bilancio del Comitato a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, e dell'esecuzione del bilancio del Comitato a norma dell'articolo 60;**
 - e) della gestione del Comitato;
 - f) dell'esecuzione del programma di lavoro annuale del Comitato;

g) *della preparazione*, ogni anno, *del* progetto di relazione *annuale di cui all'articolo 41* comprendente una parte dedicata alle attività di risoluzione del Comitato e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.

3. Il *presidente* è affiancato da un *vicepresidente*.

Nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il presidente è assistito da personale apposito.

Il *vicepresidente* svolge le funzioni del *presidente* in assenza *o in caso di ragionevole impedimento* di quest'ultimo, *conformemente al presente regolamento.*

4. Il *presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b)*, sono designati in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza delle questioni bancarie e finanziarie, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione finanziaria *e di risoluzione bancaria. Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b)*, sono scelti sulla base di una procedura di selezione aperta, che rispetta i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica, in merito alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio sono debitamente e tempestivamente informati in ogni fase del suo svolgimento.

4 bis. *Il mandato del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), ha una durata di cinque anni. Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, tale mandato non è rinnovabile.*

Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), non hanno incarichi a livello nazionale, unionale o internazionale.

5. Previa consultazione del Comitato in sessione plenaria, la Commissione **fornisce al Parlamento europeo l'elenco dei candidati selezionati** per la nomina del **presidente**, del **vicepresidente** e dei **membri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b)**, e ne informa il Consiglio.

In deroga al comma precedente, per la nomina dei primi membri del Comitato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione fornisce l'elenco dei candidati selezionati senza consultare il Comitato.

La Commissione presenta una proposta per la nomina del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), al Parlamento europeo per approvazione. Dopo l'approvazione di tale proposta, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per nominare il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b). Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

6. In deroga *al* paragrafo **4 bis**, il mandato del primo *presidente* nominato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento è di tre anni; tale mandato può essere rinnovato una volta per un periodo di cinque anni. Il *presidente*, il *vicepresidente* e i *membri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b)*, rimangono in carica fino alla nomina dei loro successori.
7. Il *presidente* il cui mandato sia stato prorogato non possono partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
8. Se il *presidente* o il *vicepresidente* o un *membro di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b)*, non *soddisfa* più le condizioni richieste per l'esercizio delle *sue* funzioni o *ha* commesso una colpa grave, il Consiglio può, su proposta della Commissione e previa *approvazione* del Parlamento europeo, *adottare una decisione di esecuzione per rimuoverlo* dall'incarico. *Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.*

A tal fine, il Parlamento europeo o il Consiglio possono comunicare alla Commissione che essi ritengono riunite le condizioni per la rimozione del presidente o del vicepresidente dall'incarico; la Commissione risponde a tale comunicazione.

I
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Capo 1
Disposizioni generali

Articolo 54
Risorse

1. Il Comitato ha la responsabilità di assegnare le risorse finanziarie e umane necessarie all'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento.
2. ***Il finanziamento del bilancio del Comitato o delle sue attività di risoluzione a norma del presente regolamento non può, in alcuna circostanza, comportare un impegno di bilancio per gli Stati membri.***

Articolo 55
Bilancio

1. ***Il Comitato dispone di un bilancio autonomo che non fa parte del bilancio dell'Unione.*** Tutte le entrate e le spese del Comitato sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Comitato.

2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio del Comitato devono essere in pareggio.
3. Il bilancio comprende due parti: la parte I riguarda l'amministrazione del Comitato e la parte II riguarda il Fondo.

Articolo 56

Parte I del bilancio riguardante l'amministrazione del Comitato

1. Le entrate della parte I del bilancio sono costituite dai contributi annui necessari per coprire le spese amministrative *annuali stimate*.
2. Le spese della parte I del bilancio comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura, di formazione professionale e operative.
3. ***Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità nazionali di risoluzione di applicare commissioni conformemente alla legislazione nazionale, a copertura delle proprie spese amministrative del tipo di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese le spese sostenute per collaborare con il Comitato e assisterlo.***

Articolo 57
Parte II del bilancio riguardante il Fondo

1. Le entrate della parte II del bilancio sono costituite in particolare
 - a) dai contributi versati dagli enti stabiliti negli Stati membri partecipanti conformemente **agli articoli da 65 a 67**;
 - b) dai prestiti ricevuti da altri meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi di Stati membri non partecipanti conformemente all'articolo 68, paragrafo 1;
 - c) dai prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi conformemente **agli articoli 69 e 69 bis**;
 - d) dai rendimenti degli investimenti delle somme detenute nel Fondo conformemente all'articolo 70;
- d bis) qualsiasi parte delle spese sostenute ai fini indicati all'articolo 71 che sono recuperate nel quadro della procedura di risoluzione.***

2. Le spese della parte II del bilancio sono costituite:
- a) dalle spese ai fini indicati all'articolo 71;
 - b) dagli investimenti a norma dell'articolo 70;
 - c) dagli interessi versati sui prestiti ricevuti da altri meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi di Stati membri non partecipanti conformemente all'articolo 68, paragrafo 1;
 - d) dagli interessi versati sui prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi conformemente **agli articoli 69 e 69 bis**.

Articolo 58

Elaborazione ed esecuzione del bilancio

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il **presidente** redige **il progetto di bilancio del Comitato, compreso** uno stato di previsione delle entrate e delle spese del Comitato per l'esercizio successivo, **unitamente alla tabella dell'organico**, e lo trasmette al Comitato per approvazione.
2. **Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato in seduta plenaria adegua, se del caso, il progetto trasmesso dal presidente e approva il bilancio finale del Comitato, unitamente alla tabella dell'organico.**

Articolo 59
Audit *interno* and controlli

1. All'interno del Comitato è creata una funzione di audit che deve essere esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal Comitato, risponde a quest'ultimo della verifica che i sistemi di esecuzione del bilancio *e le procedure di bilancio* del Comitato funzionino correttamente.
2. Il revisore interno consiglia il Comitato riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.
3. Il Comitato è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all'esecuzione dei compiti *del revisore interno*.

Articolo 60

Esecuzione del bilancio, rendicontazione e discarico

1. Il **presidente** esercita la funzione di ordinatore **e dà esecuzione al bilancio del Comitato**.
2. Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile del Comitato trasmette i conti provvisori, **accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio**, alla Corte dei conti, **la quale formula le sue osservazioni**.

Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo, il contabile del Comitato trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio ai membri del Comitato nonché alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il **presidente** trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione **■** i conti provvisori del Comitato per l'esercizio finanziario precedente.

4. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori del Comitato, il **presidente** redige, **sotto la propria responsabilità**, i conti definitivi del Comitato e li trasmette per approvazione al Comitato in sessione plenaria.
5. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il **presidente, previa approvazione del Comitato**, trasmette i conti definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
6. Il **presidente** invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre.
7. I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno successivo.
8. Il Comitato in sessione plenaria dà discarico al **presidente** sull'esecuzione del bilancio.
9. Il **presidente, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, presenta loro** tutte le informazioni **relative** ai conti del Comitato, **fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dal presente regolamento**.

Articolo 61
Disposizioni finanziarie

Il Comitato, previa consultazione della Corte dei conti europea e della Commissione, adotta le disposizioni finanziarie interne che specificano in particolare la procedura *dettagliata* per l'elaborazione e l'esecuzione del suo bilancio, *conformemente agli articoli 58 e 60*.

Nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura particolare del Comitato, le disposizioni finanziarie si basano sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti a norma del TFUE conformemente all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 62
Contributi *alle spese amministrative del Comitato*

1. Le entità di cui all'articolo 2 contribuiscono *alla parte I del* bilancio del Comitato conformemente al presente regolamento e agli atti delegati sui contributi adottati a norma del paragrafo 5 *del presente articolo*.
■
2. Gli importi dei contributi sono fissati a un livello tale da consentire che le entrate che ne derivano siano in linea di massima sufficienti a garantire ogni anno il pareggio *della parte I del* bilancio del Comitato ■ .
3. Il Comitato stabilisce *e raccoglie*, a norma degli atti delegati di cui al paragrafo 5, i contributi dovuti da ciascuna entità di cui all'articolo 2 in una decisione destinata all'entità interessata. Il Comitato applica regole procedurali, informative e di altro tipo intese a garantire che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente.

4. Gli importi raccolti in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3 sono utilizzati unicamente per gli scopi del presente regolamento.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati sui contributi conformemente all'articolo 82 per:
 - a) determinare il tipo di contributi e le questioni per le quali sono dovuti, il modo in cui è calcolato il loro importo e il modo in cui devono essere pagati;
 - b) specificare le regole di registrazione, contabili, informative e di altro tipo di cui al paragrafo 3 necessarie per assicurare il pagamento pieno e tempestivo dei contributi;
 -
 - d) determinare i contributi annuali necessari per coprire le spese amministrative del Comitato prima che diventi pienamente operativo.

Articolo 63
Misure antifrode

1. *Ai fini della* lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. **883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**¹, il Comitato, entro sei mesi dalla data in cui diventa operativo, aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta *immediatamente* le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale del Comitato utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi ■ dal Comitato.
3. L'OLAF può svolgere indagini, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito di un contratto finanziato dal Comitato conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Capo 2
Il Fondo unico di risoluzione bancaria

Sezione 1
COSTITUZIONE DEL FONDO

Articolo 64
Disposizioni generali

1. È istituito il Fondo unico di risoluzione bancaria. ***Esso è alimentato conformemente alle norme relative al trasferimento dei fondi raccolti a livello nazionale verso il Fondo secondo le modalità stabilite dall'accordo.***
2. Il Comitato ricorre al Fondo solo al fine di garantire un'applicazione efficiente degli strumenti e poteri di risoluzione specificati nella parte II, titolo I, e in conformità agli obiettivi della risoluzione e ai principi che disciplinano la risoluzione di cui agli articoli 12 e 13. In nessun caso il bilancio dell'Unione ***o i bilanci nazionali*** rispondono per le spese o le perdite del Fondo.
3. Il proprietario del Fondo è il Comitato.
- 3 bis. I contributi di cui agli articoli da 65 a 67 sono raccolti presso le entità di cui all'articolo 2 dalle autorità nazionali di risoluzione e sono trasferiti al Fondo conformemente all'accordo.***

Articolo 64 bis
Obbligo di istituire meccanismi di finanziamento della risoluzione

Gli Stati membri partecipanti istituiscono meccanismi di finanziamento ai sensi dell'articolo 91 della direttiva [...] e conformemente al presente regolamento.

Articolo 65
Livello-obiettivo del finanziamento

1. *Dopo otto anni dal 1° gennaio 2016 o, in alternativa, a partire dalla data di applicazione della presente disposizione in virtù dell'articolo 88, paragrafo 6, il Fondo dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l'1% dell'ammontare dei depositi **coperti** di tutti gli enti creditizi autorizzati **in tutti gli** Stati membri partecipanti ■ .*
2. *Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi al Fondo calcolati conformemente all'articolo 66 e raccolti a norma dell'articolo **64, paragrafo 3 bis**, sono scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo, **tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti.***

3. Il Comitato *proroga* il periodo iniziale di un massimo di quattro anni se il Fondo effettua esborsi cumulati per una percentuale superiore allo 0,5% dell'ammontare totale *dei depositi* di cui al paragrafo 1 *e quando i criteri dell'atto delegato di cui al paragrafo 5, lettera c), sono soddisfatti.*
4. Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato nel paragrafo 1, la raccolta dei contributi calcolati a norma dell'articolo 66 riprende fino al ripristino di tale livello. ■

Dopo il primo raggiungimento del livello-obiettivo e quando i mezzi finanziari disponibili sono stati successivamente ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, il contributo regolare viene fissato a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni.

I contributi regolari tengono debitamente conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi prociclici quando si fissano i contributi annuali nel contesto della presente disposizione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 per specificare quanto segue:

a) i criteri in base ai quali scaglionare nel tempo i contributi al Fondo calcolati conformemente al paragrafo 2;

■

c) i criteri per determinare il numero di anni per i quali il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 può essere prorogato a norma del paragrafo 3;

d) i criteri per stabilire i contributi annuali previsti al paragrafo 4.

Articolo 66
Contributi ex ante

1. Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua è calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi coperti, in relazione alle passività *aggregate*, esclusi i fondi propri e i depositi coperti, di tutti gli enti autorizzati nei territori *di tutti gli* Stati membri partecipanti. ■

1 bis. Ogni anno il Comitato, previa consultazione della BCE o dell'autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo.

Ogni anno il calcolo dei contributi dei singoli enti si basa su:

- a) un contributo fisso proporzionale all'importo delle passività dell'ente, esclusi i fondi propri e i depositi coperti, in relazione alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi coperti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio degli Stati membri partecipanti; e***
- b) un contributo ponderato in funzione del rischio sulla base dei criteri di cui all'articolo 94, paragrafo 7, della direttiva [BRRD], tenendo conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni tra i vari assetti bancari degli Stati membri.***

La relazione tra il contributo fisso e il contributo ponderato in funzione del rischio tiene conto di una distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di banche.

In ogni caso, l'importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, calcolato a norma delle lettere a) e b), non supera annualmente il 12,5% del livello-obiettivo.

2. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 65 possono comprendere impegni di pagamento integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato per gli scopi specificati nell'articolo 71, paragrafo 1. La quota di tali impegni di pagamento irrevocabili non supera il 30% dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità al paragrafo 1.

2 bis. I contributi debitamente percepiti da ciascuna entità di cui all'articolo 2 non sono rimborsati a tali entità.

- 2 ter. Gli Stati membri partecipanti che hanno già istituito meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione possono prevedere che questi utilizzino i mezzi finanziari di cui dispongono, ricevuti dagli enti prima dell'entrata in vigore della direttiva [BRRD], per risarcire gli enti che li hanno forniti dei contributi ex ante che possono essere tenuti a versare al Fondo. Tale restituzione lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma della direttiva [DGSD].*
- 3. Si applicano gli atti delegati che precisano il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell'ente, adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 94, paragrafo 7, della direttiva [..].*
- 3 bis. Il Consiglio, su proposta della Commissione, nel quadro dell'atto delegato di cui al paragrafo 3, adotta atti di esecuzione per determinare le condizioni di esecuzione dei paragrafi 1, 1 bis e 2, in particolare per quanto riguarda:*
- a) l'applicazione della metodologia di calcolo dei singoli contributi;*
 - b) le modalità pratiche dell'attribuzione agli enti dei fattori di rischio specificati nell'atto delegato.*

Articolo 67
Contributi straordinari ex post

1. Laddove i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire le perdite, i costi o altre spese sostenuti mediante il ricorso al Fondo ***nelle azioni di risoluzione, sono raccolti*** presso gli enti autorizzati negli Stati membri partecipanti contributi straordinari ex post a copertura degli importi aggiuntivi.

Il pagamento di detti contributi straordinari è ***calcolato e*** ripartito fra gli enti a norma ***degli articoli 65 e 66***.

L'importo totale annuo dei contributi ex post non supera il triplo dell'importo dei contributi annui.

2. Il Comitato ***esenta, di propria iniziativa dopo aver consultato l'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione***, un ente, integralmente o parzialmente, in conformità con gli atti delegati di cui al paragrafo 3, dall'obbligo di versare contributi ex post ai sensi del paragrafo 1, ***se ciò è necessario per proteggere la sua situazione finanziaria***. Tale esenzione non può essere concessa per un periodo superiore a 6 mesi, ma può essere rinnovata su richiesta dell'ente. ***Il pagamento dei contributi avviene in un momento successivo, quando non è più compromessa la situazione finanziaria dell'ente.***

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 per specificare le circostanze e le condizioni alle quali un'entità di cui all'articolo 2 può essere parzialmente o integralmente esentata dal pagamento di contributi ex post ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 68

Prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento

1. Il Comitato **decide di** chiedere prestiti **volontari** per il Fondo **ai** meccanismi di finanziamento della risoluzione degli Stati membri non partecipanti nel caso in cui:
- a) gli importi raccolti **in conformità** dell'articolo 66 non **coprono** le perdite, i costi o le altre spese sostenuti mediante ricorso al Fondo **in relazione alle azioni di risoluzione**;
 - b) i contributi straordinari ex post previsti all'articolo 67 non sono accessibili immediatamente;
 - c) i mezzi di finanziamento alternativi previsti all'articolo 69 non sono accessibili immediatamente a condizioni ragionevoli.

2. Tali meccanismi di finanziamento della risoluzione decidono in merito a detta richiesta a norma dell'articolo 97 della direttiva []. Le condizioni del prestito sono soggette all'articolo 97, *paragrafi 3 bis, 3 ter e 3 quater* della direttiva [].

2 bis. *Il Comitato può decidere di concedere prestiti ad altri meccanismi di finanziamento della risoluzione degli Stati membri non partecipanti, se la richiesta è effettuata a norma dell'articolo 97 della direttiva []. Le condizioni del prestito sono soggette all'articolo 97, paragrafi 3 bis, 3 ter e 3 quater della direttiva [].*

Articolo 69

Mezzi di finanziamento alternativi

1. Il Comitato può contrarre per il Fondo prestiti o altre forme di sostegno presso *gli enti, gli* enti finanziari o altri terzi *che offrono condizioni finanziarie migliori e al momento più opportuno in modo da rendere ottimale il costo del finanziamento e mantenerne la reputazione*, quando le somme raccolte a norma degli articoli 66 e 67 non sono immediatamente accessibili o *non coprono* le spese sostenute mediante il ricorso al Fondo *in relazione alle azioni di risoluzione*.

2. I prestiti o le altre forme di sostegno di cui al paragrafo 1 sono pienamente rimborsati a norma **degli articoli da 65 a 67** entro il periodo di durata del prestito.
3. Le spese sostenute mediante il ricorso ai prestiti di cui al paragrafo 1 sono a carico **della parte II del bilancio** del Comitato e non del bilancio dell'Unione o degli Stati membri partecipanti.

Articolo 69 bis
Accesso a strumenti di finanziamento

Il Comitato stipula per il Fondo accordi di finanziamento, compresi, ove possibile, pubblici, in relazione alla disponibilità immediata di mezzi finanziari aggiuntivi che possano essere impiegati conformemente all'articolo 71, qualora le somme raccolte o disponibili a norma degli articoli 66 e 67 non siano sufficienti ad adempiere agli obblighi del Fondo.

Sezione 2
Amministrazione del Fondo

Articolo 70
Investimenti

1. Il Comitato amministra il Fondo ***a norma del presente regolamento e degli atti delegati adottati in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.***
2. Gli importi ottenuti dall'ente soggetto a risoluzione o dall'ente-ponte, gli interessi ed altri utili degli investimenti e qualsiasi altro provento confluiscono esclusivamente nel Fondo.
3. Il Comitato ***possiede una strategia di investimento prudente e sicura, quale definita negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo, e*** investe gli importi detenuti nel Fondo in obbligazioni degli Stati membri **■** oppure di organizzazioni intergovernative, o in attività altamente liquide di elevata qualità creditizia, ***tenendo conto degli atti delegati di cui all'articolo 460 del regolamento [CRR] nonché delle altre pertinenti disposizioni del suddetto regolamento.*** Gli investimenti sono sufficientemente diversificati sotto il profilo ***settoriale, geografico e in modo opportuno.*** Il rendimento degli investimenti confluisce nel Fondo.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 82 riguardo alla specifica dettagliata delle modalità di amministrazione del Fondo ***e dei principi e criteri generali che governano la sua strategia di investimento.***

Sezione 3
Ricorso al Fondo

Articolo 71
Missione del Fondo

1. Nell'ambito del **programma di risoluzione**, in sede di applicazione degli strumenti di risoluzione ad entità di cui all'articolo 2, il Comitato può utilizzare il Fondo **solo nella misura necessaria ad assicurare l'efficace applicazione degli strumenti di risoluzione** per **conseguire** i seguenti scopi:
 - a) garantire le attività o passività dell'ente soggetto a risoluzione, delle sue filiazioni, dell'ente-ponte o della società veicolo per la gestione delle attività;
 - b) erogare prestiti all'ente soggetto a risoluzione, alle sue filiazioni, all'ente-ponte o alla società veicolo per la gestione delle attività;
 - c) acquistare attività dell'ente soggetto a risoluzione;
 - d) **versare contributi** a un ente-ponte *e* a una società veicolo per la gestione delle attività;
 - e) pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori se, a seguito di una valutazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, **essi** hanno **sostenuto perdite maggiori** rispetto a **quelle che avrebbero sostenuto** in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la valutazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 16;

- f) fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione al posto del contributo che sarebbe derivato dalla riduzione dei crediti di determinati creditori, ove sia applicato lo strumento del bail-in e *si* decida di escludere determinati creditori dall'ambito di applicazione del bail-in a norma dell'articolo 24, paragrafo 5;
 - g) avviare una qualsiasi combinazione delle azioni di cui alle lettere da a) ad f).
2. Il Fondo può essere utilizzato per avviare le azioni di cui alle lettere da a) a g) **del paragrafo 1** anche nei confronti dell'acquirente nel contesto dello strumento della vendita dell'attività d'impresa.
 3. Il Fondo non è utilizzato direttamente per assorbire le perdite di un ente ■ di cui all'articolo 2 o per ricapitalizzare un ente ■ di cui all'articolo 2. Qualora il ricorso al **Fondo** ai fini del paragrafo 1 determini indirettamente il trasferimento di parte delle perdite di un ente ■ di cui all'articolo 2 al Fondo, si applicano i principi che disciplinano l'uso **del Fondo** di cui all'articolo 24.
 4. Il Comitato non può detenere i contributi di cui al paragrafo 1, lettera f), per un periodo superiore a cinque anni.

Articolo 71 bis

Ricorso al Fondo

Il ricorso al Fondo è subordinato all'accordo in base al quale gli Stati membri partecipanti acconsentono a trasferire al Fondo i contributi raccolti a livello nazionale a norma della direttiva [BRR] e del regolamento SRM, e avviene conformemente ai principi stabiliti nel suddetto accordo.

Di conseguenza, finché il Fondo non raggiunge il livello di finanziamento definito all'articolo 65, ma non oltre otto anni dalla data di attuazione del presente articolo, il Comitato fa ricorso al Fondo conformemente ai principi basati su una divisione del Fondo in comparti nazionali che corrispondono a ciascuno Stato membro partecipante, come pure su una progressiva unificazione dei diversi fondi raccolti a livello nazionale assegnati ai comparti nazionali del Fondo, secondo quanto stabilito nell'accordo.

Articolo 72

Messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in caso di risoluzione di gruppo che interessano enti di Stati membri non partecipanti

In caso di risoluzione di gruppo che interessano enti *con sede* in uno o più Stati membri partecipanti, da un lato, ed enti *con sede* in uno o più Stati membri non partecipanti dall'altro, il Fondo contribuisce al finanziamento della risoluzione di gruppo in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 98, *paragrafi da 2 a 3 ter*, della direttiva [].

Articolo 73

Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione

1. Gli Stati membri partecipanti assicurano che, quando il Comitato prende azioni di risoluzione e purché tali azioni garantiscano ai depositanti il mantenimento dell'accesso ai depositi, il sistema di garanzia dei depositi cui l'ente è affiliato sia responsabile per gli importi di cui all'articolo 99, paragrafi 1 e 4, della direttiva [**BRR**].

Il pertinente sistema di garanzia dei depositi si surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti garantiti nella procedura di liquidazione per un importo pari al loro pagamento.

2. La determinazione dell'importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde conformemente al paragrafo 1 è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 17.
3. Prima di decidere, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'importo di cui il sistema di garanzia dei depositi risponde, il Comitato consulta ***l'autorità designata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera r), della direttiva [DGS] interessata***, tenendo pienamente conto dell'urgenza della questione in esame.

4. ***Quando i depositi ammissibili presso un ente soggetto a risoluzione sono trasferiti ad un'altra entità tramite lo strumento della vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte, i depositanti non vantano alcun diritto a norma della direttiva [DGS] nei confronti del sistema di garanzia dei depositi in relazione a qualsiasi parte dei loro depositi presso l'ente soggetto a risoluzione non trasferiti, purché l'importo dei fondi trasferiti sia pari o superiore al livello di copertura aggregato di cui all'articolo 5 della direttiva [DGS].***

In deroga ai precedenti paragrafi, qualora i mezzi finanziari disponibili del sistema di garanzia dei depositi siano utilizzati in virtù del presente articolo e siano successivamente ridotti a meno dei due terzi del livello-obiettivo, l'ammontare dei contributi regolari al sistema di garanzia dei depositi è fissato al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di sei anni. I contributi regolari tengono debito conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi prociclici quando si fissano i contributi annuali nel contesto della presente disposizione.

In tutti i casi, la passività del sistema di garanzia dei depositi non supera l'ammontare pari al 50 % del livello-obiettivo del finanziamento previsto per il sistema di garanzia dei depositi conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva [DGS].

In ogni caso, la partecipazione del sistema di garanzia dei depositi a norma del presente regolamento non supera le perdite che esso avrebbe subito in caso di liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza.

TITOLO VI
Altre disposizioni

Articolo 74
Privilegi e immunità

Al Comitato e al suo personale si applica il protocollo (n. 7) sui privilegi e le immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE.

Articolo 75
Regime linguistico

1. Al Comitato si applica il regolamento n. 1¹ del Consiglio ***che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea.***
2. Il Comitato decide riguardo al regime linguistico interno del Comitato.
3. Il Comitato può decidere quali lingue ufficiali utilizzare per l'invio dei documenti alle istituzioni o agli organi dell'Unione.
4. Il Comitato può concordare con ogni autorità nazionale di risoluzione la lingua o le lingue in cui devono essere redatti i documenti da inviare alle autorità nazionali di risoluzione o che queste ultime devono inviare.

¹ GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

5. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento del Comitato sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 76
Personale ■

1. Al personale del Comitato ■ si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate *congiuntamente* dalle istituzioni dell'Unione europea *per la loro attuazione*.

In via d'eccezione, il presidente, il vicepresidente e i quattro membri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), sono assimilabili, rispettivamente, al vicepresidente, al giudice e al cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto concerne gli emolumenti e l'età pensionabile, secondo le disposizioni del regolamento 422/67; essi non sono soggetti all'età massima di pensionamento. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento o dal regolamento 422/67, si applicano per analogia lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti.

2. Il Comitato, in accordo con la Commissione, adotta *le misure di attuazione necessarie* a norma *delle disposizioni* dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

3. ***Il Comitato esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.***

Articolo 77
Scambio di personale

1. Il Comitato può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non assunto dal Comitato.
2. Il Comitato in sessione plenaria adotta decisioni appropriate che stabiliscono le regole in materia di scambio e distacco di personale tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione ■ e tra tali autorità.
3. Il Comitato crea squadre interne per la risoluzione composte ***da personale proprio e dal personale delle autorità nazionali di risoluzione, compresi gli osservatori provenienti dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti, ove del caso.***

- 3 bis. Qualora istituisca squadre interne per la risoluzione di cui al paragrafo 3, il Comitato nomina i coordinatori di tali squadre tra il proprio personale. Conformemente all'articolo 47, paragrafo 3, i coordinatori possono essere invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni della sessione esecutiva del Comitato alle quali partecipano i membri nominati dai rispettivi Stati membri in conformità dell'articolo 49, paragrafi 2 e 3.*

*Articolo 77 bis
Comitati interni*

Il Comitato può istituire comitati interni che gli forniscano consulenza e orientamenti per l'assolvimento delle funzioni a esso attribuite dal presente regolamento.

*Articolo 77 ter
Commissione per i ricorsi*

- 1. Il Comitato istituisce una commissione per i ricorsi con il compito di decidere in merito ai ricorsi presentati a norma del paragrafo 3.*

2. *La commissione per i ricorsi è composta da cinque persone di indubbio prestigio, provenienti dagli Stati membri e in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito delle risoluzioni, di livello sufficientemente elevato nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari, escluso il personale in servizio del Comitato nonché quello in servizio delle autorità di risoluzione o di altri enti, organi, organismi e agenzie nazionali o dell'Unione coinvolti nell'assolvimento dei compiti attribuiti al Comitato dal presente regolamento. La commissione per i ricorsi possiede risorse e competenze sufficienti per fornire consulenza giuridica qualificata sulla legittimità dell'esercizio dei poteri da parte del Comitato. I membri della suddetta commissione e due supplenti sono nominati dal Comitato per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta, successivamente a un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le persone nominate non sono vincolate da alcuna istruzione.*

3. *Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità di risoluzione, può proporre ricorso contro una decisione del Comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 8, all'articolo 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli da 36 a 37 ter, all'articolo 62, paragrafo 3, all'articolo 67 e all'articolo 80, paragrafo 3, avente come destinatario tale persona o che la riguarda direttamente e individualmente.*

Il ricorso, assieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto alla commissione per i ricorsi entro due mesi dalla data di notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui la persona è venuta a conoscenza della decisione.

4. *La commissione per i ricorsi decide in merito al ricorso entro un mese dalla data di presentazione dello stesso.*

Essa decide sulla base della maggioranza di almeno tre dei suoi cinque membri.

5. *I membri della commissione per i ricorsi agiscono in modo indipendente e nel pubblico interesse. A tal fine, essi rendono una dichiarazione pubblica d'impegni e una dichiarazione pubblica di interessi con le quali indicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la loro indipendenza o l'assenza di tali interessi.*

6. *La presentazione di un ricorso conformemente al paragrafo 3 non ha effetto sospensivo. La commissione per i ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.*
7. *Se il ricorso è ammissibile, la commissione per i ricorsi ne esamina la fondatezza. Essa invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un periodo di tempo determinato, le osservazioni sulle sue notifiche o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Le parti del procedimento di ricorso possono presentare osservazioni orali.*
8. *La commissione per i ricorsi può confermare la decisione presa dal Comitato o rinviare il caso a quest'ultimo. Il Comitato è vincolato dalla decisione della commissione per i ricorsi e adotta una decisione modificata sul caso.*
9. *Le decisioni della commissione per i ricorsi sono motivate e notificate alle parti.*
10. *La commissione per i ricorsi adotta e pubblica il suo regolamento interno.*

Articolo 77 quater
Azioni dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

- 1. Le decisioni della commissione per i ricorsi o del Comitato, nei casi in cui non vi sia la possibilità di ricorrere dinanzi alla suddetta commissione, possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 263 del TFUE.*
- 2. Stati membri, istituzioni dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica possono intentare un'azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso le decisioni del Comitato a norma dell'articolo 263 del TFUE.*
- 3. Nel caso in cui il Comitato abbia l'obbligo di intervenire e ometta di adottare una decisione, è possibile avviare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea un procedimento per carenza a norma dell'articolo 265 del TFUE.*
- 4. Il Comitato è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.*

Articolo 78
Responsabilità del Comitato

1. La responsabilità contrattuale del Comitato è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dal Comitato.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale, il Comitato risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi in materia di responsabilità delle autorità pubbliche degli Stati membri, i danni cagionati dal Comitato stesso o dai membri del suo personale nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare le loro funzioni di risoluzione, compresi gli atti e le omissioni a sostegno di una procedura di risoluzione estera.

4. Il Comitato risarcisce un'autorità nazionale di risoluzione per i danni che è stata condannata a risarcire da un tribunale nazionale o che essa, d'accordo con il Comitato, si è impegnata a risarcire in base ad una composizione amichevole, che siano le conseguenze di un atto o di un'omissione commessi da tale autorità nazionale di risoluzione nel corso della risoluzione ai sensi del presente regolamento. ***L'obbligo non si applica nel caso in cui tale atto od omissione abbia costituito una violazione del presente regolamento, di un'altra disposizione del diritto dell'Unione, di una decisione del Consiglio, della Commissione o di una decisione del Comitato, commessa intenzionalmente o a seguito di un errore di valutazione grave e manifesto.***
5. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative ai paragrafi 3 e 4. Le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.
6. La responsabilità personale dei dipendenti del Comitato verso il Comitato stesso è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 79
Segreto professionale e scambio di informazioni

1. I membri del Comitato, ***il personale della vicepresidenza del Comitato*** e il personale scambiato o distaccato dagli Stati membri partecipanti che svolgono funzioni di risoluzione sono soggetti **■** all'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 339 del TFUE e delle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione. ***In particolare ad essi è fatto divieto di divulgare a qualsiasi persona o autorità le informazioni riservate ricevute nel corso della loro attività professionale in relazione alle loro funzioni a norma del presente regolamento, a meno che ciò non avvenga nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento in forma sommaria o aggregata, tale per cui le entità di cui all'articolo 2 non possano essere identificate, oppure previo consenso espresso dell'autorità o dell'entità che fornisce tali informazioni.***

Le informazioni coperte dal segreto professionale non sono comunicate ad altra entità pubblica o privata, tranne quando tale comunicazione è necessaria ai fini di un'azione giudiziaria.

2. Il Comitato garantisce che le persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi all'assolvimento delle sue funzioni, ***compresi i funzionari del Comitato e altre persone autorizzate dallo stesso o incaricate dalle autorità nazionali di risoluzione di effettuare ispezioni in loco***, siano vincolati a obblighi in materia di segreto professionale ***equivalenti a quelli che figurano al paragrafo 1***.
- 2 bis. ***Gli obblighi in materia di segreto professionale di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli osservatori che partecipano alle riunioni del Comitato.***
3. ***Il Comitato adotta le misure necessarie per assicurare la corretta gestione e il corretto trattamento delle informazioni riservate.***

- 3 bis.** *Prima che le informazioni siano divulgate, il Comitato provvede a che esse non contengano dati riservati, valutando in particolare gli effetti che la divulgazione potrebbe avere sull'interesse pubblico per quanto concerne la politica finanziaria, monetaria o economica, sugli interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, sulle finalità delle ispezioni, delle indagini e degli audit. La procedura di verifica degli effetti generati dalla divulgazione delle informazioni garantisce che venga effettuata una specifica valutazione delle conseguenze di un'eventuale divulgazione del contenuto e dei dettagli relativi ai piani di risoluzione di cui agli articoli 7 e 7 bis, all'esito di eventuali valutazioni effettuate a norma dell'articolo 8 o al programma di risoluzione di cui all'articolo 16.*
- 3 ter.** *Il presente articolo non impedisce al Comitato, al Consiglio, alla Commissione, alla BCE, alle autorità nazionali di risoluzione o alle autorità nazionali competenti, compresi i loro dipendenti ed esperti, di condividere, ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione, informazioni tra di loro e con i ministeri competenti, le banche centrali, i sistemi di garanzia dei depositi, le autorità competenti della procedura ordinaria di insolvenza, le autorità di risoluzione e le autorità competenti di Stati membri non partecipanti, l'ABE, ovvero, fatto salvo l'articolo 31, le autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione o con un potenziale acquirente.*

*Articolo 79 bis
Protezione dei dati*

Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE o gli obblighi a carico del Comitato, del Consiglio e della Commissione in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 nell'esercizio delle loro competenze.

Articolo 80
Accesso ai documenti

1. Ai documenti in possesso del Comitato si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
2. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il Comitato adotta *misure pratiche per l'applicazione* del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Le decisioni prese dal Comitato in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore o di un *procedimento dinanzi* alla Corte di giustizia dell'Unione europea, previo ricorso *alla commissione per i ricorsi di cui all'articolo 77 ter*, se del caso, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 del TFUE.

█

¹ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

4 bis. Le persone oggetto delle decisioni del Comitato hanno il diritto di accedere al fascicolo di quest'ultimo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei rispettivi segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori del Comitato.

Articolo 81

Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

Il Comitato applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, enunciate nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom. I principi di sicurezza comportano anche l'applicazione di disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione di tali informazioni.

*Articolo 81 bis
Corte dei conti*

1. *La Corte dei conti elabora una relazione speciale per ciascun periodo di 12 mesi che decorre dal 1° aprile di ogni anno.*
2. *Ogni relazione prende in esame se:*
 - a) *è stata prestata sufficiente attenzione all'economia, all'efficienza e all'efficacia con cui è stato utilizzato il Fondo, in particolare per quanto riguarda la necessità di ridurre al minimo il ricorso al Fondo unico di risoluzione;*
 - b) *la valutazione degli aiuti a titolo del Fondo unico di risoluzione è stata efficiente e rigorosa.*
3. *Ogni relazione di cui al paragrafo 1 è elaborata entro sei mesi dalla fine del periodo a cui si riferisce.*
4. *Dopo aver esaminato i conti definitivi predisposti dal Comitato a norma dell'articolo 60, la Corte dei conti elabora una relazione sull'esito dell'esame entro il 1° dicembre successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario. La Corte dei conti riferisce, in particolare, in merito a eventuali passività potenziali (per la Commissione, il Consiglio, il Comitato o altro) derivanti dallo svolgimento da parte del Consiglio, della Commissione e del Comitato dei compiti loro attribuiti dal regolamento.*

5. *Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere alla Corte dei conti di esaminare le eventuali altre questioni pertinenti che rientrano nelle competenze definite all'articolo 287, paragrafo 4, del TFUE.*
6. *Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 sono trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato e sono pubblicate immediatamente.*
7. *Entro due mesi dalla data in cui ciascuna relazione di cui al paragrafo 1 è pubblicata, la Commissione fornisce una risposta scritta dettagliata che viene resa pubblica.*
Entro due mesi dalla data di pubblicazione delle relazioni di cui al paragrafo 4, il Consiglio, la Commissione e il Comitato forniscono ciascuno una risposta scritta dettagliata che viene resa pubblica.
8. *La Corte dei conti ha la facoltà di ottenere dal Consiglio, dalla Commissione e dal Comitato qualsiasi informazione utile allo svolgimento dei suoi compiti a norma del presente articolo. Il Consiglio, la Commissione e il Comitato forniscono le informazioni pertinenti richieste entro il termine specificato dalla Corte dei conti.*

PARTE IV
POTERI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 88.
- 2 bis.** *La Commissione garantisce la coerenza tra gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e quelli adottati a norma delle direttiva [BRR].*
3. La delega di potere di cui all'articolo **16 bis, paragrafo 8**, all'articolo 62, paragrafo 5, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 67, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo **16 bis, paragrafo 8**, dell'articolo 62, paragrafo 5, dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'articolo 67, paragrafo 3, e dell'articolo 70, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 83
Clausola di revisione

1. Entro il 31 dicembre **2018** e, in seguito, ogni **tre** anni la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento, ponendo un accento particolare sul monitoraggio dell'impatto potenziale sul corretto funzionamento del mercato interno. La relazione valuta:
 - a) il funzionamento dell'SRM, **la sua efficienza in termini di costi e** l'impatto della sua attività di risoluzione sugli interessi dell'Unione nel suo insieme e sulla coerenza e l'integrità del mercato interno dei servizi finanziari, compreso il suo impatto potenziale sulle strutture dei sistemi bancari nazionali all'interno dell'Unione, **rispetto agli altri sistemi bancari**, e l'efficacia delle disposizioni di cooperazione e di condivisione delle informazioni all'interno dell'SRM, tra l'SRM e l'SSM, nonché tra l'SRM e le autorità nazionali di risoluzione, le autorità competenti **e le autorità di risoluzione** degli Stati membri non partecipanti;

La relazione valuta, in particolare, se:

- i) è necessario che le funzioni attribuite dal presente regolamento al Comitato, alla Commissione e al Consiglio siano esercitate esclusivamente da un ente indipendente dell'Unione e, in tal caso, se sono necessarie eventuali modifiche alle disposizioni pertinenti anche a livello di diritto primario;*
- ii) la cooperazione tra l'SRM, l'SSM, il CERS, l'ABE, l'ESMA e l'EIOPA e le altre autorità che fanno parte del sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) è idonea;*
- iii) il portafoglio di investimenti a norma dell'articolo 70 del presente regolamento è costituito da attività solide e diversificate;*
- iv) il legame tra debito sovrano e rischio bancario è stato spezzato;*
- v) le modalità di governance, comprese la ripartizione dei compiti all'interno del Comitato e la composizione dei meccanismi di voto sia nelle sessioni esecutive che in quelle plenarie del Comitato e i suoi rapporti con la Commissione e il Consiglio sono adeguati;*

- vi) *il parametro per fissare il livello-obiettivo del Fondo è idoneo e, in particolare, se i depositi garantiti o le passività totali non rappresentino una base più adeguata, come pure se non sia necessario stabilire per il Fondo un importo minimo in termini assoluti che permetta di evitare la volatilità del flusso finanziario al fondo e di assicurare la stabilità e l'adeguatezza del finanziamento del Fondo nel tempo;*
 - vii) *è necessario modificare il livello-obiettivo di finanziamento fissato per il Fondo e il livello dei contributi per garantire condizioni uniformi all'interno dell'Unione;*
- b) l'efficacia delle disposizioni sull'indipendenza e sulla responsabilità;
 - c) l'interazione tra il Comitato e l'**ABE**;
 - d) l'interazione tra il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti e gli effetti dell'SRM su tali Stati membri, *nonché l'interazione tra il Comitato e le autorità dei paesi terzi quali definite all'articolo 2, punto 80, della direttiva [BRR].*
- d bis) la necessità di adottare misure tese ad armonizzare le procedure di insolvenza per gli enti in dissesto.*

2. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte di accompagnamento.

2 bis. *In fase di revisione della direttiva [BRR], la Commissione è invitata a proporre, ove del caso, una corrispondente revisione del presente regolamento.*

Articolo 84
Modifica al regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è modificato come segue:

1. All'articolo 4, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) "autorità competenti":

- i) le autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ***compresa la Banca centrale europea per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono stati conferiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013***, nella direttiva 2007/64/CE e di cui alla direttiva 2009/110/CE;

- ii) in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari;
- iii) in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di tali sistemi conformemente alla direttiva 94/19/CE o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi di tale direttiva; e
- iv) ***in relazione alla direttiva [BRR] e al regolamento SRM, le autorità di risoluzione quali definite all'articolo 3 della direttiva [BRR] e il Comitato unico di risoluzione istituito dal regolamento SRM, nonché il Consiglio e la Commissione quando adottano misure a norma dell'articolo 16 del regolamento SRM, tranne i casi in cui uno qualsiasi dei citati organismi esercita poteri discrezionali o compie scelte programmatiche.***

2. All'articolo 25 è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. L'Autorità può organizzare ed effettuare verifiche inter pares dello scambio di informazioni e delle attività congiunte del Comitato di cui al regolamento [SRM] e delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti all'SRM nella risoluzione dei gruppi transfrontalieri, per rafforzare l'efficacia e la coerenza dei risultati. A tale scopo l'Autorità elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi."

3. All'articolo 40, paragrafo 6, è aggiunto il terzo comma seguente:

"Ai fini dell'applicazione *della direttiva [BRR]*, il *presidente* del Comitato unico di risoluzione ha lo status di osservatore nel consiglio delle autorità di vigilanza."

Articolo 85

Sostituzione dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione

A decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 88, **paragrafi 2 e 6**, il Fondo è considerato lo strumento di finanziamento della risoluzione degli Stati membri partecipanti a norma del titolo VII della direttiva [BRR].

Articolo 86

Accordo sulla sede e condizioni operative

1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento del Comitato nello Stato membro **dove si trova la sua sede** e alle strutture che tale Stato membro deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al **presidente**, ai membri del Comitato in sessione plenaria, al personale del Comitato e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del Comitato in sessione plenaria ed entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tra il Comitato e **il suddetto** Stato membro.
2. Lo Stato membro **dove è insediato il** Comitato garantisce le migliori condizioni possibili per **l'adeguato** funzionamento del Comitato, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 87
Avvio delle attività del Comitato

1. Il Comitato è pienamente operativo a partire dal 1° gennaio 2015.
2. La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale del Comitato finché questo non abbia la capacità operativa per provvedere all'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine:
 - a) fino a quando il **presidente** non assumerà le proprie funzioni dopo la nomina da parte del Consiglio ai sensi dell'articolo 53, un funzionario designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di **presidente** ad interim ed esercitare le funzioni assegnate al **presidente**;
 - b) in deroga all'articolo 46, paragrafo 1, lettera i), e fino all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, il **presidente** ad interim esercita il potere dell'autorità di nomina;
 - c) la Commissione può offrire assistenza al Comitato, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell'agenzia sotto la responsabilità del **presidente** ad interim o del **presidente**;

■

3. Il **presidente** ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio del Comitato e può concludere contratti, anche relativi al personale.

Articolo 88
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. ***Con le eccezioni specificate ai paragrafi da 3 a 5, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.***
3. ***In deroga al paragrafo 2, le disposizioni relative alla facoltà del Comitato di raccogliere le informazioni e collaborare con le autorità nazionali di risoluzione per mettere a punto il piano di risoluzione a norma degli articoli 7 e 7 bis e tutte le altre disposizioni correlate si applicano entro il 1° gennaio 2015.***

4. *In deroga al paragrafo 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore i seguenti articoli:*
- *articoli da 1 a 4 e 6,*
 - *articoli 27 e 28,*
 - *parte III, titolo I [articoli da 38 a 44],*
 - *articolo 45, articolo 46, paragrafo 1, lettere a), b) e da d) a m), e articolo 46, paragrafo 2,*
 - *articolo 47,*
 - *articolo 48, paragrafi 1 e 3,*
 - *articolo 49, paragrafi -1 e 1,*
 - *parte III, titolo IV [articoli 52 e 53],*
 - *parte III, titolo V, capo 1 [articoli da 54 a 56 e da 58 a 63],*
 - *parte III, titolo VI [articoli da 74 a 81], ad eccezione degli articoli 77 ter e 77 quater, e*
 - *parte IV [articoli da 82 a 84 e 86 e 87].*

5. *In deroga al paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1° novembre 2014 l'articolo 65, paragrafo 5, l'articolo 66, paragrafi 3 e 3 bis, e l'articolo 67, paragrafo 3, che conferiscono al Consiglio il potere di adottare atti di esecuzione e alla Commissione il potere di adottare atti delegati.*
6. *A partire del 1° gennaio 2015 il Comitato trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione mensile, approvata durante la sua sessione plenaria, concernente l'eventuale soddisfacimento delle condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo unico di risoluzione.*

Se da tali relazioni emerge che non sono state soddisfatte le condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo unico di risoluzione, l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 è prorogata ogni volta di un mese, alla fine del quale il Comitato elabora ogni volta una nuova relazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Statement on behalf of the Council

"Regarding the ratification of the IGA, I can confirm on behalf of the Council that 'The signatories to the Intergovernmental Agreement on the transfer and mutualisation of contributions to the Single Resolution Fund are ready to declare that they will strive to complete its process of ratification in accordance with their respective national legal requirements in due time so as to permit the Single Resolution Mechanism to be fully operational by the 1st January 2016.'"